683

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

# INDICE

Commissioni riunite (I e II)	Pag.	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	<b>»</b>	33
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	<b>»</b>	34
Giustizia (II)	<b>»</b>	90
Difesa (IV)	»	100
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<b>»</b>	115
Finanze (VI)	<b>»</b>	132
Cultura, scienza e istruzione (VII)	<b>»</b>	144
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	<b>»</b>	151
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	<b>»</b>	161
Attività produttive, commercio e turismo (X)	<b>»</b>	176
Lavoro pubblico e privato (XI)	<b>»</b>	188
Affari sociali (XII)	<b>»</b>	210
Agricoltura (XIII)	<b>»</b>	216

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle			
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE			
STRANIERE	Pag.	230	
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-			
BLICA	<b>»</b>	231	
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il-			
LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI			
AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	<b>»</b>	232	
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del			
militare Emanuele Scieri	<b>»</b>	234	
INDICE GENERALE	Pag.	235	

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### SOMMARIO

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al	
Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza. (COM(2016)230 final)	
(Deliberazione)	3
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	4
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)	6
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)	14
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere della componente del gruppo Misto, Alternativa	
Libera-Possibile)	19

# INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

# La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza.

(COM(2016) 230 final).

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, presidente della II Commissione, sulla base di quanto convenuto dagli uffici di presidenza, integrati

dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni I e II nella riunione congiunta del 19 luglio scorso ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM(2016) 230 final).

Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, che si concluderà il 20 settembre 2016, le Commissioni procederanno alle audizioni del Commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, del Ministro dell'interno, Angelino Alfano,

del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Marco Minniti, del Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti e del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro.

Le Commissioni approvano la proposta della presidente della II Commissione.

#### La seduta termina alle 14.25.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

#### La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile.

Atto n. 313.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver fatto presente che è stato trasmesso alle Commissioni I e II il parere espresso dalla Corte dei Conti sullo schema di decreto legislativo in esame in data 21 luglio, avverte di aver presentato insieme al relatore per la I Commissione, il presidente Andrea Mazziotti Di Celso, una proposta di parere (vedi allegato 1). Avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle (vedi allegato 2) e la componente AL-Possibile hanno presentato due proposte alternative di parere (vedi allegato 3).

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene per illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, soffermandosi sui tre punti ritenuti di maggior rilievo. Il primo riguarda l'obbligo di motivazione di ogni atto del pubblico ministero, previsto dall'articolo 5, che oltre ad appesantire la procedura comporta il rischio di svelare alle pubbliche amministrazioni sottoposte ad indagini le strategie del parte pubblica. Ritiene, quindi, che la predetta obbligatorietà debba essere soppressa.

Il secondo punto si riferisce alla mancata previsione dell'obbligatorietà dell'azione erariale, che rappresenta, invece, un irrinunciabile strumento per verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche. A suo parere occorrerebbe sancire tale principio e sopprimere la previsione della possibilità di rinunziare al processo.

Ultimo punto riguarda la speciale disciplina della prescrizione, che è in contrasto con i principi generali in materia civilistica in potenziale danno del pubblico erario, in quanto, rispetto all'articolo 2943 c.c. che prevede espressamente che la prescrizione ricominci a decorrere dall'inizio del momento del fatto interruttivo, lo schema di decreto prevede che a seguito dell'interruzione sia consentito un periodo massimo supplementare di due anni in aggiunta al termine quinquennale di prescrizione. Anche in tal caso è necessario modificare il testo.

Donatella FERRANTI presidente e relatrice per la II Commissione, dopo aver fatto presente che la proposta di parere riprende in quasi tutta la sua interezza il parere della Corte dei Conti e, in massima parte, le osservazioni dell'Associazione magistrati della Corte dei Conti, che peraltro sotto diversi profili coincidono con quelle della Corte dei Conti, si sofferma sulle questioni evidenziate dal deputato Bonafede, rilevando come in relazione all'obbligatorietà della motivazione sia stata preferita una scelta mediana, proposta dalla Corte dei Conti, volta ad escludere la motivazione degli atti del pubblico ministero meramente interlocutori. Per quanto attiene alla discrezionalità dell'azione erariale, rileva che nella proposta di parere si prevede che si debba sancire nel testo il principio di obbligatorietà di tale azione, riservandosi comunque in relazione alla questione della rinunzia al processo. In merito alla prescrizione, sottolinea come lo schema di decreto sul punto sia conforme ai principi di delega. Osserva, inoltre, che non sono irragionevoli eventuali divergenze tra le discipline che regolano la

prescrizione del risarcimento del danno a seconda che si tratti di danno erariale o danno civilistico, in quanto si tratta di situazioni diverse tra loro.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

# Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313.

# PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

osservato che lo schema di decreto è volto ad attuare i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124, al fine di riordinare e ridefinire la disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, richiamando anche i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20, terzo comma, della legge 15 marzo 1997 n. 59;

richiamato e condiviso il parere espresso il 21 luglio 2016 sullo schema di decreto dalla Corte dei conti:

rilevato che lo schema di decreto è diretto a riordinare, « anche mediante disposizioni innovative », tutta l'attività giurisdizionale della Corte dei conti, con particolare riguardo a quella nelle materie della contabilità pubblica, che, come rilevato dalla Corte dei Conti nel richiamato parere, « era stata oggetto negli ultimi decenni di una serie di provvedimenti normativi, spesso frammentari e non coordinati, che avevano determinato interventi interpretativi non sempre univoci della giurisprudenza della Corte dei conti »;

ritenuto che, per quanto lo schema di decreto sia conforme ai principi e criteri direttivi di delega, sia opportuno procedere ad alcune modifiche, secondo quanto rilevato dalla Corte dei Conti nel richiamato parere; sottolineata l'esigenza di apportare al testo tutte le modifiche suggerite dalla Corte dei conti al fine di conferire maggiore chiarezza al testo nonché per ragioni meramente tecnico-giuridiche;

considerato che le osservazioni dell'Associazione magistrati della Corte dei Conti, i cui rappresentati sono stati auditi dalle Commissioni riunite, sono in gran parte coincidenti con quelle della Corte dei conti,

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: « I provvedimenti decisori del giudice e gli atti non meramente interlocutori del pubblico ministero sono motivati »;

all'articolo 9, siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole « ricorsi pensionistici » le parole da « In materia di ricorsi pensionistici siano inserite le seguenti: « e negli altri casi espressamente previsti » e dopo le parole « composizione monocratica » siano inserite le seguenti: « a mezzo di un magistrato »;

al comma 3, le parole « La sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige con sede in Trento e la sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige con sede in Bol-

zano » siano sostituite dalle seguenti « Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate »;

all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati, compreso un Presidente. Il collegio è presieduto da un Presidente o dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo »;

all'articolo 10, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « All'inizio di ogni anno il Presidente della Corte con proprio decreto fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione »;

all'articolo 11, siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 sia sostituito dal seguente: « Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione articolazione interna della Corte in sede di d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre sottoposte alla giurisdizione contabile;

il comma 2 sia sostituito dal seguente: « Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti dì sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di consiglieri determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte sentito il Consiglio di presidenza;

al comma 3 dopo il secondo periodo sia inserito il seguente: « Il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali centrali e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza »;

il comma 5 sia sostituito dal seguente: « Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati predisposti dal Presidente della Corte dei conti sentito il Consiglio di presidenza e tenendo conto di un principio di rotazione. »;

al comma 6 sia aggiunta la seguente lettera: « e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo; »;

il comma 7 sia sostituito dal seguente: « Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il Consiglio di presidenza e tenendo conto di un principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio di ogni anno. »;

all'articolo 12, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Il Procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici »;

all'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente: « Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza »;

all'articolo 18, sia aggiunto il seguente comma: 5. « Nei casi di cui all'articolo 1 comma 1, lettere *a)* e *b)*, in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale compete è quello della condotta causalmente prevalente. »;

all'articolo 19, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « l. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero. »;

all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: « Il difetto di competenza » siano inserite le seguenti « , salvo quanto previsto dell'articolo 151, comma 2, »;

all'articolo 21, comma 1, le parole « dal codice di procedura civile » siano sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 51 del codice di procedura civile »;

all'articolo 22, il comma 8 sia sostituito dal seguente: « 8. In caso di manifesta inammissibilità o in fondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro »;

all'articolo 23, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: « 1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.

2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento. »;

all'articolo 27, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall'articolo 63. »;

all'articolo 28 siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: « ,ove non diversamente previsto dalla legge »;

al comma 2 le parole « in Roma » siano sostituite dalle seguenti: « nel luogo in cui ha sede il giudice adito »;

all'articolo 31 siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2, sia sostituito dal seguente: « 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa. »;

siano soppressi i commi 5 e 6;

sia inserito il seguente comma: « Non sono rimborsabili le spese sostenute io sede istruttoria o preprocessuale, quando l'attività del pubblico ministero si conclude con l'archiviazione »;

all'articolo 41 il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali a motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente. »;

all'articolo 50, sia sostituito il comma 2 con il seguente: « 2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullità. Se questa è imputabile al segretario o all'ufficiale giudiziario, il giudice trasmette gli atti al Procuratore regionale per le iniziative di competenza. »:

all'articolo 51, sia sostituito il comma 1 con il seguente: « 1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione, sulla base di specifica e concreta' notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge »;

all'articolo 51, siano aggiunti i seguenti commi: « 6. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati, per i

delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

7. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria per il risarcimento del danno all'immagine, adottando anche le misure eventualmente necessarie per la tutela del credito erariale, dopo aver ricevuto la comunicazione prevista dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. »;

all'articolo 52, comma 1, le parole « devono presentarne denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente » con le seguenti: « devono presentarne denuncia immediata denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante vengono tenute riservate. »;

all'articolo 55, il comma 11 sia sostituito dal seguente: « 1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione penale »;

all'articolo 56, comma 1, le parole « Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente » siano sostituite dalle seguenti: « Il pubblico ministero può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente » e dopo le parole « eccezionali e motivati » siano inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7 »;

all'articolo 57, comma 1, sostituire le parole « fino a che non sia conclusa » con le seguenti: « fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. »;

all'articolo 63 sia aggiunto il seguente comma: « 3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode. »;

all'articolo 65, comma 1, le parole « atti istruttori del pubblico ministero » siano sostituite dalle seguenti: « atti istruttori non meramente interlocutori del pubblico ministero »;

all'articolo 67, comma 4, dopo le parole « farsi assistere » siano inserite le seguenti: « a proprie spese »;

all'articolo 71, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: « ,salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1. »;

all'articolo 72, comma 4, le parole « dieci giorni » siano sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;

all'articolo 77, aggiungere il seguente comma: « 2. Sulla domanda decide il Presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 3. »;

all'articolo 81, siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole » il collegio fissa » siano sostituite dalle seguenti « viene fissato »:

al comma 3, le parole « sospesa dal momento del deposito » siano sostituite dalle seguenti « sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito »;

all'articolo 84, comma 1, la parola « ordina » sia sostituita dalle seguenti: « può ordinare »;

all'articolo 86, siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: « salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68 e dell'articolo 72 comma 5. »;

il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera *b*) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero. »;

all'articolo 88, comma 4, dopo le parole « il presidente nomina » sia inserita la seguente « tempestivamente »;

all'articolo 91 siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso una nuova udienza. »;

il comma 7 sia sostituito dal seguente: « 7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero ed i rappresentanti delle parti presenti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi »;

all'articolo 92, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto. »;

all'articolo 95, comma 1, le parole « Nel pronunciare sul la causa il giudice deve seguire le norme del diritto » siano sostituite dalle seguenti: « Il giudice pronunzia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità »;

all'articolo 97, comma 2, siano aggiunte le seguenti parole «, salvo che non si tratti di organismi pubblici »;

all'articolo 101, comma 4, le parole « l'altro giudice » siano sostituite dalle seguenti « gli altri giudici »;

all'articolo 110, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: « 1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.

2. Il titolare dell'Ufficio di Procura può rinunziare in forma scritta agli atti del processo »;

all'articolo 112, al comma 2 siano aggiunte le seguenti parole: « e da tale data la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette. »;

all'articolo 122, comma 1, siano soppresse le parole « e non oltre »;

all'articolo 124, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al Procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:

*a)* nei giudizi sui piani di riequilibrio:

alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;

- *b)* nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati. »;

all'articolo 126 i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: « 1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle Sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della Sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle Sezioni riunite.

2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della Sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio. »;

all'articolo 128, comma 4, le parole « trenta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

all'articolo 132, comma 4, le parole « il presidente fissa l'udienza di discussione del giudizio del rito ordinario » siano sostituite dalle seguenti: « il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata. »;

all'articolo 138, siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2 sia sostituito dal seguente: « Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo l'anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun

il comma 4 sia sostituito dal seguente: « I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza. »;

all'articolo 139, siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 sia sostituito dal seguente: « Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. »;

il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. »;

all'articolo 140 siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal Presidente. Di tale deposito la competente Procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata. »;

il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. La segreteria della sezione verifica annualmente anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto ».;

dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente: « 5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto »;

all'articolo 141 siano apportate le seguenti modificazioni:

i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: « 1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o

degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

- *a)* cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;
- *b)* deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto:
- c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.
- 2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione. »;

il comma 6 sia sostituito dal seguente: « 6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non sia titolare di stipendio, aggio o indennità, non superiore a l.000 euro. »;

il comma 7 sia sostituito dal seguente: « 7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6, al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2. »;

all'articolo 145 siano apportate le seguenti modificazioni:

i commi 3 e 4 siano sostituiti dai seguenti: « 3. Il giudice relatore dopo aver

accertato la parificazione da parte dell'amministrazione procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali e per l'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.

4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni. »;

all'articolo 147, comma 3, l'alinea sia sostituito dal seguente: « È sempre fissata l'udienza, oltre che per la scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: »;

all'articolo 148, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. L'agente contabile, ove presente in udienza, può essere anche ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non può svolgere difese orali, senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparizione dell'amministrazione, « dr » funzionario appositamente delegato. »;

all'articolo 167, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, deve determinare, gli interessi nella misura legale e il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. »;

all'articolo 172, comma 1, la lettera d) sia sostituita dalla seguente: d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato;

all'articolo 180, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: « 4. Ai fini del deposito

dell'atto di impugnazione trovano applicazione le disposizioni previste dai provvedimenti attuativi adottati dal Presidente della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 »;

all'articolo 210, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole « ovvero per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ».

ALLEGATO 2

# Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313

# PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Le Commissioni riunite I e II,

esaminato l'atto in oggetto recante « Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile »;

# premesso che:

l'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 prevede: al comma 1, un'ampia delega al Governo per «il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte»; al comma 2, l'enunciazione dei 14 relativi principi e criteri direttivi; al comma 3, inoltre, che la normativa delegata debba ulteriormente rinviare alla disciplina del processo civile, operare l'abrogazione esplicita delle norme divenute incompatibili con il riordino, dettare le disposizioni di coordinamento con le disposizioni non abrogate e prevedere una disciplina transitoria; al comma 4, per la redazione dello schema di decreto legislativo, l'istituzione di una Commissione speciale presso il Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; al comma 5 l'adozione del decreto su proposta del Presidente del Consiglio con l'acquisizione del parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti e, successivamente, delle competenti Commissioni parlamentari; al comma 6, il termine per l'esercizio della delega ed al comma 7, la clausola di invarianza finanziaria:

l'atto in esame, trasmesso alle Camere senza il prescritto parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, contiene le norme, articoli 1 e 2, di approvazione di tre allegati di cui: il primo, recante il codice della giustizia contabile, costituito da 219 articoli ed una tabella, suddiviso in otto parti recanti, rispettivamente, le disposizioni generali, i giudizi di responsabilità, il giudizio sui conti, i giudizi pensionistici, gli altri giudizi ad istanza di parte, le impugnazioni, l'interpretazione del titolo giudiziale e l'esecuzione e le disposizioni finali; il secondo, recante le norme di attuazione del codice, di 25 articoli: il terzo, recante norme transitorie e abrogazioni, di 4 articoli e volto a chiarire per quali norme si è ritenuto necessario, in deroga alla norma generale, dettare un diverso regime transitorio e contiene un elenco di disposizioni da abrogare;

# considerato che:

fermo restando un favorevole apprezzamento di un riassetto legislativo teso a ricondurre ad un unico codice le norme attinenti la giustizia contabile, in tale codice convivono – come osservato dall'ANM Corte dei conti – una notevole quantità di disposizioni, alcune delle quali incoerenti con un disegno di complessivo miglioramento della funzione giurisdizionale e della funzione preminente della Corte dei conti;

in particolare, relativamente all'esercizio della funzione giurisdizionale della Corte dei conti, lo schema di decreto, fuor dai perimetri della delega, ha inteso disciplinare i poteri del pubblico ministero, al quale si chiede di svolgere attività di indagine non solo per provare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ma anche per accertare gli elementi che escludono tale responsabilità, prevedendo, inoltre, l'obbligo di motivazione, ove in difetto a pena di nullità, degli atti istruttori, nonché di mancata audizione dell'interessato dell'indagine;

l'articolo 5 dello schema di decreto stabilisce che « ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni atto del pubblico ministero sono motivati », costringendo pertanto il pubblico ministero contabile a spiegare, in ogni circostanza il motivo per cui decide di avviare delle indagini con atti stilati « in maniera chiara e sintetica », così che, per ottenere documenti finalizzati alle indagini il magistrato contabile dovrà, ad esempio, spiegare all'amministrazione su cui indaga il motivo della sua richiesta, obbligo che viene inoltre declinato agli articoli 58 (richiesta di documenti ed informazioni), 59 (esibizioni di documenti), 60 (audizioni personali) e 65 (nullità degli atti istruttori del pubblico ministero), dello schema di decreto in esame;

in via generale, che l'articolo 111, comma 6, della Costituzione prescrive che « Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati », considerando come provvedimenti giurisdizionali quelli adottati dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, mentre gli atti del pubblico ministero sono atti preprocessuali o processuali adottati nell'esercizio della funzione requirente ad esso intestata;

stante il carattere di particolare riservatezza associato alla delicata fase indagini preliminari svolta attraverso la mera richiesta di atti ad una pubblica amministrazione mentre si debbono ancora individuare gli amministratori o funzionari eventualmente coinvolti, l'introduzione di un obbligo di motivazione rischia di compromettere la genuinità delle prove nonché la tutela del denunciante;

laddove ne sussistano i presupposti di una specifica e concreta notizia di danno, dovrebbe essere sancita la doverosità dell'azione erariale in capo al pubblico ministero, intesa come facoltativa all'articolo 51 dell'atto in commento, quale indispensabile presidio della del corretto impiego delle risorse pubbliche, così come, per i medesimi motivi, è motivo di preoccupazione, al successivo articolo 110, la previsione, per il pubblico ministero, una volta promossa l'azione erariale, di poter rinunciare agli atti in giudizio;

data la natura civilistico-risarcitoria dell'azione contabile, la disciplina della
prescrizione di cui all'articolo 66, comma
2, dell'atto in esame è derogatoria dei
principi generali in materia civilistica in
potenziale danno del pubblico erario, in
quanto, rispetto all'articolo 2943 c.c. che
prevede espressamente che la prescrizione
ricominci a decorrere dall'inizio del momento del fatto interruttivo, il citato
comma, indica che a seguito dell'interruzione sia consentito un periodo massimo
supplementare di due anni in aggiunta al
termine quinquennale di cui al primo
comma;

considerato altresì che si ravvisa la necessità di conferire, al pubblico ministero prima ed all'amministrazione creditrice titolare della sentenza esecutiva poi, strumenti per una maggiore effettività della tutela dell'erario attraverso la possibilità di conoscere la reale consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore aggredibile;

atteso che, in presenza di una funzione giurisdizionale vieppiù indispensabile con la moltiplicazione ad ogni livello dell'amministrazione i casi di danni erariali con il conseguente aumento di incarichi affidati ad una magistratura contabile dotata di un organico fortemente sotto-dimensionato, le nuove procedure introdotte nello schema di decreto legislativo rischiano di appesantire il lavoro dei giudici sin dalla fase istruttoria, di allungare i tempi dei processi e, in ultima analisi, favorire la prescrizione danneggiando i contribuenti;

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni, riferite all'allegato 1: in merito all'obbligo di motivazione degli atti del pubblico ministero:

all'articolo 5, siano soppresse le parole: « e ogni atto del pubblico ministero sono motivati »;

all'articolo 58, comma 2, sia soppressa la parola: « motivato »;

all'articolo 59, comma 1, sia soppressa la parola: « motivato » e sia precisato che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli organismi e gli enti da esse controllati o partecipati, non possono opporre al Pm procedente il segreto d'ufficio sugli atti da esse formati o comunque posseduti;

all'articolo 60, comma 1, sia soppressa la parola: « motivato »;

l'articolo 65, sia soppresso;

in merito all'obbligatorietà dell'azione erariale:

l'articolo 110, sia soppresso;

all'articolo 51, comma 1, siano sostituite le parole: « può iniziare » con le seguenti: « inizia »;

in merito alla disciplina della prescrizione:

all'articolo 66, sia soppresso il secondo comma;

in merito all'effettività della tutela dell'erario:

all'articolo 62, sia aggiunto, infine, il seguente comma « 9. Il pubblico ministero, anche per il tramite della Guardia di finanza e delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 56, al fine di verificare la sussistenza di beni e/o provvidenze a qualsiasi titolo da sottoporre al sequestro, può effettuare l'accesso all'anagrafe dei conti e richiedere, altresì alle banche, all'ente poste, alle società fiduciarie;

# nonché:

all'articolo 11, al comma 1, siano soppresse le parole: « di contabilità pubblica » ed al comma 3 le parole: « , dal

presidente della Corte dei conti », ai commi 5 e 7, dopo la parole: « predeterminati », siano inserite le seguenti: « predisposti dal Consiglio di presidenza e secondo il principio di rotazione, nonché, al comma 6, e la lettera *e)* » sia sostituita con la seguente: « *e)* nelle materie di compatibilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo »;

all'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « se il processo è » sia inserita la seguente: « riassunto », dopo le parole: « tre mesi », siano inserite le seguenti: « dalla comunicazione del » e dopo la parole: « giudicato », « della sentenza »;

all'articolo 18, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dopo le parole, rispettivamente, « i funzionari » ed « enti pubblici », siano inserite le seguenti: « e degli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile »;

all'articolo 25, le parole: « decisioni in materia pensionistica », siano sostituite dalle seguenti: « sentenze »;

all'articolo 31, comma 2, sia previsto che non siano rimborsabili le spese sostenute in sede istruttoria o preprocessuale quando l'attività del Pubblico Ministero si conclude con l'archiviazione;

all'articolo 38, sopprimere il comma 3;

all'articolo 42, comma 1, sia aggiunto, infine, il seguente periodo: «È sempre ammessa la notificazione di atti da parte degli uffici di Procura a mezzo degli organi di polizia giudiziaria»;

all'articolo 50, sopprimere il comma 2:

all'articolo 51, al comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le generalità del denunciante sono tenute riservate »; al comma 3, le parole: « in ogni

momento » con le seguenti: « entro la prima udienza », nonché sia coordinato il comma 6 con il sistema delle comunicazioni provenienti dal tribunale e dalla procura della Repubblica l'attività istruttoria del pubblico ministero in relazione al danno all'immagine;

all'articolo 55, comma 1, siano soppresse le parole da: « e svolge » fino alla fine del comma;

all'articolo 56, comma 1, siano soppresse le parole: «, in casi eccezionali e motivati »;

all'articolo 57, comma 3, dopo le parole: « preliminare penale, » siano inserite le seguenti: « fino a quando non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale »;

all'articolo 60, comma 2 e seguenti, la persona audita, in quanto assume una mera funzione di testimone, non possa farsi assistere dal difensore di fiducia, fatta salva l'ipotesi in cui la testimonianza assuma un contenuto autoaccusatorio, prevedendo, altresì, l'accompagnamento coatto per ordine del giudice nel caso in cui la persona chiamata a rendere l'audizione non si presenti per due volte senza giustificato motivo, salva l'applicazione delle sanzioni;

all'articolo 61, comma 4, all'articolo 62, comma 1 e 70, prevedere che il decreto sia succintamente motivato;

all'articolo 67, al comma 7, siano inserite, infine, le seguenti parole: « e salvo il sopravvenire di rilevanti documenti o elementi che il pubblico ministero non ha potuto acquisire in precedenza per causa di forza maggiore o per fatto dei soggetti responsabili del danno erariale o per fatto di terzi. »;

all'articolo 71, sia soppresso il comma 4 ed al comma 5, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « Avverso il diniego del pubblico ministero l'interessato può presentare reclamo innanzi alla Sezione giurisdizionale competente entro il termine di 10 giorni. »;

all'articolo 72, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per il deposito dell'atto di citazione decorre dalla scadenza del nuovo termine per il deposito delle deduzioni. », nonché siano soppressi i commi 4 e 5;

all'articolo 79, l'unico comma sia sostituito, nel senso di chiarire che la competenza per l'attuazione ed esecuzione del sequestro conservativo sia attribuita alla sezione giurisdizionale chiamata a conoscere nel merito del giudizio;

all'articolo 81, comma 3, siano aggiunte, in fine le seguenti parole: « che dimostrano l'avvenuto versamento della cauzione » e che il comma sia sostituito dal seguente: « la fideiussione produce la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se provvede, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposito cauzionale ai sensi dei commi 1 e 2 »;

all'articolo 117, siano soppresse le parole: « di appello »;

all'articolo 124, la disposizione sui giudizi sui piani di riequilibrio, sia integrata con la previsione dei necessari destinatari della notifica dei ricorsi dei giudizi sui rendiconti consiliari, distinguendo, per chiarezza, le diverse ipotesi, considerando in ogni caso tra i destinatari gli eventuali controinteressati;

all'articolo 126, comma 1, dopo le parole: « l'udienza di discussione » siano inserite le seguenti: « dispone l'acquisizione – a cura della segreteria delle Sezioni riunite – del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo » e, al comma 2, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio. »;

all'articolo 172, comma 1, lettera *d*) sia sostituita dalla seguente: « *d*) su altri giudizi ad istanza di parte, che rientrano nella giurisdizione prevista dall'articolo

103, comma 2 della Costituzione, nei quali siano interessati anche persone o soggetti giuridici diversi dallo Stato »;

all'articolo 210, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e comunque, per il Procuratore Regionale, dalla data in cui ne abbia avuto formale conoscenza »;

all'articolo 217, comma 1, siano soppresse le parole: « in materia di pensionistica ».

« Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti ».

ALLEGATO 3

# Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313.

# PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELLA COMPONENTE DEL GRUPPO MISTO, ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE

La Commissione Affari costituzionali e Giustizia,

rilevato che il provvedimento in oggetto prevede un obbligo generalizzato di motivazione dei provvedimenti del pubblico ministero non conforme alla natura dell'attività di tale soggetto dal momento che gli atti del pubblico ministero non sono provvedimenti giurisdizionali, ma atti preprocessuali o processuali che esplicano la funzione inquirente ad esso intestata;

considerato che l'articolo 110 del provvedimento in esame prevede la possibilità per il pubblico ministero di rinunciare agli atti del giudizio mentre è ben noto il carattere doveroso dell'azione erariale (articoli 51, comma 1 e 110), che è attribuita all'esclusiva competenza di un pubblico ministero proprio per assicurare la terzietà e l'imparzialità del suo promuovimento da cui consegue che l'azione è doverosa, nel senso che ove il pubblico ministero sia convinto, ad esito dell'istruttoria, della sussistenza dei presupposti dell'illecito erariale (danno, condotta illecita, rapporto di causalità e dolo o colpa grave dell'autore) questi non può astenersi dall'esercitare l'azione, senza alcun altra valutazione e senza potervi rinunciare, fatto sempre salvo l'obbligo di tenere riservate le generalità del denunciante;

considerato che il provvedimento in oggetto, sia in fase cautelare sia in fase esecutiva, prevede il potere del pubblico ministero di eseguire gli accertamenti patrimoniali al fine di individuare i beni da sottoporre a sequestro conservativo, ove ne sussistano i presupposti, o allo scopo di agevolare l'Amministrazione nell'individuazione dei beni sui quali eseguire la sentenza condanna, come previsto dall'articolo 214, comma 6, e ritenuto che dunque non c'è alcun motivo di limitare la possibilità per il pubblico ministero prima e per l'amministrazione creditrice poi, titolare della sentenza esecutiva, di poter conoscere la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore aggredibile in sede esecutiva, soprattutto con riferimento al patrimonio in denaro, che è quello più facilmente aggredibile con minori costi:

rilevato che il provvedimento dispone che, per l'esecuzione delle sentenze, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile possa nominare un commissario *ad acta* senza spiegare per quale motivo debba farlo per le sole decisioni in materia pensionistica;

considerato che è previsto che per le spese processuali, con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno o della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice possa disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquidare l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa, mentre non si prevede che le spese siano disposte a carico dell'amministrazione di appartenenza;

rilevato che relativamente alla notizia di danno erariale non è previsto che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati, per i delitti commessi a danno delle stesse, venga comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato;

considerato che il provvedimento in esame prevede un diverso regime di interruzione della prescrizione laddove dispone che, a seguito dell'interruzione di cui al comma 1 dell'articolo 66, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni e che il termine complessivo di prescrizione non possa comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso e, ritenuto che proprio perché il giudizio contabile ha natura civilistico-risarcitoria, come specifica l'articolo 17, comma 8, dello schema di decreto delegato, si verrebbe a configurare un'irragionevole disparità di trattamento, a danno del pubblico erario, rispetto all'articolo 2943 c.c., che prevede espressamente che la prescrizione ricominci a decorrere dall'inizio del momento del fatto interruttivo:

considerato che il provvedimento in oggetto dispone che, nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di seguestro e, ritenuto che invece sarebbe preferibile prevedere che la fideiussione producesse la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se fosse previsto, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposto cauzionale in modo che, in vigenza di sospensione degli effetti del sequestro per avere stipulato la fideiussione, non venissero dispersi i beni sequestrati e quindi non venisse rinnovata la fideiussione alla scadenza, con conseguente perdita della garanzia patrimoniale azionata;

ritenuto che, relativamente all'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato, sarebbe preferibile prevedere che alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione definitiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvedesse il pubblico ministero contabile qualora non decida di avvalersi della nomina di un commissario ad acta previsto dal provvedimento all'articolo 25 e, ritenuto che bisognerebbe prevedere che il bilancio consuntivo dell'ente o della società titolare di un credito derivante da una sentenza di condanna definitiva per danno erariale, esponga analiticamente, con un idoneo prospetto informativo, le parti riscosse di tali crediti e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere:

considerato che l'articolo 20 della legge delega n. 124 del 2015, al comma 2 alla lettera o) prevede che il decreto legislativo contenente il nuovo codice contabile debba « ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare », ma tale disposizione non è prevista nel provvedimento in oggetto;

ritenuto che all'articolo 20, comma 2, lettera f) della legge delega n. 124 del 2016 è prevista la possibilità di «prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile » e che « in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione » ma la preclusione del potere di riduzione non è prevista dall'articolo 130 del provvedimento in esame rendendo la finalità deflattiva superflua,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 5.

(Dovere di motivazione e sinteticità degli atti).

- 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
- 2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica »;
- 2) che l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 11.

# (Sezioni riunite).

- 1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione delle sezioni giurisdizionali d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme nelle materie sottoposte alla giurisdizione contabile.
- 2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da altro presidente di sezione. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.
- 3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti

dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.

- 4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.
- 6. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati predisposti dal Consiglio di Presidenza e secondo il principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario.
- 7. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:
- a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
- *b)* in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'I-STAT;
- c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche:
- d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;
- e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo.
- 8. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati predisposti dal consiglio di presidenza e

secondo il principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario »;

3) che l'articolo 17 sia sostituito dal seguente:

#### « Art. 17.

(Decisione su questioni di giurisdizione).

- 1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica se esistente il giudice che ne è fornito.
- 2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza »;
- 4) che l'articolo 18 sia sostituito dal seguente:

#### « Art. 18.

#### (Competenza territoriale).

- 1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:
- a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli agenti e gli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;
- b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici e degli altri soggetti sottoposti alla

giurisdizione contabile aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;

- c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
- d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.
- 3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.
- 4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3 »;

5) che l'articolo 25 sia sostituito dal seguente:

#### « Art. 25.

# (Commissario ad acta).

- 1. Per l'esecuzione delle sentenze, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario *ad acta* tra i dirigenti dell'ente o della società che vantano il credito in seguito alla sentenza di condanna per danno erariale.
- 2. Il commissario *ad acta* non deve comportare nuovi o maggiori oneri per lo Stato »;
- 6) che l'articolo 31 sia sostituito dal seguente:

#### « Art. 31.

(Regolazione delle spese processuali).

- 1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
- 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
- 3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
- 4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata,

- quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
- 5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.
- 6. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma 5 sono decisi con le forme previste negli articoli 112 e 113 dal responsabile della struttura cui appartiene il funzionario di segreteria di cui al comma 5.
- 7. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.
- 8. Non sono rimborsabili le spese sostenute in sede istruttoria o preprocessuale quando l'attività del Pubblico Ministero si conclude con l'archiviazione »;
- 7) che l'articolo 38 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 38.

(Forma dei provvedimenti in generale).

- 1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
- 2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo »;
- 8) che l'articolo 42 sia sostituito dal seguente:

# « ART. 42.

(Notificazioni e comunicazioni).

Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. È sempre ammessa la notificazione di atti

da parte degli uffici di Procura a mezzo degli organi di polizia giudiziaria »;

9) che l'articolo 50 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 50.

# (Pronuncia sulla nullità).

- 1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende »;
- 10) che l'articolo 51 sia sostituito dal seguente;

# « Art. 51.

# (Notizia di danno erariale).

- 1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le generalità del denunciante sono tenute riservate.
- 2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.
- 3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere entro la prima udienza di discussione, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
- 4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.
- 5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

- 6. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- 7. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria per il risarcimento del danno all'immagine, adottando anche le misure necessarie per la tutela del credito erariale, dopo aver ricevuto la comunicazione prevista dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. »;
- 11) che l'articolo 55 sia sostituito dal seguente:

#### « Art. 55.

# (Richieste istruttorie).

- 1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale.
- 2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:
  - a) l'esibizione di documenti;
  - b) audizioni personali;
- c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici:
  - d) il sequestro di documenti;
  - e) consulenze tecniche »;

12) che l'articolo 56 sia sostituito dal seguente:

#### « Art. 56.

# (Deleghe istruttorie).

- 1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici »;
- 13) che l'articolo 57 sia sostituito dal seguente:

#### « Art. 57.

(Riservatezza della fase istruttoria).

- 1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre.
- 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi.
- 3. Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a quando non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell'articolo 67 è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine preliminare penale. La

valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata »;

14) che l'articolo 58 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 58.

(Richiesta di documenti e informazioni).

- 1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.
- 2. Il pubblico ministero dispone, con decreto contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate »;
- 15) che l'articolo 59 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 59.

# (Esibizione di documenti).

1. Il pubblico ministero può, con decreto, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi e gli enti da esse controllati o partecipati, non possono opporre al Pubblico Ministero procedente il

segreto d'ufficio sugli atti da esse formati o comunque posseduti.

- 2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.
- 3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti non esibiti.
- 4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti *Internet* delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti »;
- 16) che l'articolo 60 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 60.

# (Audizioni personali).

- 1. Il pubblico ministero può disporre con decreto l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità.
- 2. Il decreto è comunicato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l'audizione personale. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.
- 3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.
- 4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di

essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data.

- 5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo alla successiva convocazione, si applica l'articolo 255 c.p.c. »;
- 17) che l'articolo 61 sia sostituito dal seguente:

#### « Art. 61.

# (Ispezioni e accertamenti).

- 1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale.
- 2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.
- 3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.
- 4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto succintamente motivato; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati.
- 5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.

- 6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.
- 7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione »;
- 18) che l'articolo 62 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 62.

# (Sequestro documentale).

- 1. Il pubblico ministero, con decreto succintamente motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.
- 2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.
- 3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.
- 4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di

- corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
- 5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.
- 6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all'amministrazione
- 7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna del decreto.
- 8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.
- 9. Il pubblico ministero, anche per il tramite della Guardia di Finanza e delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 56, al fine di verificare la sussistenza di beni e/o provvidenze a qualsiasi titolo da sottoporre al sequestro, può effettuare l'accesso all'anagrafe dei conti e richiedere, altresì alle banche, all'ente poste, alle società fiduciarie e ad ogni altro intermediario finanziario tutte le necessarie informazioni »;

- 19) che sia soppresso l'articolo 65;
- 20) che l'articolo 66 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 66.

(Atti interruttivi della prescrizione).

- 1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.
- 2. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo »;
- 21) che l'articolo 67 sia sostituito dal seguente:

# Art. 67.

(Invito a fornire deduzioni).

- 1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
- 2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.
- 3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.

- 4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.
- 5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno.
- 6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
- 7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni e salvo il sopravvenire di rilevanti documenti o elementi che il pubblico ministero non ha potuto acquisire in precedenza per causa di forza maggiore o per fatto dei soggetti responsabili del danno erariale o per fatto di terzi.
- 8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.
- 9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo»;
- 22) che l'articolo 70 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 70.

(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato).

1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto succintamente motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione »;

23) che l'articolo 71 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 71.

(Accesso al fascicolo istruttorio).

- 1. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta.
- 2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.
- 3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenza finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.
- 4. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Avverso il diniego del pubblico ministero l'interessato può presentare reclamo innanzi alla Sezione giurisdizionale competente entro il termine di 10 giorni»;

24) che l'articolo 72 sia sostituito dal seguente:

#### « Art. 72.

(Deduzioni scritte e documentazione).

- 1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre può presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.
- 2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, il destinatario può presentare al pubblico ministero istanza motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.
- 3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre. Il termine per il deposito dell'atto di citazione decorre dalla scadenza del nuovo termine per il deposito delle deduzioni »;
- 25) che l'articolo 79 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 79.

(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode).

- 1. Per l'attuazione ed esecuzione del sequestro conservativo, ivi compreso il sequestro presso terzi, è competente la Sezione giurisdizionale chiamata a conoscere del merito del giudizio.
- 2. All'udienza di cui all'articolo 74, comma 2, lettera *a)* il Giudice designato adotta gli eventuali provvedimenti necessari in ordine all'attuazione ed esecuzione del sequestro conservativo.

- 3. Per l'attuazione ed esecuzione del sequestro il Pubblico Ministero può avvalersi della Guardia di Finanza e delle altre Forze di polizia, anche locale, le quali possono provvedere anche direttamente alla notificazione degli atti agli interessati, nonché agli adempimenti relativi alla trascrizione del sequestro presso le Conservatorie e gli altri Pubblici registri.
- 4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le norme in materia di esecuzione dei sequestri e gestione dei beni sequestrati del codice di procedura civile.
- 26) Sia previsto che la fideiussione produca la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se prevede, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposto cauzionale in modo che, in vigenza di sospensione degli effetti del sequestro per avere stipulato la fideiussione, non vengano dispersi i beni sequestrati e quindi non sia rinnovata la fideiussione alla scadenza, con conseguente perdita della garanzia patrimoniale azionata;
- 27) che l'articolo 81 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 81.

(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro).

- 1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio.
- 2. Se la richiesta è accolta, il collegio fissa un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione ef-

- fettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.
- 3. L'efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2 che dimostrano l'avvenuto versamento della cauzione.
- 4. La fideiussione produce la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se prevede, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposto cauzionale ai sensi dei commi 1 e 2 »;
  - 28) che venga soppresso l'articolo 110;
- 29) che l'articolo 117 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 117.

(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso).

- 1. La sezione giurisdizionale che ritenga di non condividere un principio di diritto, di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione »;
- 30) che l'articolo 124 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 124.

(Notificazione dei ricorsi).

- 1. Il ricorso avverso le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione, in ogni caso, al procuratore generale della Corte dei conti e, a fini conoscitivi, alla Sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata, nonché:
  - a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:

alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

al prefetto territorialmente competente nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;

- *b)* nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai presidenti della giunta regionale e del Consiglio regionale;
- *c)* in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati;
- 2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussiste interesse all'impugnativa. »;
- 31) che l'articolo 126 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 126.

(Fissazione dell'udienza di discussione).

- 1. Il presidente, con decreto emesso non oltre cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle Sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
- 2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata; richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio »;

32) che l'articolo 172 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 172.

(Tipologie del giudizio).

- 1. La Corte dei conti giudica:
- a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;
- *b)* sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
- c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;
- d) su altri giudizi ad istanza di parte, che rientrano nella giurisdizione prevista dall'articolo 103, comma 2, della Costituzione, nei quali siano interessati anche persone o soggetti giuridici diversi dallo Stato »;
- 33) che l'articolo 210 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 210.

# (Riassunzione).

- 1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile e comunque, per il Procuratore Regionale, dalla data in cui ne abbia avuto formale conoscenza »;
- 34) che l'articolo 214 sia sostituito dal seguente:

# « Art. 214.

(Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato).

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione definitiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede il pubblico ministero contabile qualora non decida di avvalersi della nomina di un commissario *ad acta* previsto dall'articolo 25.

- 2. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.
- 3. La riscossione del credito erariale è effettuata:
- *a)* mediante recupero in via amministrativa;
- *b)* mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
- c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato, degli enti locali e territoriali.
- 4. Relativamente all'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato, il bilancio consuntivo dell'ente o della società titolare di un credito derivante da una sentenza di condanna definitiva per danno erariale deve esporre

- analiticamente, con un idoneo prospetto informativo, le parti riscosse di tali crediti e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere. Il suddetto prospetto analitico deve evidenziare distintamente le parti di crediti per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione ».
- 35) che, nella ridefinizione delle disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, sia prevista l'attribuzione al pubblico ministero contabile della titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare.
- 36) che siano eliminati i commi 2 e 3 dell'articolo 130.
- « Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni ».

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

#### SOMMARIO

#### **AUDIZIONI INFORMALI:**

33

# **AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 2 agosto 2016.

Audizione del prof. Alessandro Donati, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00586 Coccia, sull'istituzione di un'Agenzia nazionale *antidoping*.

L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 15.10.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

# SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:
Sulla pubblicità dei lavori
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Quintarelli)
SEDE CONSULTIVA:
Sulla pubblicità dei lavori
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)
SEDE REFERENTE:
Sulla pubblicità dei lavori
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (Seguito dell'esame e rinvio)
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO 5 (Nuova proposta di testo base)
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Emendamenti C. 3976 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)

51

88

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917 Governo. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ...... 46 ALLEGATO 6 (Parere approvato) ..... 86 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139 ed abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni

riunite II e XII) (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ......

ALLEGATO 7 (Parere approvato) .....

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

# La seduta comincia alle 14.45.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2016.

Paolo COPPOLA (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1). Desidera scusarsi con la Commissione delle variazioni che sono state apportate rispetto alle versioni trasmesse informalmente e che sono dovute ad aggiustamenti e alla trasformazione, rispetto all'ultima versione del parere, di alcune osservazioni in condizioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Misto a prima firma del deputato Quintarelli (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto) fa presente di aver trasmesso informalmente al relatore alcune osservazioni e, come anticipato dal Presidente, di aver presentato una proposta di parere alternativo sulla base delle versioni del parere del relatore precedentemente trasmesse in via informale. Si riserva, alla luce della proposta di parere testé presentata di formulare ulteriori osservazioni e di mantenere o meno il proprio parere alternativo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la votazione del parere avverrà nella seduta di domani, mercoledì 3 agosto.

Danilo TONINELLI (M5S) si riserva, anch'egli, a nome del suo gruppo, di formulare alcune proposte di modifica dopo un esame attento della proposta di parere presentata dal relatore.

Andrea CECCONI (M5S) stigmatizza il fatto che siano state trasmesse, se pure informalmente, diverse bozze di parere molto differenti tra di loro. Ad esempio alcune condizioni a suo avviso rilevanti sono state trasformate in osservazioni. Rileva con soddisfazione che alcune osservazioni formulate dal suo gruppo sono state recepite, ma ritiene che il parere possa ancora essere migliorato. Ad esempio osserva che andrebbe previsto, alla luce delle disposizioni del vigente Titolo V della parte seconda della Costituzione, un maggior coinvolgimento delle Regioni

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

# La seduta comincia alle 14.55.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.

C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 luglio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è scaduto ieri, lunedì 1º agosto, alle ore 18, e che non sono stati presentati emendamenti.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Gian Luigi Gigli relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Gian Luigi Gigli relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

# La seduta termina alle 15.

## SEDE REFERENTE

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, indi della vicepresidente Roberta AGO-STINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

#### La seduta comincia alle 15.

## Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.

C. 56 cost. Alfreider.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale C. 56 nella seduta del 13 ottobre 2015 con la relazione dell'onorevole Francesco Sanna e che sulla medesima proposta di legge costituzionale erano stati richiesti i prescritti pareri, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto del 1972, n. 670), così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

Ricorda che sono già pervenuti i pareri espressi sul provvedimento, in data 5 aprile 2016, dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Comunica che, in data 1 agosto 2016, la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la delibera con la quale il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, in data 18 luglio 2016, ha espresso il proprio parere sulla proposta di legge costituzionale C. 56.

La Commissione può, quindi, proseguire l'esame della proposta di legge costituzionale C. 56.

Francesco SANNA (PD), relatore, in merito ai pareri espressi dai Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige sulla proposta di legge costituzionale, sottolinea la rilevanza dell'osservazione critica avanzata con riferimento all'articolo 7 della proposta di legge che dispone la presenza automatica di un rappresentante della minoranza linguistica ladina nella cosiddetta Commissione dei

dodici, la Commissione per l'attuazione di norme dello Statuto. È un'osservazione che afferma fin d'ora di condividere, ritenendo che non debba essere modificata la composizione di quella Commissione e che possano essere trovate alternative per garantire i diritti della minoranza di lingua ladina, quale ad esempio un criterio di rotazione.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min. Lin.), in merito a quanto osservato dal relatore Sanna, ritiene possibile trovare, in sintonia con i Consigli delle province autonome e con il Consiglio regionale, una soluzione alternativa a quella prospettata dalla proposta di legge costituzionale di cui è primo firmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2014.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame in sede referente della proposta di legge all'ordine del giorno nella seduta del 3 giugno 2014 e che nell'ambito di tale esame è stata svolta un'indagine conoscitiva con le audizioni di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore, nonché di esperti della materia. Ricordo altresì che la Commissione, nella seduta del 14 ottobre 2014, ha concluso l'esame delle proposte emendative presentate e che sul testo risultante da tale esame sono stati acquisti, come annunciato da ultimo nella seduta del 22 ottobre 2014, i pareri favo-

revoli con osservazioni delle Commissioni III, XI e XIV.

Comunica che sono altresì pervenuti i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni II e VII, nonché il parere favorevole della Commissione XII e il parere favorevole con osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunica che in data 10 aprile 2015 è pervenuta alla Presidenza della Commissione una lettera del Presidente della V Commissione, con la quale si evidenziavano, ai fini del prosieguo dell'esame in sede referente, alcuni profili problematici del provvedimento dal punto di vista della copertura finanziaria, anche alla luce della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa alla V Commissione il 24 marzo 2015 nel corso dell'esame in sede consultiva.

Ricorda che nel periodo trascorso dall'ultima seduta della Commissione sulla proposta di legge C. 1658, sulla materia oggetto della proposta medesima sono intervenuti alcuni provvedimenti normativi, che hanno modificato il contesto normativo. Si tratta, in particolare, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, « Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» e del comma 181 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Alla luce di quanto esposto, chiede alla relatrice, deputata Pollastrini, quali indicazioni intenda sottoporre alla Commissione in ordine al prosieguo dell'esame della proposta di legge.

Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, deposita una nuova proposta di testo base della proposta di legge C.1658 (vedi allegato 5) sulle responsabilità delle istituzioni e i diritti-doveri dei minori stranieri non accompagnati.

Osserva che sarebbe più corretto parlare di un semplice aggiornamento, reso necessario da alcune novità del quadro legislativo che, seppur in modo sintetico, sarà sua cura illustrare. La materia come è noto a molti deputati, non solo della I commissione - è cara a tante e tanti parlamentari. Si riferisce alla proposta di legge « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati », a prima firma Sandra Zampa e a cui hanno aderito altre personalità appartenenti a gruppi diversi. Desidera ricordarli: Amoddio. Carfagna. Antimo Cesaro, Costantino, Dellai, Beni, Capone, D'Agostino, Dall'Osso, De Rosa, For-Fratoianni, Galgano, misano, Gozzi, Giuseppe Guerini, Iori, Kronbichler, Mantero, Marazziti, Migliore, Nicchi, Oliaro, Piccione, Pilozzi, Quaranta, Rampi, Sbrollini, Scuvera, Sottanelli, Vezzali. Si tratta di un traguardo dunque condiviso in forma trasversale e atteso come dimostrano mozioni e interrogazioni depositate nei mesi recenti.

E come confermano gli appelli di associazioni importanti. Pensa innanzitutto a Save the Children, Amnesty International, Caritas Italiana, Centro Astalli, il Consiglio italiano per i rifugiati, Comunità Sant'Egidio, Aibi, Emergency, Terres des hommes, Intersos, il Coordinamento nazionale comunità minori, Cnca, Comitato italiano per l'Unicef, Oxfam Italia. Ricorda che pochi giorni fa il tema è stato rilanciato in occasione del VI rapporto elaborato dall'Associazione dei Comuni italiani e Cittalia. In quella sede il prefetto Mario Morcone, che è alla guida del Dipartimento Libertà civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno si è espresso in questi termini: «È indispensabile un piano strutturato come immaginato dalla proposta Zampa. Serve dunque una legge che non deleghi all'occasionalità, ai cordoni della borsa dei governi, alle inclinazioni del ministro o del Presidente delle singole Regioni, una scelta nazionale, strategica di civiltà e sicurezza. Con questo intende dire che non si può rovesciare l'onere della risposta su scelte discrezionali o possibilità di sindaci e amministratori e che quella risposta non

può dipendere unicamente dalla generosità di singoli, dalla cittadinanza o dal solidarismo organizzato di movimenti e associazioni. Osserva che è vero che, con il decreto-legge enti locali n. 113 del 2016, attualmente all'esame del Parlamento, è stato inserito un nuovo articolo 1-ter che modifica l'articolo 19 del decreto accoglienza al fine di prevedere che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza, il Prefetto disponga l'attivazione di strutture ricettive « temporanee » esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura, in cui sono assicurati i servizi garantiti per le strutture di prima accoglienza. Si copre così l'emergenza, ma senza farsi carico di un vero piano integrato, indispensabile come ribadito dal prefetto Morcone. La disposizione del decreto non risolve cioè l'urgenza e la necessità di un disegno compiuto di coordinamento, di visione programmatica, che individui con precisione le responsabilità tra istituzioni e soggetti preposti, la qualità delle strutture e che permetta una verifica dei risultati e la trasparenza, al fine di evitare altri episodi odiosi come quelli scoperchiati nei mesi scorsi a Roma e altrove.

D'altra parte questa era e rimane l'ambizione della proposta di legge Zampa, non a caso sostenuta, come appena ricordato, da partiti e gruppi diversi. Una legge – desidera rammentarlo – che si muove in coerenza con i principi della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991 e della Carta Europea dei diritti della persona.

Prima di esporre le ragioni dell'aggiornamento del testo iniziale, aggiungendo pochi cenni al percorso fino a qui, chiedendo scusa alla Commissione desidera sottolineare un inciso di carattere più personale. Osserva che svolge la sua funzione di relatrice con spirito aperto, di servizio, e con la determinazione a cercare l'esito più unitario e a riconoscere protagonismo e ruolo di ogni deputato e gruppo parlamentare. Con la stessa sensibilità crede saranno valutati suggerimenti e proposte contenuti nella nota inviata nella giornata di ieri a questa commissione da importanti associazioni. Aggiunge di aver sinora trovato in primo luogo tra le colleghe dei vari gruppi intelligenza e cuore. E anche questo - lo dice naturalmente da donna - forse non è un caso. Sottolinea che si era giunti al 90 per cento del percorso, e ora la Commissione è all'ultimo miglio, che però come in ogni viaggio, è quello decisivo. Si dichiara fiduciosa, perché sul valore della persona e della dignità umana si è incardinata la nostra Costituzione. E come tutti i membri della Commissione sa che quel patrimonio di riscatto e civiltà non è prerogativa di una parte (per quanto ciascuno di noi sia orgoglioso della propria, nel suo caso il Partito Democratico e la sinistra). Ma quel patrimonio appartiene a tutti. E questo è tanto più vero se si alza lo sguardo a un mondo segnato da eventi tragici contro i quali è necessario reagire. Un mondo che appare sconosciuto, traversato com'è da inquietudini profonde e domande di senso. Se è così, affermare, anche con questa proposta, che il Parlamento sa vedere, capire e agire per la prevenzione e la legalità, assicurando al contempo la dignità di ogni essere umano è cosa utile e buona. Farlo offrendo protezione a ragazzi, bambini, che giungono in Italia disperati, senza genitori, in fuga da guerre, fame, violenze, è quasi un imperativo morale. Fosse solo per il seme di speranza conservato negli occhi di quelle giovani vite, per come i loro volti ci vengono restituiti all'atto delle azioni di salvataggio della Guardia Costiera o di associazioni umanitarie. È vero, un esodo di questa natura non può e non potrà essere rovesciato sulle spalle di una sola nazione. E quindi è indispensabile un coordinamento adeguato di quell'Europa impigrita e sorda che conosciamo. Ma anche per avvicinare quell'obiettivo, percorrere il nostro pezzo di strada, è oggi un passo in più.

Passa alla sintesi dell'iter del provvedimento. Osserva che alle spalle la Commissione ha un percorso che, fuori da questi palazzi, può apparire persino misterioso e va restituito un poco di ordine. Questa Commissione, a ottobre del 2014, Presidente il deputato Sisto, dopo un ventaglio di audizioni significative aveva esaurito l'esame degli emendamenti con un consenso larghissimo tra i gruppi di maggioranza e opposizione. Ha ben presente i contributi delle colleghe Dadone, Binetti, Costantino, Centemero, Santerini, Carfagna, dei colleghi Marazziti, Cesaro, del presidente del suo gruppo in I Commissione, Fiano, e dei colleghi Naccarato, Piccione, e della stessa Zampa. Sottolinea che chi ha seguito il percorso rammenterà quanto il testo iniziale si sia arricchito e migliorato. In questo clima di collaborazione e col parere positivo del Governo, la proposta era stata inviata in sede consultiva alle commissioni competenti. Si registrò il parere favorevole delle commissioni: II (Giustizia), III (Affari esteri), VII (Cultura), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'UE) e anche della Commissione Lavoro e di quella per le questioni regionali seppur corredato di alcune osservazioni. Tuttavia, come si dice, in cauda venenum. La Commissione Bilancio non espresse la sua valutazione ritenendo opportuno che la nostra Commissione svolgesse un supplemento di istruttoria su alcuni profili finanziari. E ciò a seguito della documentazione depositata successivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella seduta del 24 marzo 2015, dove si era registrata un parere negativo sulla relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ma - e siamo al punto - in quel lasso di tempo il Parlamento col decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recepiva le direttive 2013/32 dell'Unione Europea (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale) e del 2013/33 (relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). E anche grazie al parere approvato dalla nostra commissione - relatore il collega Giorgis - all'articolo 19 di quel decreto sono state inserite alcune misure per i minori non accompagnati, ispirate dalla direttiva europea, ma pure da una parte del dibattito svolto in questa sede sulla proposta di legge Zampa. In particolare il decreto in vigore distingue tra prima e seconda accoglienza. Recepisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può - in nessun caso - essere trattenuto presso i centri di identificazione e espulsione (i cosiddetti CIE) e i centri governativi di prima accoglienza (gli attuali CARA). In altre parole l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative ad hoc di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata. Strutture istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, e gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali. Sarà un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il MEF, a stabilire le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età. Nelle strutture di prima accoglienza, secondo il decreto, i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'accertamento dell'età, nonché a ricevere le informazioni sui loro diritti/doveri, compreso quello di chiedere protezione internazionale. Sempre il decreto scrive che i minori restano in tali strutture, con garanzia di colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva accompagnato dal mediatore culturale, non oltre i sessanta giorni. Per la prosecuzione dell'accoglienza, il decreto conferma quanto stabilito dalle normative previgenti, distinguendo in relazione alla domanda di protezione internazionale. Infatti, in base al comma 2 dell'articolo 19 del decreto n. 142 del 2015 « I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 » (quindi, nell'ambito del Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, denominato SPRAR). Resta « fermo, per i minori non accompagnati non richiedenti

protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416) prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati ». Tuttavia - ecco un tema rilevante – va specificato, nei limiti dei posti e delle risorse disponibili. Possibilità quest'ultima, come si è detto, introdotta con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 183, della legge n. 190 del 2014) e confermata dal decreto accoglienza (articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015). A tale fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono programmi specifici di accoglienza riservati ai minori stranieri non accompagnati. In caso di indisponibilità in queste strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal Comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 142 del 2015 presso il Ministero dell'interno, che ha il compito di programmare gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati. Inoltre, ma si dovrebbe dire innanzitutto, il decreto legislativo n. 142 del 2015 interviene sul tema importante dell'accoglienza al minore superando, per molti aspetti, la distinzione tra minori richiedenti e non richiedenti protezione internazionale.

Desidera aggiungere che leggendo e rileggendo riferimenti legislativi, decreti, pareri, come ovvio essenziali, si può rischiare di smarrire il filo profondo della trama. E, come già detto, quel filo profondo sono esseri umani, ragazzi, bambini che si aggrappano a una speranza. Allora è utile indossare le lenti della vita perché alla fine i giudizi dipendono sempre da quale punto si sceglie per guardare il mondo. La Caritas, in collaborazione col Consiglio nazionale delle ricerche, di recente ha pubblicato i numeri di questo esodo così speciale. Ma si possono citare anche i numeri elaborati dal Ministero del Lavoro nel 2015 con 11.921 minori stranieri non accompagnati, in crescita rispetto al 2014 di 1.385 unità. Tra gennaio e giugno 2016 sono arrivati in Italia via mare 70.222 persone, di cui 11.608 minori e di questi il 90 per cento sono minori stranieri non accompagnati. La maggior parte ha tra i 15 e i 17 anni, ma molti sono anche più piccoli. In aumento le ragazze nigeriane e sempre più giovani. Nel 2015, le nuove domande di protezione internazionale sono state 3.959. Una percentuale in aumento del 54 per cento se si considera l'ultimo biennio. Passa quindi ad esaminare il dato che dovrebbe produrre un sobbalzo: i minori non accompagnati che risultano irreperibili ammontano a 6.131. Sono principalmente eritrei, somali, egiziani e afghani. Lo stesso Ministero dell'interno, nel Rapporto dell'ottobre 2015, ha evidenziato come i dati relativi ai minori sono raccolti da una pluralità di attori, secondo differenti scopi e metodologie: secondo i dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza, i minori stranieri non accompagnati, sbarcati nel 2014, sono stati pari a 13.026, il 50 per cento di tutti i minori sbarcati (26.122). Nella prima metà del 2015, fino al 10 ottobre, sono stati pari a 10.322, il 73 per cento del totale dei minori soccorsi (pari a 14.109); gli accolti nelle strutture del Ministero dell'Interno sono stati 1.688 (al 20 settembre 2015) nei 15 centri attivati in 9 regioni finanziati con fondi F.A.M.I. (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) per la prima accoglienza e 1.318 accolti nel sistema SPRAR dedicato ai minori (destinati ad aumentare); degli 8.944 presenti nelle strutture al 31 agosto 2015, il 95 per cento sono maschi e l'81 per cento sono appartenenti alla fascia di età 16-17 anni. Capire quale sorte accompagni queste ragazze e ragazzi è fondamentale anche per avere contezza della

natura di un fenomeno dietro al quale si nascondono spesso trattamenti disumani e condizioni di sfruttamento. Ci sono storie - biografie - che questo dramma traducono nella quotidianità come a Roma, Stazione Termini, dove immigrati minorenni abitano il sottosuolo e si vendono per non morire di fame. Prostituzione, sfruttamento, racket. Un settimanale tre mesi fa descriveva una sorta di girone dantesco che riguarda la capitale. A Milano sono oltre mille i ragazzi senza genitori: solidarietà e amministrazione comunale alla lunga possono non supplire a vuoti legislativi. Pensa a quel racconto recente: « Baby prostituta salvata dai vigili a Monza: l'esame antropometrico rivela che ha meno di 15 anni ». Oppure Ezzat che ha narrato di sé e di altri bambini rapiti dopo gli sbarchi; « Dopo il naufragio ci hanno messo in una scuola, potevamo uscire in paese e lì uomini armati si sono avvicinati... ci hanno costretti su un treno e poi su un furgone fino a quel casolare. Per giorni senza cibo e con poca acqua... » In quella irreperibilità, dunque, si nascondono nuovi inferni: « scappavo dall'Egitto e ho trovato un altro Egitto ». Chiamiamoli « Piccoli schiavi invisibili » come nella denuncia di Save the Children o « Le catene deboli » formula coniata dalla Comunità Giovanni XXIII. Ma sono tante anche le storie commoventi, di riscatto e a lieto fine: storie di inserimento, di integrazione, di apprendimento scolastico, lavorativo e storie di salvezza e di riuscita. E allora dichiara, lei donna del nord, la sua ammirazione per sindaci, cittadini, volontari della Sicilia, della Calabria, quindi del sud. Arrivati con la loro umanità dove spesso lo Stato li ha lasciati soli. A loro, e ai militari, alle forze dell'ordine, della Marina, è dovuta la riconoscenza di tutti. Così come ringrazia quei media e giornali che hanno tenuto i riflettori accesi su una infanzia e un'adolescenza che raccontano la faccia oscura della globalizzazione.

Sottopone alla Commissione nel dettaglio il nuovo testo aggiornato e, come spera i colleghi potranno constatare, ha cercato di attenersi alle correzioni minime dovute.

Gli articoli 1 e 2 – recanti, rispettivamente, la definizione di minore straniero non accompagnato e l'ambito di applicazione della legge - rimangono immodificati rispetto al testo come approvato dalla Commissione nel mese di ottobre 2014. Viene aggiunto soltanto il richiamo al beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il dubbio sull'età. L'articolo 3, che reca modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di divieto di respingimento, resta come approvato dalla Commissione, poiché i principi del divieto di respingimento e di espulsione dei minori non sono oggetto di disposizioni del decreto accoglienza. L'articolo 4 riguarda le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati: rispetto al testo dell'ottobre 2014 sono stati eliminati i commi 1, 2 e 5 in quanto sostanzialmente ricompresi nelle disposizioni del decreto n. 142 del 2015. Rispetto ai commi 3 e 4, sono stati mantenuti, in quanto non ricompresi nel citato decreto legislativo: il principio di separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti; il fatto che le operazioni di identificazione devono concludersi entro 10 giorni, mentre attualmente non è stabilito alcun termine; la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza. Tali principi sono stati riscritti sotto forma di novella alle disposizioni del decreto accoglienza (n. 142 del 2015). L'articolo 5 del testo definito nell'ottobre 2014, riguardante l'obbligo di segnalazione, non è stato riprodotto in quanto sostanzialmente ricompreso nelle disposizioni dell'articolo 19 del decreto accoglienza (n. 142 del 2015). L'articolo 6 (articolo 5 nel nuovo testo), riguardante l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, è stato mantenuto e riscritto sotto forma di novella alle disposizioni del decreto di accoglienza (n. 142 del 2015). Tale decreto, infatti, non disciplina le operazioni di identificazione dei minori. È stata inoltre inserita una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 (articolo 6 nel nuovo testo) relativo alle

indagini familiari, è stato riformulato sopprimendo i commi 1 (tranne per il concerto con altri dicasteri ai fini delle convenzioni) e 5, in quanto sostanzialmente ricompresi nelle disposizioni del decreto accoglienza. I commi 2, 3 e 4 sono stati mantenuti e riscritti sotto forma di novella alle disposizioni del medesimo decreto. Gli articoli 7 e 8, in materia di affidamento familiare e rimpatrio assistito e volontario, sono riprodotti nel medesimo testo definito dalla Commissione nell'ottobre 2014 (articoli 6 e 7), con la sola introduzione della clausola di invarianza finanziaria al nuovo articolo 8. L'articolo 9, riguardante il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati e la cartella sociale, resta come approvato in precedenza dalla Commissione (ex articolo 8), coordinando i soli riferimenti normativi. Inoltre, al comma 5, è stata aggiunta la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 10, relativo ai permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione, resta come approvato dalla Commissione, con le sole correzioni rese necessarie dall'entrata in vigore dell'articolo 10 della legge n. 122 del 2016, ai sensi del quale il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà essere iscritto, come accadeva finora, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, ma disporrà di un titolo di soggiorno individuale. L'articolo 11, sull'elenco dei tutori volontari, resta come approvato dalla Commissione, con alcune modifiche volte a una maggiore chiarezza nella formulazione del testo. L'articolo 12, riguardante il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, è stato adeguato alle modifiche disposte dal decreto legislativo n. 142 del 2015. In particolare, i commi 1 e 2 restano invariati ma sono riformulati come novella alle disposizioni del decreto accoglienza. Il comma 3 è stato eliminato in quanto sostanzialmente confluito in disposizioni del decreto accoglienza. Il comma 4 resta invariato rispetto al testo approvato dalla Commissione. L'articolo 13, recante misure di accompagnamento

verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo, resta come approvato dalla Commissione nell'ottobre 2014. Gli articoli 15 e 16, sul diritto alla salute e all'istruzione, non sono modificati rispetto al testo approvato dalla Commissione e sono accorpati per omogeneità di materia nel nuovo articolo 14. Al comma 3 è introdotto un solo richiamo all'articolo 21 del decreto accoglienza per coordinamento. L'articolo 15, riguardante il diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti, viene modificato sopprimendo il comma 1, lettera a), in quanto sostanzialmente confluito nelle disposizioni del decreto accoglienza. Le disposizioni della lettera b) restano sostanzialmente nel testo approvato dalla Commissione e sono riformulate come novella al decreto accoglienza. L'articolo 16, sul diritto all'assistenza legale, resta come approvato dalla Commissione e viene introdotta la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 17, sui minori vittime di tratta, resta come approvato dalla Commissione con alcune correzioni a fini di coordinamento normativo. L'articolo 18, sui minori richiedenti protezione internazionale, è stato modificato sulla base del nuovo quadro definito dal decreto legislativo n. 142 del 2015: in particolare, al comma 1, è stata eliminata la lettera a) in quanto oggetto di analoga disposizione del decreto accoglienza. Le lettere b), c) e d) sono rimaste immodificate rispetto al testo approvato dalla Commissione. L'articolo 21 del testo definito dalla Commissione nell'ottobre 2014, sui minori coinvolti in attività illecite, non è stato riprodotto necessitando di maggiore istruttoria. L'articolo 19, sull'intervento in giudizio delle associazioni di tutela, resta nel testo approvato dalla Commissione (ex articolo 22). L'articolo 23 del testo definito dalla Commissione nell'ottobre 2014, sul Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, non è stato riprodotto in quanto è sostanzialmente confluito nelle disposizioni dell'articolo 16 del decreto accoglienza. L'articolo 20, in materia di cooperazione internazionale, resta nel testo approvato dalla Commissione (ex articolo 24). L'articolo 21

reca le disposizioni finanziarie con contenuto analogo agli articoli 25 e 26 del precedente testo. Il comma 3 introduce l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati tra le destinazioni di interesse sociale o di carattere umanitario alle quali è vincolato l'utilizzo della quota di spettanza statale del gettito dell'8 per mille dell'IRPEF. L'articolo 22, recante le disposizioni di adeguamento, resta come approvato dalla Commissione.

Infine, come la Commissione può immaginare, notevole è stata l'attenzione alla riformulazione di alcuni articoli sulla base dei rilievi della Commissione bilancio nella lettera trasmessa. Infatti, nell'ambito del profilo finanziario evidenziato dalla Commissione bilancio, va come ovvio tenuto presente il mutato quadro normativo rappresentato dal decreto illustrato diffusamente, e ciò senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di conseguenza, il primo rilievo della Commissione Bilancio, che ha riguardato la mancata individuazione, all'articolo 4 del precedente testo, dell'autorità responsabile e delle modalità di gestione delle strutture ai fini della prima accoglienza risulta nella sostanza superato alla luce della nuova formulazione del testo. E questo perché sono stati superati i commi 1, 2 e 5 in quanto ricompresi nelle disposizioni del decreto accoglienza. Il tutto mantenendo, rispetto ai commi 3 e 4, solo i principi della separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti; il termine di 10 giorni per la conclusione delle operazioni di identificazione mentre attualmente non è stabilito alcun termine: la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza. Relativamente a quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio rispetto all'incapienza del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a fronte di oneri complessivamente pari a 146.309.065 a decorrere dal 2015, che derivano dagli articoli 6, comma 7, 13 e 20 è importante evidenziare che a decorrere dal 1º gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato trasferito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e la relativa dotazione ha fatto registrare un progressivo aumento nel tempo. Infatti, la dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2012 è stata incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (articolo 1, commi 202 e 203, della legge n. 147 del 2013 – legge di stabilità 2014). Sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2016-2018, tale fondo ha uno stanziamento pari a 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e a 120 milioni di euro per il 2018. In base al disegno di legge di assestamento per il 2016, in questi giorni all'esame del Parlamento (C. 3974 Governo), lo stanziamento per il 2016 è stato rimodulato con un aumento di 707.680 euro. A sua volta, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (capitolo 2352), che attiene allo Sprar, è pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Rispetto all'onere finanziario richiamato nella lettera della Commissione Bilancio il nuovo assetto finanziario, come definito dagli ultimi documenti di bilancio, sembra dunque consentire la copertura del suddetto onere. Inoltre, rispetto alla formulazione degli articoli richiamata dalla Commissione Bilancio, nel nuovo testo figurano alcune semplificazioni, considerato che alcune norme sono già confluite nel citato decreto n. 142. In particolare, all'articolo 13 del precedente testo (articolo 12 del nuovo testo), relativo all'accoglienza dei minori, i commi 1 e 2 sono riformulati come novella alle disposizioni del decreto accoglienza mentre il comma 3 è stato eliminato. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 20 del precedente testo (articolo 18 del nuovo testo), anch'esso richiamato dalla Commissione bilancio ai fini della quantificazione e della copertura degli oneri, è stata eliminata la lettera a) del comma 1, relativa all'istituzione di sezioni specializzate, in quanto oggetto di disposizione sostanzialmente analoga del decreto accoglienza. Tale disposizione, non più presente, era

stata quantificata in 7 milioni 122.040 euro nella lettera della Commissione bilancio ma risulta superata nel nuovo testo; l'onere finanziario dell'articolo 13 (articolo 12 nel nuovo testo) – che attiene alla quasi totalità degli oneri derivanti dal provvedimento come evidenziato dalla stessa V Commissione – risulta quindi pari a 138 milioni 873.375 euro. Infine, come richiesto nella lettera della Commissione Bilancio sono state previste apposite clausole volte a prevedere l'invarianza finanziaria di alcune disposizioni. In particolare, all'articolo 16 sul diritto all'istruzione (14 del nuovo testo) è stato aggiunto un richiamo espresso all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, adottato ad invarianza di oneri; all'articolo 19 del precedente testo (articolo 17 del nuovo) è stata specificata l'invarianza degli oneri; l'articolo 23 del precedente testo non è stato riprodotto in quanto sostanzialmente confluito nelle disposizioni del decreto accoglienza.

Sottolinea, in una sede così competente, che quando si parla di minori stranieri non accompagnati, non si evoca una categoria sociologica, ma processi di abbrutimento e, contrapposti a quelli, bellissime vicende di speranza contro un mondo ostile e « guasto ». Continua a pensare che proprio il nostro Paese può insegnare quanto e meglio di altri - la pratica dell'accoglienza, della sicurezza e dell'integrazione attraverso istituzioni che rispondano al nome di scuola, cultura, legalità, dialogo, comunità. E assieme a questo anche norme severe, ma sempre ispirate ai diritti umani fondamentali. Aggiunge che questo non viene fatto solo per il bene di quei ragazzi o per piacere a Dio, ma per rendere tramite la prevenzione e regole certe le nostre città più sicure. Nella disgregazione, nei racket, negli sfruttamenti, si insinuano più facilmente paure, ricatti, devianze, tratte umane e schiavitù sessuali. E allora anche così - certo, non solo così - si leva un poco d'acqua al terrorismo, peraltro foraggiato da ideologie e quattrini di qualche paese verso cui siamo stati indifferenti proprio sul terreno dei diritti umani. Come ci ricorda il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, con quell'inciso « di fatto », voluto dalla più giovane delle costituenti, e monito a non scindere il valore dell'eguaglianza formale dalla frontiera di una uguaglianza sostanziale. Vuol dire che i principi vanno applicati e verificati nella fattività e nella quotidianità. Domenica 30 luglio è stata la giornata mondiale contro la tratta. I dati Onu sono scioccanti. Si presume una stima di un milione e duecentomila esseri umani, in maggioranza donne e bambini. È consapevole che una legge non è tutto, ma sa anche che le norme aiutano, tracciano il sentiero. Crede innanzitutto le donne, le colleghe deputate, lo possano capire perché anche il loro cammino è stato lungo e a suo modo è un cammino infinito. Anche per questo sa di poter contare sulla loro capacità e passione e che - davvero assieme - si può fare un passo deciso nella direzione giusta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

Emendamenti C. 3976 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; 1) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; *m*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

C. 3917 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge C. 3917, di autorizzazione alla ratifica di undici accordi bilaterali in materia di trasporti aerei, marittimi e stradali si compone di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli undici accordi bilaterali. L'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri correlati all'attuazione di otto degli undici accordi; infatti i tre accordi sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Qatar, tra Italia e Algeria e tra Italia e Vietnam non recano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come esplicitato dall'articolo 4 (clausola di invarianza finanziaria), in base al quale le Amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dai tre accordi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto invece concerne i restanti otto accordi, ovvero gli accordi sui trasporti marittimi tra Italia e Algeria e tra Italia e Azerbaijan, nonché gli accordi sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci con il Kosovo, con la Moldova, con il Principato di Monaco, con il Montenegro, con la Serbia e con Andorra, i rispettivi oneri trovano copertura nel comma 1 dell'articolo 3. La relazione tecnica specifica anzitutto che i tre accordi sui servizi di trasporto aereo con il Qatar, con l'Algeria e con il Vietnam non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: infatti le procedure di consultazione in essi previste si svolgono di norma per corrispondenza, e i delegati italiani che partecipano alle riunioni dei comitati congiunti provengono in via esclusiva dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, che provvede a finanziarne le missioni. Con specifico riguardo all'Accordo sui servizi aerei italoalgerino, si precisa che i casi di esenzione fiscale previsti nell'articolo 5 di detto Accordo riproducono esattamente quelli del precedente Accordo del 1965. Per ciò che concerne i due Accordi nel campo dei trasporti marittimi tra Italia e Algeria e tra Italia e Azerbaijan, la relazione tecnica precisa che l'entrata in vigore dei due Accordi non comporterà alcun onere nella forma di minor gettito fiscale - per la finanza pubblica, in quanto i due Paesi risultano già inseriti nell'elenco degli Stati alle cui navi battenti bandiera nazionale è riconosciuto il trattamento equiparato alle navi italiane in ordine al pagamento della tassa di ancoraggio. Gli unici oneri sono correlati ai Comitati misti che i due Accordi istituiscono per realizzare un livello di consultazione e di dialogo reciproco tra le Parti, Comitati nei quali siederanno rappresentanti delle Amministrazioni interessate ed esperti opportunamente designati. Analogamente, in riferimento ai sei accordi nel campo dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci con il Kosovo, con la Moldova, con il Principato di Monaco, con il Montenegro, con la Serbia e con Andorra, viene specificato che gli unici oneri riguardano le riunioni annuali dei Comitati misti istituiti dai vari Accordi per sovrintendere all'attuazione dei medesimi. L'articolo 3, comma 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, riferendone al Ministro dell'economia e delle finanze: questi, in caso di scostamenti effettivi o prevedibili, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede alla

copertura finanziaria del maggior onere. L'articolo 3, comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Passa ad illustrare il contenuto degli Accordi oggetto del disegno di legge. Con riguardo agli accordi sui servizi aerei stipulati fra il Governo della Repubblica italiana con il Governo dello Stato del Qatar, il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013 e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, ricorda che da tempo l'Italia ha stipulato accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo: tuttavia, come riportato dalla relazione introduttiva al disegno di legge in esame, il regolamento CE n. 847 del 29 aprile 2004 ha apportato sostanziali innovazioni e una omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore - proprio per questo, dei tre accordi sui servizi di trasporto aereo oggetto del disegno di legge in esame, quello con il Qatar, che era stato stipulato nel 2002, è accompagnato da un accordo emendativo che tiene conto delle innovazioni nella normativa europea. Ciò premesso, gli accordi bilaterali sui servizi di trasporto aereo, alla luce della vigente normativa europea, definiscono in primo luogo le modalità di esercitare i diritti e le facoltà delle Parti di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi. Vi sono poi disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti concernenti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Correlate disposizioni riguardano gli equipaggi degli aeromobili, i passeggeri e gli spedizionieri. Negli accordi bilaterali, poi, le Parti si riconoscono con reciprocità la certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché le licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse. Vi sono inoltre disposizioni sulle esenzioni doganali che riguardano gli aeromobili utilizzati nell'ambito dei trasporti previsti da ciascun accordo bilaterale, nonché per quanto concerne carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio. Anche i requisiti che ciascun vettore deve soddisfare per ottenere l'abilitazione a operare sulle rotte concordate in ciascun accordo bilaterale sono oggetto degli accordi medesimi, con particolare riferimento a quanto imposto dalle clausole standard dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori. Negli accordi sono poi previsti casi nei quali le Parti contraenti hanno il diritto di rifiutare, revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione di esercizio, anche eventualmente in riferimento a un singolo vettore aereo designato dall'altra Parte. Particolarmente rilevanti sono poi le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti - ad esempio atti terroristici, dirottamenti, eccetera. Per quanto riguarda i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo, questi sono oggetto di appositi articoli, nei quali viene anche sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente. È altresì previsto che ciascuna Parte contraente designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo. Gli operatori interessati, peraltro, potranno effettivamente espletare le proprie attività subordinatamente ad un'autorizzazione emessa nel più breve tempo possibile da ciascuna delle Parti contraenti. I requisiti dei diversi vettori di trasporto aereo saranno altresì subordinati alle leggi e ai regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti, ma nel rispetto del principio di parità ed equità nelle condizioni concorrenziali. All'interno dei principi di concorrenza, comunque, i vettori designati dovranno rispettare alcuni requisiti standard per rispondere alle esigenze del pubblico, come ad esempio un coefficiente ragionevole di utilizzo di ciascun aeromobile, nonché le esigenze di traffico tra i due territori. Le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni ad operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato. Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli accordi medesimi.

Altri due accordi contenuti nel disegno di legge in esame concernono il trasporto marittimo. Si tratta degli accordi stipulati tra il Governo della Repubblica italiana con il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare e con il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo. Gli accordi bilaterali sui servizi di trasporto marittimo definiscono in primo luogo la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti. Particolarmente importanti sono le definizioni di « nave di una Parte contraente » e di « nave utilizzata dalle compagnie marittime di una Parte contraente » - alle quali si applica ciascun accordo sul trasporto marittimo, a differenza di tutta una serie di unità navali che ne sono espressamente escluse. Parte integrante di questo tipo di accordi è l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione di ciascun accordo. Un'altra componente tipica degli accordi sui trasporti marittimi è la riaffermazione del principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi. Conseguentemente ciascuna delle Parti riserva alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, su base di completa reciprocità. A tale scopo si dispone per il riconoscimento della nazionalità delle navi dell'altra Parte contraente in base ai documenti di bordo rilasciati dalle competenti Autorità marittime, e, analogamente, per il riconoscimento dei documenti d'identità dei marittimi. Parte integrante della facilitazione ai trasporti marittimi tra i due paesi contraenti è l'impegno reciproco a ridurre al massimo la durata della permanenza dei container nelle infrastrutture portuali, agevolando allo scopo le formalità doganali e quelle collegate ai profili della salute pubblica. È prevista una serie di facilitazioni in materia di ingresso, soggiorno e transito nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti da parte di marittimi imbarcati su unità navali dell'altra Parte, con diverse procedure a seconda che si tratti di cittadini di quella Parte contraente o di cittadini di paesi terzi. Per quanto invece concerne il delicato profilo dell'eventuale di reati a bordo delle navi, se questa eventualità dovesse darsi in un'imbarcazione di una Parte contraente mentre si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, si rimanda all'applicazione dell'articolo 27 della Convenzione sul diritto internazionale del mare di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge 689 del 1994). L'equiparazione alle navi nazionali vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente: è infatti previsto che sia per i soccorsi all'equipaggio e ad eventuali passeggeri che per il salvataggio delle merci imbarcate venga prestata la stessa assistenza assicurata in condizioni similari alle proprie navi di bandiera. Contestualmente, le Autorità dello Stato nel cui territorio è avvenuto il sinistro notificano prontamente al più vicino rappresentante consolare dell'altra Parte quanto accaduto. Per quanto concerne il tema della formazione nel settore marittimo, le Parti cercheranno di coordinare le proprie attività in materia mediante scambi di informazioni e di esperienze, e si adopereranno inoltre per il riconoscimento su base di reciprocità di titoli e diplomi di navigazione marittima rilasciati in ciascuno dei due Paesi. Specifiche disposizioni regolano la materia delle attività di rappresentanza marittima nel territorio delle due Parti contraenti. Fatto salvo l'adempimento dei previsti obblighi fiscali, ciascuna delle Parti concede alle società di navigazione dell'altra Parte il diritto di utilizzare i redditi realizzati nel proprio territorio e di trasferirli liberamente nel territorio di origine: tale facoltà si estende alle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento per danni subiti durante le operazioni portuali. In questo tipo di accordi sono normalmente previste anche clausole di salvaguardia degli obblighi e dei diritti che le Parti contraenti hanno già assunto in forza di altri impegni internazionali, con particolare riguardo alle Convenzioni multilaterali. Viene istituito altresì un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle Amministrazioni competenti e da esperti opportunamente designati: all'interno di tale Comitato avverranno le consultazioni tra le due Parti contraenti per garantire la migliore applicazione di ciascun accordo. In caso di controversie sull'interpretazione o l'applicazione di un accordo si esperirà una procedura amichevole, e nel caso questa non fosse sufficiente al superamento della controversia si farà ricorso alle vie diplomatiche per una composizione della stessa. La via diplomatica sarà anche scelta da una delle due Parti contraenti per proporre all'altra Parte eventuali modifiche all'accordo, che verranno adottate d'intesa.

Sono infine oggetto del disegno di legge in esame gli accordi stipulati dal Governo della Repubblica italiana con il Governo della Repubblica del Kosovo, con il Governo della Repubblica di Moldova, con il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, con il Governo del Montenegro, con il Governo della Repubblica di Serbia e con il Governo del Principato di Andorra concernenti la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. Questo tipo di accordi bilaterali sui servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci mirano ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire in particolare alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi. Anzitutto, si stabilisce che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte. Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale. I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva, e sono organizzati in collaborazione tra le competenti Autorità delle Parti contraenti secondo le decisioni della Commissione mista istituita quale sede di consultazione e collaborazione: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. Tali permessi sono necessari anche per il semplice transito nel territorio dell'altra Parte contraente con destinazione verso un paese terzo, transito che non prevede tuttavia salita o discesa di passeggeri nel corso di esso. I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica, sulla base della domanda indirizzata all'Autorità competente del proprio Stato. Sono però esenti da tali autorizzazioni alcuni trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno, e il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione. Per quanto concerne i trasporti di merci, sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto ad effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno, con l'utilizzo di un veicolo o di un complesso di veicoli. Esiste tuttavia una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito. Resta in ogni caso vietato il servizio merci con inizio e destinazione nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché, di norma, il trasporto di merci tra il territorio dell'altra Parte contraente e un paese terzo (o viceversa). Completano questa tipologia di accordi disposizioni generali e finali, le più importanti delle quali sono: la determinazione, da parte dei rispettivi Organi nazionali, dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, conformemente alla legislazione in vigore nel proprio paese; l'esenzione, su base di reciprocità, dal pagamento dei diritti doganali connessi all'ingresso di veicoli nel quadro di ciascun Accordo, così come alla temporanea importazione di viveri ed effetti personali degli equipaggi, nonché di combustibili e pezzi di ricambio; l'impegno reciproco delle Parti a consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate da ciascun Accordo, in valute convertibili e senza ingiustificati ritardi; la previsione di negoziati e consultazioni bilaterali quali mezzi per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione di ciascun Accordo, come anche l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione dello stesso; l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecuzione di ciascun Accordo, composta da rappresentanti delle rispettive Autorità competenti, e che si riunirà, a richiesta di una delle Parti, alternativamente nei due Paesi. La Commissione, tra l'altro, fissa annualmente i contingenti di autorizzazioni; la previsione della durata di ciascun Accordo, nonché della possibi-

lità di denuncia dello stesso, e dell'emendabilità di esso per via diplomatica su base consensuale.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*. Nuovo testo C. 3139 ed abb., approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato e modificata in sede referente dalle Commissioni riunite II e XII, è composta da otto articoli. Il testo prevede un complesso di misure volte alla tutela dei minori dai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con particolare riferimento ad azioni di carattere preventivo e formativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni.

L'articolo 1 delinea le finalità dell'intervento e fornisce le definizioni di bullismo e *cyberbullismo*. Il bullismo è definito come l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime percepite come vulnerabili allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni e violenze

fisiche e psicologiche, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo è, invece, definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione on line di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione. Il medesimo articolo 1, al comma 3, definisce, inoltre, quale gestore del sito Internet ai fini del provvedimento il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, che sulla rete Internet cura la gestione di un sito. Appaiono sostanzialmente esclusi dalla suddetta definizione, e di conseguenza dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet), nonché i cache provider, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca. Rientrano invece nella definizione tutti i fornitori di contenuti su Internet. La definizione accolta sembra quindi escludere una responsabilità delle tipologie di provider sopra richiamate per i contenuti memorizzati, in coerenza con il principio di non responsabilità affermato dagli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 70 del 2003.

L'articolo 2 prevede – in caso di atti di *cyberbullismo* – la possibilità per ciascuno, anche minore ultraquattordicenne, nonché per il genitore del minore, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet (del social media, del servizio di mes-

saggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) nonché al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali. Davanti al citato Garante per la protezione dei dati personali è possibile ottenere una tutela rafforzata quando il responsabile non abbia provveduto entro 24 ore dalla richiesta all'adozione dei provvedimenti indicati; in tal caso, il Garante vi provvede direttamente. Specifici obblighi sono posti in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull'home page degli stessi siti.

L'articolo 3 dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, senza oneri per la finanza pubblica. Al tavolo, presso la Presidenza del Consiglio, partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni che sono già coinvolte nel programma Safer Internet Italia. Allo stesso tavolo - coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - prende inoltre parte, sia una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, sia una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico è chiamato, in particolare: a redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia; a realizzare un sistema di raccolta dati per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione. Il piano d'azione è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di social networking, sia agli altri operatori delle rete Internet), che deve prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete. Con il piano di azione integrato devono essere inoltre stabilite le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo che sono rivolte ai cittadini, coinvolgendo in particolare i servizi socio-educativi presenti sul territorio. Alla Presidenza del Consiglio è affidato il compito di attivare sui principali media campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Obblighi di relazione annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono, infine previsti in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si osserva in proposito che appare opportuno specificare se anche il codice di autoregolamentazione, previsto dall'articolo 3, deve essere adottato - come il piano di azione integrato - entro il termine di 60 giorni. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire maggiormente – al fine di evitare incertezze in sede applicativa - se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2 possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

L'articolo 4 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Le linee di orientamento devono includere, tra gli obiettivi, la formazione del personale sco-

lastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di governance efficace, diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il medesimo articolo 4 prevede, poi, l'istituzione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al cyberbullismo ed educazione alla legalità. Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione per l'educazione all'uso consapevole delle rete Internet e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo. Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché iniziative rieducative anche attraverso attività riparatorie - dei minori autori degli stessi atti sono adottati dai servizi sociali territoriali.

L'articolo 4-bis affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l'adozione delle misure necessarie, ossia misure di sostegno e disciplinari. Viene previsto l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a bullismo, cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

L'articolo 5 prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di Internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 220.000 euro all'anno nel triennio 2016-2018 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet,

istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

L'articolo 6 riguarda l'ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello stalking (articolo 612-bis del codice penale) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore o altro esercente la potestà genitoriale.

L'articolo 6-bis introduce nel citato articolo 612-bis del codice penale una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (stalking). Attualmente lo stalking commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni); la modifica introdotta comporta per lo stalking informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni; analoga pena è prevista se il reato è commesso con specifiche, insidiose modalità: con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia. Il comma 2 del medesimo articolo 6-bis novella l'articolo 240 del codice penale, prevedendo la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato di atti persecutori.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo e possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione, le cui norme generali sono riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n). Altre disposizioni riguardano l'ordinamento civile e penale, anch'esso di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).

#### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

#### La I Commissione.

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale (Atto Governo n. 307);

valutato che la digitalizzazione della Pubblica amministrazione riveste un'importanza cruciale e strategica al fine del rilancio della competitività del nostro Paese, e che trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, il Parlamento ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina del predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese;

osservato che già nel cd. Rapporto Giannini del 1979 sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato veniva sottolineato il fondamentale rapporto tra innovazione tecnologica e azione amministrativa per garantire un efficace servizio pubblico alla collettività, aprendo ad una riflessione sul fatto che non può esistere alcuna autentica riforma della Pubblica Amministrazione che non sia accompagnata da un capillare processo di digitalizzazione della stessa, e trascorsi quasi quarant'anni dall'elaborazione di quel rapporto tale circostanza non può che essersi profondamente rafforzata;

rilevato che, come osservato anche dal Governo nella relazione illustrativa, con la « Carta della Cittadinanza digitale » si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare la cd. *Italia login*, ossia la piattaforma di accesso che permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici, realizzando così quella volontà di porre il cittadino al centro dell'azione amministrativa, e spostando l'attenzione dal processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione ai diritti digitali riconosciuti a cittadini e imprese;

## premesso che:

il decreto legislativo in esame costituisce attuazione dell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, recante la significativa rubrica « Carta della cittadinanza digitale », che intende fortificare e rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

nello specifico, si intende garantire a cittadini e imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale e assicurare la semplificazione nell'accesso ai servizi:

alla luce di tali obiettivi, trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, la riforma riconosce la centralità delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni quale strumento per un processo di reingegnerizzazione e innovazione dell'amministrazione pubblica italiana;

al fine di superare le criticità attuali, l'ottica si sposta dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche alla cittadinanza digitale e ai diritti di cittadini e imprese;

di conseguenza, il decreto legislativo, oggetto di esame, intende modificare e integrare in modo profondo il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005, di seguito anche Codice o CAD) e coordinare le disposizioni in materia contenute in altri provvedimenti, al fine di assicurare la puntuale attuazione e la piena cogenza del Codice;

proprio al fine di realizzare questi obiettivi e garantire effettività alla cittadinanza digitale, la legge delega incide in modo profondo sulle diverse dimensioni che caratterizzano l'agere pubblico afferenti alle competenze, alla governance, all'organizzazione e ai procedimenti delle amministrazioni pubbliche, dimensioni che emergono dai principi e criteri direttivi dell'articolo 1 della citata legge delega n. 124 del 2015;

sotto il profilo delle competenze e della cultura digitale, è indispensabile prevedere strategie di alfabetizzazione digitale, sviluppare le competenze digitali, anche all'interno delle amministrazioni pubbliche, e garantire la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche;

per quanto attiene all'aspetto della governance è necessario assicurare maggiore omogeneità ed effettività nell'applicazione delle disposizioni del Codice e, pertanto, è indispensabile un forte coordinamento nazionale, che si avvalga di un solido coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e della partecipazione strutturata della società civile nella definizione delle strategie in materia;

al profilo di *governance* si accompagna l'esigenza di porre attenzione all'organizzazione interna delle amministrazioni pubbliche, definendo ruoli specifici, funzioni puntuali e responsabilità definite nei confronti della collettività, ridefinendo

le competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico e prevedendo all'interno dell'amministrazione un soggetto garante dei diritti digitali;

per quanto attiene all'aspetto procedimentale, la disciplina deve basarsi sulla digitalizzazione dei procedimenti e sulla piena realizzazione del principio « innanzitutto digitale » (digital first), ridefinendo e semplificando i procedimenti amministrativi in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, garantendo altresì l'indispensabile certezza del diritto;

per garantire effettività all'insieme di misure che si intendono realizzare è indispensabile definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale e, altresì, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

l'effettività della riforma passa anche dalla effettiva capacità della stessa di adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate a livello europeo, garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico e coordinare le discipline speciali con i principi del Codice al fine di garantire al Codice la piena esplicazione;

il decreto legislativo, in ossequio a quanto indicato nell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, introduce modifiche e integrazioni che realizzano una profonda evoluzione della disciplina, idonea a modificare la fisionomia delle amministrazioni pubbliche e i rapporti fra queste e la collettività, al fine di garantire la cittadinanza digitale;

la completa, efficace ed effettiva affermazione dei diritti di cittadinanza digitale nei confronti delle pubbliche amministrazioni si ottiene con la piena attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega e delle dimensioni, sopra indicate, sui cui essa si articola da parte del decreto legislativo oggetto di esame;

l'ampio coinvolgimento di esperti ed esponenti della società civile, sia attraverso le numerose audizioni, sia attraverso una significativa consultazione online e nelle diverse sedi politiche e istituzionali, ha permesso di ampliare i canali di ascolto e di rilevare molti degli aspetti oggetto delle successive condizioni e osservazioni;

di conseguenza, risulta necessario modificare e integrare alcuni aspetti del decreto legislativo, al fine di renderlo maggiormente aderente ai principi e ai criteri direttivi delineati in sede di delega, finalizzati alla effettiva riorganizzazione e alla profonda innovazione delle amministrazioni pubbliche e tesi a garantire effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di dare completa attuazione alla legge delega, reintrodurre, all'articolo 1 del decreto legislativo in esame che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, la definizione di documento informatico, armonizzandola con le disposizioni adottate a livello europeo, ad esempio prevedendo che il documento informatico è quel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca il « titolare del dato », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 36 del 2006; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca i « dati territoriali », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 32 del 2010, conseguentemente eliminando il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo in esame che definisce il dato territoriale;

- 2) al medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al fine di consentire la effettiva realizzazione di cooperazione applicativa tra amministrazioni, si aggiungano le seguenti definizioni: interoperabilità: i protocolli e servizi informatici idonei a favorire la circolazione e lo scambio, anche a livello di backend, di dati ed informazioni e la loro erogazione tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata, mediante l'utilizzo di interfacce applicative, all'interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, del CAD, si sostituiscano le parole «l'integrazione dei processi di servizio » con le seguenti « e la cooperazione applicativa;
- 3) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, eliminare l'inciso relativo all'inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al fine di rendere la disposizione coerente con il decreto legislativo n. 97 del 2016, e rispettando così il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge delega n. 124 del 2015 sulla necessità di coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti;
- 4) al fine di evitare incertezza del diritto e rendere la disposizione maggiormente coerente e conforme al codice civile, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge n. 124 del 2015, all'articolo 4, che modifica l'articolo 3-bis, chiarire che il concetto di domicilio digitale è relativo esclusivamente alle comunicazioni e notifiche e non produce altri effetti giuridici nell'ordinamento:
- 5) al fine di rispettare il principio di neutralità e imparzialità, nonché il ri-

spetto del principio di libertà di scelta tra gli strumenti di pagamento elettronico, all'articolo 5, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in ossequio ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), m) e q) della legge delega, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, conformemente a quanto previsto dal principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), siano obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico, ferma restando la possibilità di utilizzare altre modalità e piattaforme di accettazione di pagamento elettronico, nonché inserire una norma che preveda che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 siano tenuti a non discriminare l'accettazione dei pagamenti elettronici sulla base dello schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico:

6) al fine di garantire che i servizi siano realizzati avendo riguardo alle esigenze dell'utenza e pubblicando gli indicatori di utilizzo dei servizi, all'articolo 8 del decreto legislativo che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettere a) e h) della legge delega n. 124 del 2015, mantenere la previsione per cui la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvengono sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, anche prevedendo che tutti i servizi online delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, raccolgano e pubblichino le statistiche di utilizzo e consentano la rilevazione online della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio stesso;

- 7) al fine di garantire effettività alla cittadinanza digitale e ai diritti di persone fisiche e giuridiche, all'articolo 9, che modifica l'articolo 8 del CAD, prevedere il riferimento non solo allo Stato, ma a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ponendo particolare riguardo ai minori accanto alle categorie a rischio di esclusione, anche alla luce della Dichiarazione dei diritti in Internet, e stabilire, altresì, azioni specifiche e concrete, nonché la possibilità di avvalersi di un insieme di mezzi diversi, fra i quali il servizio radiotelevisivo;
- 8) al fine di creare una diffusa consapevolezza giuridica, parte integrante e indispensabile della cultura digitale, prevedere, accanto alle competenze tecnologiche, lo sviluppo di competenze di informatica giuridica, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di alfabetizzazione informatica, all'articolo 12, che modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 inserendo un comma 1-bis, in materia di formazione dei dipendenti pubblici, e all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di unico ufficio dirigenziale generale;
- 9) al fine di migliorare la condizione lavorativa e di conseguenza la produttività, a meno che non vi siano particolari necessità di sicurezza che ne impediscano l'uso, all'articolo 11, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, incentivino l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali, o personalizzabili di proprietà aziendale e concessi in comodato d'uso gratuito, sul posto di lavoro;
- 10) all'articolo 13, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogandone il comma 2-bis, si mantenga in vigore la disposizione volta a garantire un coinvolgimento delle Regioni e dei diversi livelli istituzionali nell'assicurare omogeneità territoriale nell'applicazione delle disposizioni e delle strategie;

- 11) all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere misure tese a garantire la terzietà, l'autonomia e l'imparzialità del difensore civico digitale, stabilendo in ogni caso tempi certi per la risposta nonché provvedimenti disciplinari in caso di mancato adeguamento;
- 12) al fine di attuare pienamente l'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge delega n. 124 del 2015 e il principio di partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, all'articolo 16, che modifica l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 stabilire che la Conferenza operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, anche prevedendo l'istituzione di una Consulta permanente dell'innovazione, che opera quale struttura aperta di partecipazione, introducendo altresì adeguate procedure informative da parte della Conferenza in merito alla predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice:
- 13) all'articolo 30, che modifica l'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, disciplinando le sanzioni irrogabili da AGID ai sensi del regolamento eIDAS, rimodulare le predette sanzioni, tenuto conto che gli importi proposti non appaiono congrui con il valore e la rilevanza delle attività prestate ad avere un adeguato effetto deterrente, anche prevedendo il diritto a rivalersi presso l'opportuna sede giudiziaria nei confronti del trasgressore per il risarcimento dei danni sofferti;
- 14) all'articolo 62 del decreto legislativo in esame, come evidenziato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, si sopprima il comma 5, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto estraneo ai criteri della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 124 del 2015;
- 15) nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, al

- fine di garantire le funzioni di coordinamento dei soggetti pubblici operanti, anche in forma societaria, nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, si introduca una norma transitoria che preveda in sede di prima attuazione del decreto, per un periodo non superiore a tre anni, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, senza attribuzione di alcun compenso o indennità, con poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono adempimenti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e con attribuzione di potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative di misure necessarie all'attuazione della Agenda medesima;
- 16) al fine di garantire chiarezza del testo nonché la più estesa applicazione del medesimo, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola « cittadino » con le seguenti « persona fisica »; e sostituire le parole « chiunque » e « cittadini e imprese », con le seguenti: « soggetti giuridici;
- 17) al fine di garantire l'aggiornamento delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, si disponga la sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all'emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice;
- 18) al fine di definire i criteri di digitalizzazione delle performance della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera *e*) della legge delega n. 124 del 2015, prevedere, nell'ambito del Portale della *Performance* previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Por-

tale, la realizzazione di una Banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo inoltre che tutti gli adempimenti relativi a pubblicazioni ovvero comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni, di dati o documenti relativi ai piani delle performance si intendono sostituiti a tutti gli effetti con la trasmissione al Portale della Performance e stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;

# e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di evitare il rischio di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione, si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *n-ter*) del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che per domicilio digitale s'intenda l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato conforme al Regolamento eIDAS, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche, che sia interoperabile con la posta elettronica certificata nel rispetto dell'articolo 44 del Regolamento eIDAS e basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione europea;

b) al fine di rispettare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015 e rendere coerente le definizioni con le disposizioni a livello europeo, si valuti l'opportunità – come anche indicato dal Garante per la protezione dei dati personali – di modificare l'articolo 1 comma 1, lettera u-bis) che reca la definizione di « gestore di posta elettronica certificata » con la seguente formulazione: « prestatore di servizio elettronico di recapito qualificato certificato mediante la posta elettronica certificata » nonché di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera v-bis) del CAD sostituendo le

parole « posta elettronica certificata » con le seguenti: « servizio elettronico di recapito qualificato certificato in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi »;

c) al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni speciali ai principi del Codice in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2 del CAD, introducendo nel comma 6 l'applicabilità del Codice « al processo civile e penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico», si valuti l'opportunità di prevedere, con una formulazione più ampia, l'applicazione delle disposizioni del Codice e delle regole tecniche ex articolo 71 « al processo davanti ad un'autorità giurisdizionale, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»;

d) al fine di garantire che il servizio di autenticazione dell'identità digitale non sia inteso come un servizio di autenticazione valido per tutti i fini, si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo, ad esempio, che all'articolo 3 comma 1-sexies, sia esplicitato che l'identificazione sia da intendersi ai fini dell'autenticazione informatica e della partecipazione al procedimento amministrativo;

e) all'articolo 4 del provvedimento che modifica l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere, tra i soggetti che possono accedere al domicilio digitale, gli avvocati ai fini della notificazione ex legge n. 53 del 1994 – dal momento che l'ANPR è considerato elenco pubblico ai fini della notificazione ex articolo 16-ter del decreto legge n. 179 del 2012 e, quindi, una limitazione di accesso non risulta giustificata – nonché di prevedere un decreto del Ministro dell'interno che definisca le mo-

dalità di consultazione dell'ANPR da parte degli avvocati ai fini del reperimento del domicilio digitale dei soggetti destinatari di notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994;

f) in riferimento alla qualità dei servizi online di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina applicabile ai dirigenti pubblici, il principio secondo cui le amministrazioni prevedono nei loro piani delle performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 indicatori di risultato per i servizi online che tengono conto del livello di qualità rilevato ai sensi del CAD. Conseguentemente, si valuti l'opportunità di prevedere che la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili dei predetti servizi tenga conto dei risultati rilevati dagli indicatori;

g) all'articolo 8 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 4, dopo le parole « in giudizio, » si valuti l'opportunità di aggiungere la parola « anche »;

h) all'articolo 13, comma 2, che modifica l'articolo 14 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 2, lettera i), si valuti l'opportunità di aggiungere, alla fine del capoverso, le parole « o sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione. »;

i) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sostituendo il principio della digitalizzazione di processi esistenti basati su documenti cartacei, con quello di una reingegnerizzazione complessiva, che metta al centro i cittadini e le imprese, usando i dati in logica « una tantum ». A tal fine, si valuti l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, i seguenti periodi: «Tale attività di razionalizzazione e semplificazione ha l'obiettivo di garantire la massima fruibilità dei diritti della cittadinanza digitale ed è perseguita facilitando l'aggregazione dei servizi e della loro gestione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice interessati a reingegnerizzare i loro servizi, nei diversi ambiti applicativi, ponendo al centro i cittadini e le imprese. I livelli di sicurezza, disponibilità, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi online delle amministrazioni sono definiti a livello di aggregazione dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei vincoli complessivi di razionalizzazione, al fine di favorire, anche attraverso corrispondenti regimi premiali e sanzionatori di cui all'articolo 61, il processo di razionalizzazione e consolidamento sistemico delle soluzioni »:

1) al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, secondo quanto rilevato altresì dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata all'articolo 18, che modifica l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogando il comma 1 e recando modifiche al comma 2, si valuti l'opportunità di ripristinare la versione originaria di tali norme al fine di soddisfare ad esigenze di coerenza con le disposizioni del codice civile e di certezza del diritto, oltre che per garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica nonché la compatibilità con le disposizioni adottate a livello europeo. Al comma 2-bis, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole « redatte su » con le seguenti: « se fatte con », poiché tale formulazione appare maggiormente conforme ai documenti informatici e alle diverse tipologie;

*m)* si valuti, in subordine, l'opportunità di sopprimere al medesimo articolo 18, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo, che interviene sul comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le seguenti parole « Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico », in quanto tale previsione non risponde ai criteri della legge delega;

n) si valuti l'opportunità, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, di sopprimere la lettera a) dell'articolo 19 del decreto legislativo, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserendo un periodo al comma 3, nonché l'articolo 21, per evitare problemi interpretativi e applicativi;

o) all'articolo 23 del decreto legislativo che interviene sull'articolo 24, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità della soppressione alla lettera b), capoverso comma 4-bis, delle parole « su richiesta del titolare » – dal momento che lo stato di sospensione può essere disposto e annullato non solo dal titolare e, in alcuni casi, il titolare non può annullare la sospensione – nonché la soppressione del comma 4-ter e l'inserimento, nel comma 2 dell'articolo 24, della previsione, accanto alla firma digitale, anche della firma elettronica qualificata e del sigillo elettronico qualificato;

p) agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di conformarsi maggiormente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS verificando, a tal fine, l'inserimento di meccanismi alternativi al capitale sociale maggiormente aderenti con quanto richiesto da eIDAS; all'articolo 26 comma 1, lettera c) che interviene sull'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole « analogo codice identificativo » la seguente « univoco », ovvero, al fine di fugare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità della soppressione della disposizione, dal momento che il regolamento eIDAS già stabilisce i contenuti obbligatori dei certificati e quelli opzionali; all'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, al fine di garantire coerenza con le disposizioni europee, si valuti l'opportunità di intervenire sul quantum con una graduazione del capitale sociale minimo in funzione del livello di servizio offerto e la previsione di adeguate misure assicurative in linea con la media delle analoghe previsioni europee demandando la precisa individuazione dei requisiti richiesti ad un successivo provvedimento da sottoporre alla procedura di notifica di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998., al comma 6, dell'articolo 29 del CAD, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere di sostituire le parole « elenco pubblico di fiducia» con le seguenti « un apposito elenco di fiducia pubblico » e di prevedere « un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 765/2008 » (definizione n. 18 di eIDAS). Si valuti il riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99 che non appare pertinente in quanto il Regolamento eIDAS richiama il Regolamento (CE) 765/2008 che non limita agli organismi di accreditamento degli Stati dove sono stabiliti i prestatori la competenza; ciò sarebbe contrario alla libera circolazione dei servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità degli altri Stati membri;

q) per garantire la conformità alle disposizioni di livello europeo, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 35, comma 1-bis e comma 5, del CAD come modificati dall'articolo 32 del decreto legislativo, per quanto applicabile, di un sigillo elettronico, accanto alla firma elettronica qualificata;

r) si valuti l'opportunità di valutare la formulazione della disposizione di cui all'articolo 40 in cui non appare chiaramente individuata la tipologia di invalidità dei documenti ivi previsti in caso di mancato rispetto del medesimo articolo 40, che prevede una nuova ipotesi di patologia di atti e provvedimenti amministrativi, rilevabile dinanzi al giudice amministrativo. In ossequio al principio di certezza del diritto, si valuti, quindi, l'opportunità di fissare tale grado di invalidità (ad es. annullabilità) proprio in seno all'articolo 40, tenendo conto che le conseguenze sulla vita dell'atto invalido sono differenti: al riguardo si rileva, infatti, che l'articolo 40 attiene alla forma dell'atto, e dunque ad un suo elemento essenziale, la cui mancanza è sanzionata con la nullità dall'articolo 21-*septies* della legge n. 241 del 1990;

s) al fine di garantire i diritti di cittadini e imprese, all'articolo 37, che introduce il comma 1-bis all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a prevedere che, per motivi di difesa in giudizio, la produzione del documento informatico da parte della pubblica amministrazione deve avvenire tempestivamente entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, nonché di fare riferimento ai documenti conservati per legge dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice;

t) al fine di attuare i principi della delega e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 38 del decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD, si valuti l'opportunità di prevedere un riferimento al sistema di conservazione e si valuti, altresì, l'opportunità di prevedere al comma 1 del medesimo articolo 44 del CAD di inserire nuovamente la lettera a) contemplata dal previgente comma 1;

u) al medesimo articolo 38 del decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD si valuti l'opportunità di integrare il medesimo articolo 44, comma 1, del CAD inserendo alla lettera g) le seguenti parole « e archiviazione sulla base del piano di fascicolazione predisposto »;

v) all'articolo 42 del decreto che interviene sull'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di modificare la rubrica del predetto articolo 51 premettendo alla stessa le parole « Continuità operativa, » nonché di sostituire il comma 1 come segue: « Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, sono individuate le modalità che garantiscono la protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture »;

*z)* si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 47 del Codice con una previsione

che tenga conto di possibili limitazioni tecnologiche fornisca fondamento giuridico a soluzioni diverse dalla PEC in conformità al principio di neutralità tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) e per attuare compiutamente l'articolo 1, comma 1, a), b) e g) della legge delega, garantendo anche la coerenza con il nuovo articolo 44 e i requisiti del sistema di gestione informatica, prevedendo a tal fine che « le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; qualora la dimensione di uno o più documenti da trasmettere in allegato al messaggio di posta elettronica certificata ecceda i vincoli tecnologici caratteristici dello strumento, tali documenti possono essere scambiati attraverso meccanismi tecnici idonei allo scopo e conformi al regolamento eIDAS in materia di sigilli elettronici ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71; tali comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza »;

aa) valutare l'opportunità nell'articolo 64, comma 2-septies del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserito dall'articolo 52 del decreto legislativo in esame, di armonizzare tale disposizione con la disciplina delle firme (es. firme remote) e di prevedere che i documenti informatici contenenti manifestazioni di volontà suscettibili di essere espresse mediante identificazione SPID debbano essere presentati al titolare, prima della conclusione del relativo processo, chiaramente e senza ambiguità, e sia richiesta conferma espressa secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; si valuti, altresì, l'opportunità al comma 2-ter del medesimo articolo 64, di sostituire le parole «identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni » con le seguenti « gli utenti » in quanto il sistema SPID identifica le persone e non gli enti o le associazioni;

bb) al fine di favorire la migrazione nella forma di comunicazione digitale, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1, lettera *c*) dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 53 del provvedimento in esame, come segue: dopo le parole « ovvero » aggiungere le seguenti : « fino al 31.12.2020. »e si valuti l'opportunità, al comma 1, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di sopprimere le parole « fax e ».

cc) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in quanto in esso è citato il comma 2 dell'articolo 68, abrogato dall'articolo 55 del decreto legislativo;

dd) si valuti l'opportunità dell'abrogazione dei commi 2, 2-bis e 4 dell'articolo 68 del codice, operata dall'articolo 55 del provvedimento, in quanto si elimina l'accento su alcuni aspetti significativi quali modularità, interoperabilità e cooperazione applicativa e la rappresentazione in formato aperto e si elimina un riferimento esplicito al repertorio dei formati aperti; si valuti altresì l'opportunità dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 70 prevista dall'articolo 56 del provvedimento poiché si indebolisce la cogenza del riuso di soluzioni per le amministrazioni centrali.;

ee) all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « con il Ministro della giustizia »;

ff) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 71 comma 1-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal sopra citato articolo 57 del provvedimento in esame, al fine di stimolare l'uso di norme tecniche ovunque possibile prevedendo quanto segue « 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate: a) in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; b) con riferimento al Regolamento (UE) n. 1025 del 2012, in conformità alle norme, ai prodotti della normazione europea e alle specifiche tecniche identificate »;

gg) al medesimo articolo 57 che modifica l'articolo 71 si valuti l'opportunità di sopprimere l'abrogazione del comma 2, in quanto utile a garantire certezza del diritto e fugare eventuali dubbi interpretativi;

hh) al fine di rispettare il principio di cui alla legge delega articolo 1, comma 1, lettera a), della legge delega e la ratio ad esso sottesa – per garantire effettività alle disposizioni si ritiene, infatti, sia necessaria l'integrazione di meccanismi premiali e sanzionatoria – all'articolo 61 del decreto legislativo recante « sanzioni », si valuti l'opportunità di prevedere anche la definizione di meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose nell'applicazione del codice e delle disposizioni in materia di innovazione delle pubbliche amministrazioni;

*ii)* al fine di poter utilizzare ad ogni effetto di legge gli indirizzi di posta elettronica certificata ivi indicati in difetto di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché al fine di evitare possibili sovrapposizioni, si valuti l'opportunità all'articolo 62 del decreto legislativo, di prevedere una norma di coordinamento dell'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012 con gli articoli 6 *bis* e 6 ter del decreto legislativo n. 82 del 2005;

11) si valuti l'opportunità di riprodurre nel CAD il principio del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti previsto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, abrogato dall'articolo 64, comma 2, del provvedimento;

mm) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'art 1 comma 1 lettera h) della legge n. 124 del 2015, si valuti l'opportunità di integrare le disposizioni di coordinamento del decreto prevedendo una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che preveda l'invio del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto all'INPS esclusivamente

per via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dal-l'INPS; stesse modalità devono essere previste per la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto ed il certificato di interruzione di gravidanza di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*) del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013;

nn) si valuti l'opportunità di aggiornare il termine previsto dall'articolo 65 dello schema di decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore del provvedimento;

oo) valuti il Governo l'opportunità di subordinare l'efficacia delle regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).

# PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO QUINTARELLI

#### La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1 dello schema di decreto, al comma 2, per consentire la effettiva realizzazione della cooperazione applicativa tra amministrazioni è necessario prevedere che i sistemi delle amministrazioni comunichino a livello di backend, per questa ragione andrebbero aggiunte le seguenti definizioni: «1-quater. Interoperabilità: i protocolli ed i servizi informatici idonei a favorire la circolazione e lo scambio, anche a livello di backend, di dati ed informazioni e la loro erogazione tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i cittadini; 1-quinquies. Cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata, mediante l'utilizzo di interfacce applicative, all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. » Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, del CAD, dopo le parole « dei sistemi e », andrebbero sostituite le parole « l'integrazione dei processi di servizio», con le parole « la cooperazione applicativa »;
- 2) al fine di evitare il rischio di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione, modificare l'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che per do-

- micilio digitale s'intenda l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche e che sia interoperabile con la posta elettronica certificata nel rispetto dell'articolo 44 del Regolamento eIDAS;
- 3) al fine di dare completa attuazione alla legge delega, reintrodurre all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 82 del 2005 la definizione di documento informatico, armonizzandola con le disposizioni adottate a livello europeo, ad esempio prevedendo che il documento informatico è quel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; introdurre al medesimo articolo, una lettera aggiuntiva che definisca il «titolare del dato», conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 36 del 2006; introdurre al medesimo articolo, una lettera aggiuntiva che definisca i « dati territoriali », conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 32 del 2010, e conseguentemente eliminando il comma 1 dell'articolo 59 che definisce il dato territoriale:
- 4) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della nor-

mativa, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 che modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, eliminare l'inciso relativo all'inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al fine di rendere la disposizione coerente con il d.lgs. n. 97 del 2016, e rispettando così il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge delega n. 124 del 2015 sulla necessità di coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti;

- 5) al fine di garantire che il servizio di autenticazione dell'identità digitale non sia inteso come un servizio di autenticazione valido per tutti i fini, tra cui ad esempio l'espatrio o per motivi di pubblica sicurezza, circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo ad esempio che all'articolo 3 comma 1-sexies, sia esplicitato che l'identificazione sia da intendersi ai fini dell'autenticazione informatica e della partecipazione al procedimento amministrativo;
- 6) al fine di evitare incertezza del diritto e rendere la disposizione maggiormente coerente e conforme al codice civile, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*) della legge n. 124 del 2015, all'articolo 4, che modifica l'articolo 3-*bis*, chiarire che il concetto di domicilio digitale è relativo esclusivamente alle comunicazioni e notifiche e non produce altri effetti giuridici nell'ordinamento;
- 7) al fine di rispettare il principio di neutralità e imparzialità, nonché il rispetto del principio di libertà di scelta tra gli strumenti di pagamento elettronico, all'articolo 5, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in ossequio ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c), m)* e *q)*, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, conformemente a quanto previsto dal principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, siano obbli-

gati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico, ferma restando la possibilità di utilizzare anche altre modalità e piattaforme di accettazione di pagamento elettronico, nonché inserire una norma che preveda che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 siano tenuti a non discriminare l'accettazione dei pagamenti elettronici sulla base dello schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico;

- 8) al fine di evitare possibile confusione normativa, in quanto all'articolo 7 dello schema di decreto, comma 1, lett. *a*), che modifica l'articolo 6-bis del CAD, prevedendo che l'indirizzo PEC incluso l'indice nazionale INI-PEC sia mezzo esclusivo di comunicazione, così come peraltro già previsto nelle norme sul domicilio digitale, appare opportuno abrogare all'articolo 7, comma 1, la lettera *a*);
- 9) al fine di garantire che i servizi siano realizzati avendo riguardo alle esigenze dell'utenza, all'articolo 8 del decreto legislativo che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettere a) e h) della legge delega n. 124 del 2015, mantenere la previsione per cui la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvengono sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, anche prevedendo che tutti i servizi online delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, rendano direttamente accessibile online le statistiche di utilizzo degli utenti dei relativi siti web, così come raccolti e resi disponibili dai più diffusi strumenti gratuiti di analisi del traffico web, e consentano la rilevazione online della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del

servizio stesso. Conseguentemente, prevedere che la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili dei predetti servizi debba obbligatoriamente tenere conto anche dei risultati rilevati dagli indicatori;

- 10) al fine di garantire effettività alla cittadinanza digitale e ai diritti di persone fisiche e giuridiche, all'articolo 9, che modifica l'articolo 8 del CAD, prevedere il riferimento non solo allo Stato, ma a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ponendo particolare riguardo ai minori accanto alle categorie a rischio di esclusione, anche alla luce della Dichiarazione dei diritti in Internet, prevedendo altresì azioni specifiche e concrete, nonché la possibilità di avvalersi di un insieme di mezzi diversi, fra i quali il servizio radiotelevisivo;
- 11) al fine di evitare uno spreco di risorse, è opportuno modificare l'articolo 9 dello schema di decreto, comma 2, che introduce l'articolo 8-bis al CAD, prevedendo che il servizio di autenticazione degli accessi wifi sia eseguito esclusivamente tramite SPID, cosa che risulterebbe limitante per alcune categorie di persone ed in particolar modo per i turisti che possono trarre la maggiore utilità della disponibilità di tali accessi wifi; inoltre, non tutti i soggetti pubblici sono ubicati in locali accessibili al pubblico, per cui una previsione di estendere un accesso wifi gratuito ad uffici non accessibili al pubblico, sarebbe un evidente spreco di risorse. Pertanto, è opportuno circoscrivere la disponibilità del wifi solo agli uffici pubblici effettivamente accessibili al pubblico e, per i siti di interesse turistico, non bisognerebbe escludere la possibilità di funzionamento con i sistemi attuali accanto alla prescritta modalità SPID. Appare opportuno, modificare il comma 2 dell'articolo 9, che introduce l'articolo 8-bis del CAD, come segue: « Gli uffici pubblici mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete internet nei limiti della banda non utilizzata e con le modalità determinate dall'Agid, ivi incluse, laddove opportune, le modalità di autenticazione

tramite SPID. Limitatamente ai siti di interesse turistico, ai visitatori il servizio di connettività *wifi*, con validità temporale limitata, è reso disponibile con le modalità determinate dall'Agid, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;

- 12) al fine di creare una diffusa consapevolezza giuridica, parte integrante e indispensabile della cultura digitale, prevedere, accanto alle competenze tecnologiche, lo sviluppo di competenze di informatica giuridica, con particolare riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di alfabetizzazione informatica, all'articolo 12, che modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 inserendo un comma 1-bis, in materia di formazione dei dipendenti pubblici, e all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di unico ufficio dirigenziale generale;
- 13) al fine di migliorare la condizione lavorativa e di conseguenza la produttività, a meno che non vi siano particolari necessità di sicurezza che ne impediscano l'uso, all'articolo 11, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, incentivino l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali, o personalizzabili di proprietà aziendale e concessi in comodato d'uso gratuito, sul posto di lavoro;
- 14) all'articolo 13, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogandone il comma 2-bis, prevedere una disposizione volta a garantire un solido coinvolgimento delle Regioni e dei diversi livelli istituzionali in linea con il modello partecipato, federato e non gerarchico, che caratterizza il Codice, rafforzandola allo scopo di assicurare omogeneità territoriale nell'applicazione delle disposizioni e delle strategie, prevedendo premialità a questo fine;
- 15) all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82

del 2005, prevedere misure tese a garantire la terzietà, l'autonomia e l'imparzialità del difensore civico digitale, stabilendo in ogni caso tempi certi per la risposta nonché provvedimenti disciplinari in caso di mancato adeguamento;

16) al fine di definire i criteri di digitalizzazione delle performance della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega n. 124 del 2015, prevedere, nell'ambito del Portale della Performance previsto dall'articolo 7. comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Portale, l'istituzione della Banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, secondo le modalità definite, con proprio regolamento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo che tutti gli adempimenti relativi a pubblicazioni ovvero comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni, di dati e documenti relativi ai piani delle performance si intendono sostituiti a tutti gli effetti con la trasmissione al Portale della Performance e stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;

17) al fine di attuare pienamente l'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge delega n. 124 del 2015 e il principio di partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, all'articolo 16, che modifica l'articolo 18, comma 3, stabilire che la Conferenza operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi anche prevedendo l'istituzione di una Consulta permanente dell'innovazione, che opera quale struttura aperta di partecipazione, introducendo altresì adeguate procedure informative da parte della Conferenza in merito alla predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice;

18) all'articolo 20 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 23 del CAD, ove si stabilisce che sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto un contrassegno solo mediante stampa, si rileva l'opportunità di sopprimere le parole « a stampa », poiché questa previsione risulterebbe limitativa rispetto alle varie possibilità di modalità tecniche di apposizioni di un contrassegno. Nello stesso tempo si stabilisce, in fine, che « i programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità », ciò senza definire il soggetto che deve ottemperare a detta previsione. Pare logico che sia l'amministrazione che ne beneficia, con duplicazioni di sforzi e costi evitabili con un singolo punto di download di tali strumenti; pertanto sarebbe opportuno sostituire detta previsione nel modo seguente: « I soggetti che procedono alla produzione delle copie analogiche assicurano tramite AGID la disponibilità libera e gratuita dei programmi software eventualmente necessari alla verifica;

19) al fine di non pregiudicare la competitività dei fornitori di servizi nazionali rispetto a fornitori di servizi comunitari, all'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, al fine di garantire coerenza con le disposizioni europee, si ravvisa l'opportunità di intervenire sul quantum con una graduazione del capitale sociale minimo in funzione del livello di servizio offerto e la previsione di adeguate misure assicurative in linea con la media delle analoghe previsioni europee demandando la precisa individuazione dei requisiti richiesti ad un successivo provvedimento da sottoporre alla procedura di notifica di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998., 15);

20-bis) all'articolo 30 dello schema di decreto, comma 1, lettera c), che mo-

difica l'articolo 32-bis del CAD, introducendo il comma 1-bis, prevedendo una diffida ad adempiere prima dell'applicazione della sanzione che, oltre a produrre l'effetto di abbassare il giusto livello di tensione alla *compliance* da parte del fornitore, non appare congruente con il quadro di legislazione europeo. Appare opportuno, pertanto, abrogare all'articolo 30, al comma 1, la lettera *c*);

21) all'articolo 30, che modifica l'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, disciplinando le sanzioni irrogabili da AGID ai sensi del regolamento eIDAS, rimodulare le predette sanzioni, tenuto conto che gli importi proposti non appaiono congrui con il valore e la rilevanza delle attività prestate ad avere un adeguato effetto deterrente, anche prevedendo il diritto a rivalersi presso l'opportuna sede giudiziaria nei confronti del trasgressore per il risarcimento dei danni sofferti;

22) all'articolo 37 dello schema di decreto, che introduce all'articolo 43 del CAD il comma 1-bis, al fine di garantire i diritti di cittadini e imprese, è opportuno introdurre una disposizione finalizzata a chiarire che ogni pubblica amministrazione che conserva per legge documenti informatici nell'interesse dei cittadini, soggetti giuridici e utenti, deve predisporre sistemi che consentano al cittadino di accedere e scaricare i suddetti documenti che lo riguardano ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD; coerentemente va previsto che, qualora sussistano esigenze di produrre i suddetti documenti in giudizio, la produzione del documento informatico da parte della pubblica amministrazione deve avvenire entro i tempi richiesti dal giudizio ed indicati dal richiedente accesso nella richiesta di accesso e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. In caso di mancata produzione nei termini, nonostante la richiesta di accesso di cui sopra, prevedere che rimanga possibile per l'interessato, senza preclusioni, fare riferimento, negli atti processuali ai documenti conservati per legge dai soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, del Codice richiedendo contestualmente al giudice di ordinare la produzione e assegnare alla pubblica amministrazione che detiene il documento un termine per produrre il documento in giudizio;

23) all'articolo 44 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 53 del CAD, alla lettera c), comma 1, si stabilisce la pubblicazione del catalogo dei dati e dei metadati definitivi. Poiché i dati ed i metadati sono molto sovente soggetti a cicli di vita che portano ad una loro modificazione periodica, la previsione che vengano pubblicati solo quelli definitivi invalida in larga misura la volontà del legislatore, salvo che non si elimini la parola « definitivi ».

24) al fine di attuare i principi della delega e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e b), all'articolo 38 del decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD, si preveda un riferimento al sistema di conservazione e si preveda, altresì, al comma 1 del medesimo articolo 44 del CAD di inserire nuovamente la lettera a) contemplata dal previgente comma 1;

25) all'articolo 62 del decreto legislativo, come evidenziato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, si sopprima il comma 5, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto estraneo ai criteri della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 124 del 2015;

26) all'articolo 64 dello schema di decreto che dispone, tra le abrogazioni, del CAD quello dell'articolo 50-bis relativo alla continuità operativa, poiché trattasi di un tema molto rilevante e parzialmente disciplinato nel successivo articolo 51 del CAD, sostituire quindi il 1 comma dell'articolo 51, come segue: « Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, sono individuate le modalità che garantiscono la protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture »;

27) al fine di favorire la migrazione nella forma di comunicazione digitale, modificare quindi il comma 1, lettera c) dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 come segue: dopo le parole « ovvero » aggiungere le seguenti : « fino al 31.12.2020 esclusivamente per i servizi nei quali è consentita l'identificazione attraverso il primo livello di sicurezza previsto dall'articolo 6 del Decreto di cui all'articolo 64 comma 2-sexies. »e si valuti l'opportunità, al comma 1, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di sopprimere le parole « fax e »;

28) al fine di assicurare l'utilizzo di formati di dati aperti e porre l'opportuno accento su interoperabilità e cooperazione applicativa, dato che l'abrogazione dei commi 2, 2-bis e 4 dell'articolo 68 del codice, operata dall'articolo 55 del provvedimento, elimina l'accento su alcuni aspetti significativi quali modularità, interoperabilità e cooperazione applicativa e la rappresentazione in formato aperto prevedere un riferimento esplicito ad interoperabilità e cooperazione applicativa ed al repertorio dei formati aperti; abrogare altresì il comma 2 dell'articolo 70 prevista dall'articolo 56 del provvedimento poiché si indebolisce la cogenza del riuso di soluzioni per le amministrazioni centrali:

29) nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, al fine di garantire le funzioni di coordinamento dei soggetti pubblici operanti, anche in forma societaria, nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, si introduca una norma transitoria che preveda in sede di prima attuazione del decreto, per un periodo non superiore a tre anni, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, senza attribuzione di alcun compenso o indennità, con poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono adempimenti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e con attribuzione di potere sostitutivo in

caso di inadempienze gestionali o amministrative di misure necessarie all'attuazione della Agenda medesima;

30) al fine di garantire chiarezza del testo nonché la più estesa applicazione del medesimo, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola « cittadino » con le seguenti « persona fisica »; e sostituire le parole « chiunque » e « cittadini e imprese », con le seguenti: « soggetti giuridici;

## e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di rispettare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015 e rendere coerente le definizioni con le disposizioni a livello europeo, si valuti l'opportunità – come indicato dal Garante per la protezione dei dati personali - di modificare l'articolo 1 comma 1, lettera *u-bis*) che reca la definizione di « gestore di posta elettronica certificata» con la seguente formulazione: « prestatore di servizio elettronico di recapito qualificato certificato mediante la posta elettronica certificata» nonché di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera v-bis) del CAD relativo sostituendo le parole « posta elettronica certificata » con le seguenti: « servizio elettronico di recapito qualificato certificato in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi»;

b) all'articolo 1, comma 2, del provvedimento che introduce un nuovo comma 1-ter, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di specificare che i servizi di recapito certificato devono essere interoperabili con la posta elettronica certificata;

c) al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni speciali ai principi del Codice in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2 del CAD, introducendo nel comma 6 l'applicabilità del Codice « al

processo civile e penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico», si valuti l'opportunità di prevedere con una formulazione più ampia l'applicazione delle disposizioni del Codice e delle regole tecniche *ex* articolo 71 « al processo davanti ad un'autorità giurisdizionale, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»;

d) all'articolo 4 del provvedimento che modifica l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere tra i soggetti che possono accedere al domicilio digitale gli avvocati ai fini della notificazione ex legge n. 53 del 1994 – dal momento che l'ANPR è considerato elenco pubblico ai fini della notificazione ex articolo 16-ter del decreto legge n. 179 del 2012 e, quindi, una limitazione di accesso non risulta giustificata - nonché di prevedere un decreto del Ministro dell'Interno che definisca le modalità di consultazione dell'ANPR da parte degli avvocati ai fini del reperimento del domicilio digitale dei soggetti destinatari di notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994;

e) all'articolo 8 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 4 , dopo le parole « in giudizio, » si valuti l'opportunità di aggiungere la parola « anche »;

f) all'articolo 13, comma 2, che modifica l'articolo 14 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 2, lettera i) si valuti l'opportunità di aggiungere alla fine del capoverso le parole « o sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione. »;

g) valutare l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sostituendo il principio della digitalizzazione di processi esistenti basati su documenti cartacei, con quello di una reingegnerizzazione complessiva, che metta al centro i cittadini / imprese, usando i dati in logica « una

tantum ». A tal fine, si valuti l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, i seguenti periodi: «Tale attività di razionalizzazione e semplificazione ha l'obiettivo di garantire la massima fruibilità dei diritti della cittadinanza digitale ed è perseguita facilitando l'aggregazione dei servizi e della loro gestione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice interessati a reingegnerizzare i loro servizi, nei diversi ambiti applicativi, ponendo al centro i cittadini e le imprese. I livelli di sicurezza, disponibilità, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi online delle amministrazioni sono definiti a livello di aggregazione dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei vincoli complessivi di razionalizzazione, al fine di favorire, anche attraverso corrispondenti regimi premiali e sanzionatori di cui all'articolo 61, il processo di razionalizzazione e consolidamento sistemico delle soluzioni »:

h) al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge delega n. 124 del 2015, secondo quanto rilevato altresì dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata all'articolo 18, che modifica l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogando il comma 1 e recando modifiche al comma 2, sia ripristinata la versione originaria di tali norme al fine di soddisfare ad esigenze di coerenza con le disposizioni del codice civile e di certezza del diritto, oltre che per garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica nonché la compatibilità con le disposizioni adottate a livello europeo. Al comma 2-bis, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole « redatte su » con le seguenti: « se fatte con », poiché tale formulazione appare maggiormente conforme ai documenti informatici e alle diverse tipologie;

*i)* si valuti, in subordine, l'opportunità di sopprimere al medesimo articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, che interviene sul comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82

del 2005, le seguenti parole « Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico », in quanto tale previsione non risponde ai criteri della legge delega;

l) si valuti l'opportunità, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, di sopprimere la lettera a) dell'articolo 19 del decreto legislativo, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserendo un periodo al comma 3, nonché l'articolo 21, per evitare problemi interpretativi e applicativi;

m) all'articolo 21, comma 1, dello schema di decreto, che modifica l'articolo 23-bis del CAD, si stabiliscono le condizioni per il disconoscimento della conformità tra copie ed estratti informatici del documento informatico ed originali. Non viene previsto il caso di malfunzionamento dei sistemi, che sarebbe opportuno prevedere. Pertanto, dopo le parole « corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia », valutare l'opportunità di inserire le seguenti parole « fatta salva l'ipotesi di dedotto malfunzionamento o mancato rispetto dei suddetti processi e tecniche »;

n) all'articolo 23 del decreto legislativo che interviene sull'articolo 24, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti la soppressione alla lettera b), capoverso comma 4-bis, delle parole « su richiesta del titolare » – dal momento che lo stato di sospensione può essere disposto e annullato non solo dal titolare e, in alcuni casi, il titolare non può annullare la sospensione – nonché la soppressione del comma 4-ter e l'inserimento della previsione nel comma 2 dell'articolo 24, accanto alla firma digitale, anche della firma elettronica qualificata e del sigillo elettronico qualificato;

o) agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di conformarsi maggiormente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS verificando, a tal fine, l'inserimento di

meccanismi alternativi al capitale sociale maggiormente aderenti con quanto richiesto da eIDAS;

p) all'articolo 26 comma 1, lettera c) che interviene sull'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole « analogo codice identificativo » la seguente « univoco », ovvero, al fine di fugare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità della soppressione della disposizione, dal momento che il regolamento eIDAS già stabilisce i contenuti obbligatori dei certificati e quelli opzionali;

q) al comma 6, dell'articolo 29 del CAD, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere di sostituire le parole « elenco pubblico di fiducia » con le seguenti « un apposito elenco di fiducia pubblico » e di prevedere « un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 765/2008 » (definizione n. 18 di eIDAS). Si valuti il riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99 che non appare pertinente in quanto il Regolamento eIDAS richiama il Regolamento (CE) 765/2008 che non limita agli organismi di accreditamento degli Stati dove sono stabiliti i prestatori la competenza; ciò sarebbe contrario alla libera circolazione dei servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità degli altri Stati membri;

r) per garantire la conformità alle disposizioni di livello europeo, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 35, comma 1-bis e comma 5, del CAD come modificati dall'articolo 32 del decreto legislativo, per quanto applicabile, di un sigillo elettronico, accanto alla firma elettronica qualificata;

s) si suggerisce di valutare il fatto che nella disposizione non è chiaramente individuata la tipologia di invalidità di tali documenti scaturente dal mancato rispetto dell'articolo 40, che prevede una nuova ipotesi di patologia di atti e provvedimenti amministrativi, rilevabile dinanzi al giudice amministrativo. In ossequio al principio di certezza del diritto, potrebbe es-

sere opportuno fissare tale grado di invalidità (ad es. annullabilità) proprio in seno all'articolo 40, tenendo conto che le conseguenze sulla vita dell'atto invalido sono differenti: al riguardo va rilevato che l'articolo 40 attiene alla forma dell'atto, e dunque ad un suo elemento essenziale, la cui mancanza è sanzionata con la nullità dall'articolo 21-septies della legge n. 241/90 (« è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali »);

 t) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 44 comma, 1, del lettera g) con le seguenti parole « e archiviazione sulla base del piano di fascicolazione predisposto »;

u) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 47 del Codice con una previsione che tenga conto di possibili limitazioni tecnologiche fornisca fondamento giuridico a soluzioni diverse dalla PEC in conformità al principio di neutralità tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lett. m) e per attuare compiutamente l'articolo 1, comma 1, a), b) e g), garantendo anche la coerenza con il nuovo articolo 44 e i requisiti del sistema di gestione informatica prevedendo a tal fine che « le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; qualora la dimensione di uno o più documenti da trasmettere in allegato al messaggio di posta elettronica certificata ecceda i vincoli tecnologici caratteristici dello strumento, tali documenti possono essere scambiati attraverso meccanismi tecnici idonei allo scopo e conformi al regolamento eIDAS in materia di sigilli elettronici ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71; tali comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza»;

*v)* valutare l'opportunità nell'articolo 64, comma 2-*septies* del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserito dall'articolo 52 del decreto legislativo, di armonizzare con la disciplina delle firme (es. firme remote) e prevedere che i documenti informatici contenenti manifestazioni di volontà suscettibili di essere espresse mediante identificazione SPID debbano essere presentati al titolare, prima della conclusione del relativo processo, chiaramente e senza ambiguità, e sia richiesta conferma espressa secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; si valuti altresì, al comma 2-ter del medesimo articolo 64, di sostituire le parole «identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni » con le seguenti « gli utenti » in quanto il sistema SPID identifica le persone e non gli enti o le associazioni:

z) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in quanto in esso è citato il comma 2 dell'articolo 68, abrogato dall'articolo 55 del decreto legislativo;

*aa)* all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 si valuti l'opportunità di sopprimere l'abrogazione del comma 2, in quanto utile a garantire certezza del diritto e fugare eventuali dubbi interpretativi;

bb) valutare l'opportunità di modificare l'articolo 71 comma 1-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, al fine di stimolare l'uso di norme tecniche ovunque possibile prevedendo « 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate: a) in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; b) con riferimento al Regolamento (UE) n. 1025 del 2012, in conformità alle norme, ai prodotti della normazione europea e alle specifiche tecniche identificate »;

cc) all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valutati l'opportunità di sopprimere le parole « con il Ministro della giustizia »;

dd) al fine di rispettare il principio di cui alla legge delega articolo 1, comma

- 1, lett. *a)* e la *ratio* sottesa; per garantire effettività alle disposizioni si ritiene, infatti, sia necessaria l'integrazione di meccanismi premiali e sanzionatoria, all'articolo 61 del decreto legislativo recante « sanzioni », si valuti l'opportunità di prevedere anche la definizione di meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose nell'applicazione del codice e delle disposizioni in materia di innovazione delle pubbliche amministrazioni;
- ee) al fine di poter utilizzare ad ogni effetto di legge gli indirizzi di posta elettronica certificata ivi indicati in difetto di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché al fine di evitare possibili sovrapposizioni, valutare
- l'opportunità all'articolo 62 del decreto legislativo, di prevedere una norma di coordinamento dell'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012 con gli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005;
- ff) valutare l'opportunità di riprodurre nel CAD il principio del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti previsto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, abrogato dall'articolo 64, comma 2, del provvedimento;
- gg) valuti il Governo l'opportunità di aggiornare il termine previsto dall'articolo 65 dello schema di decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore del provvedimento.

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

#### **RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3973, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015;

preso atto che nella Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, per quanto attiene alla dinamica di bilancio complessiva del Ministero dell'interno, la Corte ha rilevato che l'incremento degli stanziamenti definitivi del Ministero rispetto all'esercizio finanziario 2014 (circa + 4,5 miliardi di euro) sono quasi interamente riconducibili all'aumento degli stanziamenti entro la missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», che tradizionalmente assorbe la percentuale maggiore delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno:

preso atto, altresì, che la Corte dei Conti, nella citata Relazione ha evidenziato che al netto dei trasferimenti agli enti locali, le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel 2015 sono aumentate dell'1 per cento rispetto al 2014 (pari a circa 131 milioni di euro) e del 5,6 rispetto al 2013 (pari a circa 671 milioni di euro) e che l'incremento è stato determinato in particolare dalle maggiori esigenze relative a sicurezza, ordine pubblico e controllo dei flussi migratori;

evidenziato che dalla Relazione della Corte dei Conti emergono alcune criticità nell'analisi della gestione delle spese che hanno determinato il formarsi di debiti fuori bilancio che al 31 dicembre 2015 ammontano ad oltre 600 milioni di euro e che i capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardano l'accoglienza dei migranti (capitoli 2351/02 spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari e 2353 - Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati), oggetto di una complessa programmazione iniziale, di insufficienti risorse e di assegnazione tardiva delle stesse e rilevato che sul punto la Corte sottolinea l'opportunità di una diversa e più attenta calibrazione delle previsioni di bilancio,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016.

#### RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).

### NUOVA PROPOSTA DI TESTO BASE

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

#### ART. 1.

(Ambito di applicazione).

- 1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
- 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

#### ART. 2.

## (Definizione).

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

## ART. 3.

(Divieto di respingimento).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

- e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico » sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente: « *1-bis*. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari »;
- b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: « il provvedimento è adottato », sono inserite le seguenti: « a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore ».
- 2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « 1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

#### ART. 4.

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 142 del

2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* dopo le parole: « di prima accoglienza » sono inserite le seguenti: « a loro destinate »;
- b) le parole: « a sessanta giorni, alla identificazione » sono sostituite dalle seguenti « a trenta giorni, alla identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, »;

#### ART. 5.

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati).

- 1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 è inserito il seguente:
- « Art. 19-bis. (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.
- 2. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.
- 3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di

- pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.
- 4. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
- 5. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
- 6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati,

utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona.

- 7. Il risultato dell'accertamento sociosanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
- 8. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.
- 9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni. Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.
- 10. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea *European dactyloscopie* (EURODAC) ».
- 2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ART. 6.

## (Indagini familiari).

1. Al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo le parole: « il Ministero dell'Interno » sono inserite le seguenti: «,

- sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri»;
- 2. Dopo il comma 7, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 sono aggiunti i seguenti:
- « 7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità ».

## Art. 7.

## (Affidamento familiare).

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- « 1-bis. Gli enti locali promuovono, la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. ».

#### ART. 8.

### (Rimpatrio assistito e volontario).

1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.

- 2. All'articolo 33 del testo unico, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: « dal Comitato di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal tribunale per i minorenni competente » e il secondo periodo è soppresso;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

#### ART. 9.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).

- 1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
- 2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
- 3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
- 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ART. 10.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione).

- 1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
- a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
- b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

#### ART. 11.

(Elenco dei tutori volontari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela anche di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.

## ART. 12.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

- 1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni
- a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n.39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale »;
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo

19-bis, comma 1 in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza ».

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati ».

#### ART. 13.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).

- 1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ».
- 2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

## Art. 14.

(Diritto alla salute e all'istruzione).

- 1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- « *b-bis*) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del

permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

- 2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.
- 3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
- 4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

#### Art. 15.

(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti).

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono inseriti i seguenti:
- 2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'arti-

colo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale ».

#### ART. 16.

(Diritto all'assistenza legale).

- 1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « 4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente. del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## Art. 17.

(Minori vittime di tratta).

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predi-

sponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età ».

- 2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 142 del 2015 e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
- 3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ART. 18.

# (Minori richiedenti protezione internazionale).

- 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 « ;
- b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;
- c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: « Il tutore » sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ».

#### Art. 19.

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela).

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

#### ART. 20.

(Cooperazione internazionale).

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

#### ART. 21.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 12 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

- 2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: « rifugiati » sono inserite le seguenti: « e ai minori stranieri non accompagnati ».
- 3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ART. 22.

(Disposizioni di adeguamento).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015 (C. 3917 Governo).

## PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3917 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di

trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; 1) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015 »;

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3139 ed abb., approvato dal Senato, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo »;

rilevato che l'articolo 2 prevede – in caso di atti di cyberbullismo – la possibilità per ciascuno, anche minore ultraquattordicenne, nonché per il genitore del minore, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) nonché al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali;

sottolineato che il comma 3 dell'articolo 3 dispone che con il codice di autoregolamentazione ivi previsto sia istituito anche un comitato di monitoraggio, del quale non è specificata la composizione, e a cui è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete;

rilevato che andrebbe chiarito – al fine di evitare incertezze in sede applicativa – se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2, comma 1, possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

osservato che andrebbe specificata la composizione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3;

considerato che l'articolo 3, comma 1, dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, senza oneri per la finanza pubblica;

rilevato che il suddetto tavolo tecnico è chiamato, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, a redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;

evidenziato che il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il piano d'azione sia integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di social networking, sia agli altri operatori delle rete Internet);

osservato che appare opportuno specificare se anche il suddetto codice di autoregolamentazione debba essere adottato – come il piano di azione integrato – entro il termine di 60 giorni dall'insediamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 3;

evidenziato che con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo e possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione, le cui norme generali sono riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), mentre altre disposizioni riguardano l'ordinamento civile e penale, anch'esso di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire – al fine di evi-

tare incertezze in sede applicativa – se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2, comma 1, possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

- b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare se anche il codice di autoregolamentazione previsto dal comma 3 dell'articolo 3 debba essere adottato, come il piano di azione integrato di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'insediamento del tavolo tecnico di cui al medesimo articolo 3;
- c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la composizione del comitato di monitoraggio di cui al medesimo articolo 3, comma 3.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

## (Giustizia)

#### SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:
------------------

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. C. 3086 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	90
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Esame e rinvio)	94
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	96
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 Verini (Seguito dell'esame e rinvio)	96
INTERROGAZIONI:	
5-06714 Ferraresi: Sul carcere Sant'Anna di Modena	97
ALLEGATO (Testo della risposta)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

#### La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

## C. 3086 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO, *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

Rammenta che L'Accordo mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché alla prevenzione di reati, in un contesto internazionale estremamente delicato. L'intesa risponde all'esigenza di rafforzare, rendendola più ade-

rente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di rafforzare la cooperazione tra le autorità di polizia nella prevenzione e lotta ad una estesa serie di fattispecie criminali (per le quali si rimanda al commento all'articolo 4 dell'Accordo).

Segnala che l'Accordo, come precisa l'Analisi di impatto della regolamentazione AIR, è stato firmato in esito ad una fase negoziale avviatasi nella primavera del 2011 su iniziativa austriaca.

Fa presente che l'Analisi tecnico-normativa (ATN) che correda il disegno di legge precisa che il quadro normativo entro cui si inserisce l'Accordo in esame è quello riferito all'attività delle Forze di polizia delineato, nello specifico dalla legge n. 16 del 1991 (« Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga »); dalla legge n. 146 del 2006 (« Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 »); dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; il decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, articolo 7-bis, che ha introdotto la possibilità di disporre operazioni congiunte anche nell'ambito di accordi internazionali di polizia.

Osserva che il testo dell'Accordo è stato redatto – si legge nella relazione illustrativa – con riferimento ai titoli I, II, V e VII ricorrendo a modelli già precedentemente impiegati, mentre per i titoli III, IV e VI sono state utilizzate e sviluppate forme di cooperazione già previste da convenzioni e trattati internazionali; in particolare la Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen – CAAS, il Trattato di Prüm, al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85, e le relative decisioni

del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, cosiddette « Decisioni Prüm » dedicate al potenziamento e all'attuazione della cooperazione transfrontaliera, soprattutto a nella lotta al terrorismo e alla criminalità. L'ATN precisa al riguardo che per alcune di queste forme di cooperazione già previste e per i relativi aspetti pratici – in particolare per i pattugliamenti misti, per le armi e l'uso dei veicoli – sarà necessario un intervento normativo *ad hoc* per adeguare l'ordinamento nazionale.

Nel passare all'esame del contenuto dell'Accordo, segnala che il medesimo si compone di un preambolo e 34 articoli organizzati in sette titoli.

In particolare, osserva che il titolo I (articoli 1-3) riguarda le Autorità competenti, le zone di frontiere e le definizioni. L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per l'Austria il Ministro federale dell'interno, le direzioni di polizia regionali e le Autorità amministrative distrettuali. L'articolo 2 definisce le « Zone di frontiera » ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, precisando che per l'Italia esse corrispondono ai territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine e per l'Austria le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo. L'articolo 3 definisce « agenti » ai fini dell'Accordo gli operatori delle amministrazioni competenti delle due Parti, o impiegati nei centri comuni o destinati alle unità miste operanti alla frontiera comune.

Rammenta che il titolo II (articoli 4-10) reca disposizioni generali. Con l'articolo 4 viene fissato l'ambito della cooperazione prevista nell'Accordo che, in conformità con le legislazioni nazionali delle due Parti e con gli obblighi internazionali da esse assunti è finalizzata alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento al contrasto della criminalità organizzata transnazionale, del terrorismo, della produzione e del traffico illecito di sostanze dopanti, del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di sostanze

velenose e radioattive, della migrazione illegale, del traffico e della tratta di persone, dei reati contro il patrimonio compresa la tutela dei beni di valore storico e culturale -, dei reati economici e del riciclaggio, della criminalità informatica. Le forme della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 5, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio sistematico di informazioni relative a tutti gli aspetti, oggettivi e soggettivi, dei reati individuati dall'articolo 4 e sullo scambio sistematico di esperienze legislative, informative e di sorveglianza poste in essere per prevenirli e contrastarli. In particolare, lo scambio di informazioni riguarda, i reati, i criminali e le associazioni criminali, i terroristi, le organizzazioni terroristiche e le loro modalità operative; le varie tipologie di sostanze stupefacenti e psicotrope, i loro precursori, i luoghi e i metodi di produzione, i canali ed i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici; le attività operative, gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine; i metodi di contrasto della migrazione illegale, del traffico e della tratta di persone; i passaporti e altri documenti di viaggio; i reati economici, il riciclaggio di denaro, l'individuazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici. Lo scambio di esperienze riguarda l'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; le migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune; l'adozione di misure di contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sotto copertura; la cooperazione di polizia in centri comuni; lo scambio di piani di studio per la formazione e

l'aggiornamento del personale. Alla cooperazione per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori è dedicato l'articolo 6. Le richieste di assistenza saranno gestite per l'Italia dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; in caso di urgenza o qualora riguardino le zone di frontiera saranno gestite dalle Questure e dai Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Belluno, Bolzano e Udine (articolo 7). L'articolo 8 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti. All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 9. L'articolo 10 stabilisce che le parti possono prestarsi assistenza spontanea quando valutino la rilevanza di tali informazioni per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili.

Rileva che il titolo III (articoli 11-16) riguarda forme particolari di cooperazione di polizia. L'articolo 11 riguarda l'osservazione transfrontaliera e richiama l'articolo 40 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS) e le relative disposizioni nazionali; in base ad esse gli agenti di una delle Parti, previa autorizzazione delle competenti Autorità dell'altra, possono proseguire per l'intero territorio di questa l'osservazione transfrontaliera di una persona che si presume abbia partecipato ad un reato che può dar luogo all'estradizione o all'emissione di un mandato d'arresto europeo nonché, se necessario, di una persona fondatamente ritenuta suscettibile di condurre all'identificazione o localizzazione del soggetto sopra menzionato (comma 1). Il comma 2 richiama le disposizioni della CAAS (articolo 40, comma 2) per l'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza. L'articolo 12 riguarda l'inseguimento transfrontaliero non limitandosi, a differenza di quanto rilevato per l'articolo 11, a ribadire esattamente la normativa di Schengen e le disposizioni già in vigore (articolo 41 della CAAS) ma, come sottolineato nella relazione illustrativa, comportando delle variazioni a quanto attualmente è disciplinato in materia tra Italia e Austria. Di tali variazioni, si legge nella relazione, « talune sono modifiche di opzioni già previste dalla CAAS, altre invece vanno oltre la Convenzione stessa». In particolare la norma, come esplicitato nella relazione, concede agli agenti inseguitori il potere di fermare la persona, facoltà prevista dalla CAAS ma finora reciprocamente non concessa. Si tratta in pratica della sostituzione dell'opzione prevista dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della CAAS sin qui adottata tra Italia e Austria, con quella dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b); stabilisce che l'inseguimento transfrontaliero può avvenire senza limiti spaziali e temporali, rimuovendo gli attuali limiti fissati con l'Austria che sono di 20 chilometri (km) dal confine per gli inseguimenti lungo le autostrade e di 10 km per le altre rotabili. Anche in questo caso si tratta della sostituzione dell'opzione prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, lettera a), della CAAS sin qui applicata, con quella dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera b); consente di ricorrere all'inseguimento transfrontaliero non solo nei confronti di una persona colta in flagranza o che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo a estradizione o a mandato di arresto europeo, oppure che sia evasa (secondo le previsioni dell'articolo 41, paragrafo 1, della CAAS), ma anche nei confronti di chi, entro 30 km dal confine comune, si sottrae ai controlli di polizia non rispettando le segnalazioni di fermarsi, con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica. La facoltà di ampliare sul piano bilaterale la portata di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della CAAS è espressamente prevista dal paragrafo 10 dello stesso articolo; estende l'inseguimento transfrontaliero dalle frontiere terrestri (articolo 41, comma 5, lettera b della CAAS), anche a quelle aeree.

L'articolo 13 dell'Accordo in esame riguarda le consegne sorvegliate transfrontaliere, definite come vigilanza oltreconfine di sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi i precursori, o di altre merci di provenienza illecita. La norma prevede che, attraverso una formale richiesta, quando ciò sia necessario per acquisire elementi probatori o per l'individuazione o la cattura dei responsabili di un'importazione, esportazione o transito di tali prodotti e merci, una Parte interessi l'altra affinché quest'ultima - previa autorizzazione degli organi nazionali competenti esegua attività di sorveglianza. La possibilità di intensificare la cooperazione attraverso la costituzione di gruppi congiunti o il distacco di esperti per la sicurezza con compiti di collegamento è prevista dall'articolo 14. L'articolo 15 riguarda la possibilità di costituire di comune accordo, attraverso eventuali successivi accordi bilaterali, centri comuni finalizzati a contribuire al coordinamento di misure comuni di ricerca e sorveglianza nelle zone di frontiera, allo svolgimento di attività inerenti la consegna di persone, in attuazione degli obblighi nazionali ed internazionali vigenti, al reciproco scambio di informazioni utili. L'articolo 16 disciplina la collaborazione nell'ambito del diritto nazionale, nelle attività di protezione di testimoni e vittime. La cooperazione comprende lo scambio di informazioni necessarie alla protezione di tali soggetti nonché l'accoglienza ed assistenza dei medesimi. Ogni singolo caso di accoglienza, peraltro, sarà oggetto di uno specifico protocollo esecutivo della modalità di cooperazione.

Fa presente che il titolo IV (articoli 17-21) riguarda la cooperazione diretta nelle zone di frontiera comune alle due Parti. L'articolo 17 stabilisce per le Autorità competenti dei due Paesi la possibilità di cooperare nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento e prevede il ricorso a forme di intervento comuni, compresi i pattugliamenti misti, per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale. La consegna alla frontiera di persone sottoposte a misure re-

strittive (estradizione, mandato di arresto europeo o esecuzione della pena) è disciplinata dall'articolo 18. L'articolo 19 è dedicato alle attività di pattugliamento misto nella zona di frontiera. L'articolo 20 disciplina in via generale le attività di polizia che possono essere eseguite a bordo di convogli ferroviari nella zona transfrontaliera. La relazione illustrativa evidenzia che, analogamente a quanto previsto per l'inseguimento transfrontaliero dal già rammentato articolo 41, paragrafo 2, lettera b, della CAAS, gli agenti che espletano tale servizio sono autorizzati a fermare una persona nel territorio dell'altro Paese e a sottoporla a perquisizione di sicurezza (secondo le condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera f), della CAAS). Ai sensi dell'articolo 21 dell'Accordo in esame è consentito – previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente dell'altro Paese - effettuare accompagnamenti di partecipanti a manifestazioni sportive nel territorio dell'altra Parte.

Rileva che il titolo V (articolo 22) riguarda la protezione dei dati. L'articolo 22 reca una dettagliata disciplina della trattazione, gestione e protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia.

Rammenta che il titolo VI (articoli 23-28) riguarda i rapporti giuridici durante gli atti ufficiali nel territorio dell'altra Parte.

Fa presente, infine, che il titolo VII (articoli 29-34) contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che il medesimo si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della

legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

**Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.** (Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, delle proposte di legge recanti Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici (A.C. 106 e 2812).

Al riguardo, rammenta che la nuova disciplina europea sui prodotti cosmetici dettata dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio è divenuta applicabile a partire dal mese di luglio 2013. Tale regolamento ha rifuso in un testo unico le norme della direttiva 76/768/CEE (recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713/1986), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e tutte le successive modifiche apportate alla direttiva medesima. Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e sull'etichettatura dei prodotti. Il regolamento prevede inoltre il divieto degli esperimenti sugli animali e la valutazione della sicurezza dei prodotti sia dal punto di vista della tutela della salute umana che dell'ambiente.

In particolare, osserva che, secondo il quinto considerando del citato regolamento, « le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale».

Nel passare all'esame del contenuto del testo unificato, che si compone di nove articoli, fa presente che mi soffermerà in particolare sugli aspetti di stretta attinenza alle competenze della Commissione giustizia.

Segnala che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della proposta di legge nei prodotti cosmetici, rinviando al riguardo all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. L'articolo 2 istituisce il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici e dispone che, su richiesta del produttore, è assegnato il medesimo marchio ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici previsti dall'articolo 3 e che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Dispone, inoltre, che il marchio è disciplinato dall'articolo 2570 del Codice Civile e dall'articolo 11 del codice di proprietà industriale.

Al proposito, segnala che per chiunque adotti il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva, l'articolo 8 prevede delle sanzioni, rinviando genericamente al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005). L'infrazione è pubblicata in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito internet del Comitato. Occorre verificare se non sia opportuno, in base al principio di tipicità,

individuare espressamente le condotte sanzionate penalmente. Appare, comunque, opportuno, se si preferisce utilizzare la tecnica del rinvio normativo, individuare specificatamente le disposizioni penali applicabili nel caso concreto.

Rammenta che l'articolo 3 definisce i parametri ecologici che devono essere valutati ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. L'articolo 4 individua la procedura di certificazione del marchio di qualità ecologica. L'articolo 5 prevede che il Comitato si avvalga del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai sensi dell'articolo 6, i controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere: la riduzione dell'inquinamento idrico limitando quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico; la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi; la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose; la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose; la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

Fa presente che l'articolo 7 individua le risorse finanziarie per la gestione del Comitato e che l'articolo 9, da ultimo, reca disposizioni finali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli, con osservazioni, sul provvedimento in titolo da parte delle Commissioni I e XII. Rammenta, inoltre, che tutti i gruppi parlamentari si sono espressi favorevolmente al trasferimento dell'esame in sede legislativa e che, pertanto, si è in attesa dell'assenso da parte del Governo a tale trasferimento.

Alessandro PAGANO (AP), relatore, ritiene che nel corso del seguito dell'esame, che auspica in sede legislativa, possa essere accolta l'osservazione della XII Commissione relativa alle associazioni di odontoiatri.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pagano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che è pervenuta alla presidenza la richiesta di abbinamento, al provvedimento in titolo, della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Maestri C. 3996, recante Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Fa presente che, poiché le materie oggetto dei due provvedimenti non sono di identico contenuto, in quanto si riferiscono a differenti circoscrizioni territoriali, non appare possibile accogliere tale richiesta di abbinamento. Osserva, tuttavia, che, qualora pervenisse espressa richiesta da parte del gruppo parlamentare al quale aderisce il collega Maestri, il provvedimento C. 3996 potrebbe essere, comunque, inserito all' ordine del giorno della Commissione.

Andrea MAESTRI (Misto – ALP), nel ricordare come la proposta di legge C. 3996 sia stata redatta successivamente allo svolgimento dell'esame in Commissione di una interrogazione a sua firma relativa all'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Napoli Nord, durante il quale il rappresentante del Governo ha rilevato che un diverso assetto della composizione dei circondari è realizzabile esclusivamente mediante una specifica iniziativa legislativa, avanza formale richiesta, in rappresentanza del suo gruppo parlamentare, di incardinare nei lavori della Commissione il provvedimento in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per giovedì 8 settembre prossimo alle ore 12. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

#### INTERROGAZIONI

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

#### La seduta comincia alle 14.45.

5-06714 Ferraresi: Sul carcere Sant'Anna di Modena.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Vittorio FERRARESI (M5S) alla luce della risposta del Governo, si dichiara parzialmente soddisfatto. Fa, infatti, notare che, sebbene l'interrogazione sia stata presentata il 20 ottobre dello scorso anno, il contenuto della stessa appare ancora di particolare attualità. Nel richiamare i numerosi articoli di stampa pubblicati nelle ultime settimane e relativi alle tensioni e agli episodi di violenza che si continuano a verificare all'interno del carcere Sant'Anna di Modena, evidenzia la necessità che il Governo si faccia carico di risolvere prontamente la situazione denunciata da tempo dalla polizia penitenziaria. Quanto al secondo profilo rilevato nell'atto ispettivo, relativo all'assenza del magistrato di sorveglianza presso l'ufficio di Modena, pone l'accento sul fatto che la mancanza di tale magistrato sia prodromica ai problemi presenti nella struttura carceraria.

Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione prevista all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

## 5-06714 Ferraresi: Sul carcere Sant'Anna di Modena.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano la situazione di tensione che da tempo si sarebbe creata all'interno della Casa Circondariale di Modena, e che sarebbe da ricondurre non al sovraffollamento dell'istituto, ma ad una inadeguata organizzazione dello stesso.

Voglio preliminarmente rilevare che alcune delle osservazioni e delle sollecitazioni provenienti dagli onorevoli interroganti sono pienamente condivise dal Governo e, difatti, sono da più di un anno al centro delle politiche del Ministero della Giustizia, che ha compiuto straordinari sforzi proprio nella direzione di migliorare le condizioni detentive, con l'obiettivo di renderle realmente funzionali al recupero e al reinserimento sociale dei detenuti.

Basti ricordare che uno dei temi principali intorno al quale si è sviluppata la riflessione all'interno degli « Stati Generali dell'esecuzione penale » è stato proprio quello del potenziamento e della rimodulazione delle attività trattamentali, cosicché la detenzione carceraria rappresenti una concreta possibilità di recupero e, al contempo, proprio come evidenziato anche dagli interroganti, di garanzia della sicurezza pubblica in termini di abbattimento della recidiva.

La competente articolazione ministeriale, con particolare riguardo alla Casa Circondariale di Modena, riferisce che la situazione di tensione descritta nell'atto ispettivo è da ricondurre al fatto che « la popolazione detenuta presente è costituita, in prevalenza, da persone extracomunitarie, prive di riferimenti familiari e di risorse economiche, che non avendo grandi prospettive di reinserimento pre-

sentano un forte stato di prostrazione e di consapevolezza della mancanza di alternative al reinserimento.

Tale situazione, comune alla prevalenza degli istituti dell'Emilia Romagna, è causa di qualche disagio nella struttura modenese, che, purtuttavia, non si manifesta con una recrudescenza delle situazioni critiche che si attestano su dati, per così dire, endemici ad ogni struttura detentiva.

Ad ogni buon fine, è stato ritenuto opportuno disporre una visita ispettiva presso l'istituto modenese, svoltasi dal 12 al 15 gennaio scorso, all'esito della quale è emerso che la situazione di criticità sul fronte della sicurezza, riscontrata negli ultimi mesi del decorso anno, a seguito di una manifestazione di protesta promossa in data 28 giugno 2016 dall'Organizzazione Sindacale S.A.P.Pe., si è tenuto, in pari data, presso i locali del Provveditorato Regionale di Bologna, un incontro con il Segretario Generale aggiunto della predetta sigla, sindacale, il Segretario Regionale e una delegazione composta da un rappresentante per ogni istituto dell'Emilia Romagna.

Da tale incontro è emerso il perdurare della conflittualità tra il Direttore della Casa Circondariale di Modena e il Comandante, e si è posto, altresì, l'accento sulle conseguenti ricadute negative sul clima lavorativo all'interno dell'istituto, anche in termini di carenza di dialogo con il personale che presta ivi servizio, il quale sarebbe destabilizzato in assenza, di direttive univoche.

È soprattutto tale area di criticità che sottende il malessere del personale in quanto, come confermato dal Provveditorato Regionale di Bologna con nota 8 luglio 2016 n. 20901, la carenza di organico della struttura modenese « non rientra nell'alveo degli istituti della regione maggiormente in sofferenza sotto tale aspetto » ove si consideri che, su un organico previsto di 256 unità (di cui 205 agenti/assistenti), rileva un organico amministrato pari a 221 unità (di cui 200 del ruolo agenti/assistenti). La riprova di una situazione non certo allarmante è data dalla circostanza che, nel corso del 2015, il monte ore di lavoro straordinario non è stato assegnato totalmente al personale: infatti su un monte-ore di 29.408 ore ne sono state consumate 25.894.

Si rassicurano, tuttavia, gli Onorevoli interroganti sull'attenzione che questa amministrazione riserva all'istituto penitenziario di Modena, con l'obiettivo di individuare le soluzioni organizzative più idonee per restituire e garantire condizioni di efficienza.

Quanto al secondo profilo rilevato nell'atto ispettivo, relativo all'assenza del magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Modena, si evidenzia che, a seguito delle modificazioni introdotte dal decreto ministeriale 11 luglio 2016 (in corso di perfezionamento) su conforme delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 giugno 2016, la dotazione organica del distretto di Sorveglianza di Bologna è stata ampliata, in particolare all'Ufficio di Modena sarà assegnato un altro magistrato oltre a quello già previsto in organico.

Infatti, di recente, con decreto ministeriale 12 luglio 2016 giusta deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura assunta nella seduta del precedente 6 luglio, è stata destinata alla sede di Modena la dottoressa Francesca Ranfagni.

Deve, pertanto, precisarsi che la perdurante assenza di un magistrato di sorveglianza a Modena, evocata dagli interroganti, non è derivata dal permanente stato di vacanza giuridica dell'unico posto previsto nella dotazione organica dell'Ufficio di Modena, bensì da ritardi nel completamento del prescritto tirocinio da parte del m.o.t. destinato ad assumere le relative funzioni giudiziarie (la citata dottoressa Ranfagni è stata nominata con decreto ministeriale 20 febbraio 2014 e assunta in tirocinio dal 10 marzo del medesimo anno).

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Difesa)

## S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	10
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato High Efficiency Trainer. Atto n. 314 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	10
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	10
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	10
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)	10
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	10
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	10
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.	
Tabella 11. C. 3974 Governo (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	10
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	11
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione del Gruppo del MoVimento 5 Stelle)	11
ALLEGATO 6 (Relazione approvata)	11
HEERCIO DI DECEDENZA INTECDATO DAI DADDECENTANTI DEI CHIDDI	10

## ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.05.

## Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato *High Efficiency Trainer*.

Atto n. 314.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

Salvatore PICCOLO (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che illustra evidenziando come, nella predisposizione della stessa, abbia tenuto conto sia delle informazioni acquisite nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, sia degli spunti di riflessione pervenuti da alcuni colleghi.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) rileva con favore come, per la prima volta da quando è stata introdotta la nuova procedura di autorizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, la Commissione abbia tenuto in considerazione l'esigenza di arrivare all'espressione del parere solo dopo aver chiarito le questioni aperte ed abbia a questo fine programmato un ciclo di audizioni informali che ha coinvolto tutti i soggetti interessati, non solo il Ministero della difesa, ma anche le imprese. Sarebbe opportuno, a suo avviso, che anche in futuro si continuasse su questa strada.

Dopo aver evidenziato, poi, come il nostro Paese effettivamente svolga un ruolo primario nel settore dell'addestramento al volo, auspica che il programma in esame possa contribuire a rafforzare questa posizione.

Preannuncia, in conclusione, l'astensione della sua componente dalla votazione della proposta di parere, chiarendo che il voto non può essere favorevole finché non c'è la piena fiducia nei confronti del Governo e dell'utilizzo che sarà fatto dei sistemi d'arma.

Donatella DURANTI (SI-SEL) esprime perplessità sui due programmi di rinnovamento ed ammodernamento e valuta negativamente la circostanza che ancora una volta si ricorra a fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finanziare l'acquisizione di sistemi d'armamento ossia per spese di primario interesse del Ministero della difesa. Ritiene infatti che lo stimolo della competitività del sistema industriale sia un effetto indiretto e comunque non l'obiettivo primario dell'acquisizione dei sistemi d'armamento, senza contare che risorse così ingenti potrebbero essere impiegate per favorire più settori industriali, e non solo quello della difesa. Rileva poi che le informazioni fornite al Parlamento dal Governo nella relazione che accompagna lo schema di decreto in esame sono carenti e non veritiere. In particolare, contesta l'affermazione che dal programma di acquisizione di 45 velivoli da addestramento basico T-345 HET possano derivare risparmi per la difesa, evidenziando che i velivoli T-339 che saranno sostituiti sono soltanto quelli ancora operativi, ovvero molti di meno dei 137 velivoli acquistati nei vari anni dall'Aeronautica militare. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del gruppo di Sinistra italiana.

Luca FRUSONE (M5S) condivide le considerazioni della deputata Duranti riguardo al fatto che il Governo potrebbe utilizzare le risorse a favore anche di settori industriali strategici diversi da quelli di interesse della difesa. Riconosce tuttavia che l'Italia è *leader* nella produzione di velivoli di addestramento al volo, oltre che nell'attività di addestramento dei piloti militari, e che il programma in esame servirà a mantenere e a consolidare al Paese questo ruolo di primaria importanza. Preannuncia, in conclusione, l'astensione del suo gruppo dalla votazione.

Daniele MARANTELLI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore, che opportunamente evidenzia il ruolo *leader* del nostro Paese nella produzione dei velivoli da addestramento e nell'addestramento dei piloti militari. Osserva che era ormai necessario ammodernare la flotta di velivoli da addestramento e che si poteva scegliere di acquistarli all'estero, ma si è invece scelto, giustamente, di comprarli in Italia, per valorizzare l'industria nazionale, che in questo settore è leader mondiale. L'investimento può sembrare ingente, ma occorre considerare i benefici sul sistema economico rappresentati dalle ricadute occupazionali e dalle vendite per esportazione, oltre ai risparmi che deriveranno all'Aeronautica militare in termini di manutenzione. Il nuovo velivolo si caratterizza infatti per un rapporto tra costi e benefici molto positivo, come emerso nel corso delle audizioni. In definitiva, si tratta di una scelta importante e condivisibile di politica estera, di difesa e industriale.

Nel manifestare, infine, apprezzamento per la posizione di non contrarietà di alcuni dei gruppi di opposizione, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Dino SECCO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, che condivide sia le modalità dell'esame, che hanno permesso di approfondire i contenuti del programma di armamento mediante un ciclo di audizioni, sia i contenuti del programma stesso, che avrà importanti ricadute a vantaggio dell'industria nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

Salvatore PICCOLO (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con

una condizione (vedi allegato 2), con la quale, come per l'atto 315, si chiede al Governo di tenere conto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento deliberati dalla Commissione Bilancio.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) invita il relatore a considerare la possibilità di inserire nella sua proposta di parere anche un'osservazione volta a stimolare il Governo affinché valuti se non sia il caso di abbandonare programmi d'arma missilistici di contenuto analogo al programma di cui all'atto in esame. Si riferisce in particolare al programma MEADS (Medium Extended Air Defence System), che costa una cifra considerevole e che non ha portato ancora a niente.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso che il Governo non è in linea di principio contrario a un invito a svolgere una ulteriore riflessione su una determinata scelta, osserva che sarebbe tuttavia preferibile fare riferimento in modo generico a tutti i « programmi analoghi » anziché al solo programma MEADS.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, propone al relatore di aggiungere alle premesse della sua proposta di parere la seguente: « considerato che sarebbe opportuno che il Governo valutasse la compatibilità con il programma in esame di altri programmi analoghi ».

Salvatore PICCOLO (PD), relatore, ritenendo che il rilievo formulato dal deputato Artini sia accoglibile, riformula la sua proposta di parere nei termini suggeriti dal presidente (vedi allegato 3).

Donatella DURANTI (SI-SEL), a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, chiarendo che la contrarietà è motivata da considerazioni analoghe a quelle già svolte con riferimento all'atto n. 314. Sottolinea che l'impegno finanziario per lo Stato dei due programmi è tutt'altro che irrilevante: si tratta nel com-

plesso di quasi 800 milioni in 13 anni. Dichiara poi di condividere l'osservazione del deputato Artini rispetto al programma MEADS, che, a suo avviso, dovrebbe figurare come una condizione nel parere della Commissione. Ritiene infatti che il Governo dovrebbe chiarire come intenda muoversi rispetto a questo programma, che è realizzato in cooperazione non solo con Paesi europei, ma anche con gli Stati uniti d'America.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), preso atto favorevolmente della disponibilità del relatore a tenere conto, sia pure solo nelle premesse del parere, della sua richiesta di invitare il Governo a ripensare la partecipazione al programma MEADS, nonché della disponibilità della maggioranza ad audire anche le imprese coinvolte nella realizzazione dei sistemi d'armamento oggetto dei due pareri, preannuncia che la sua componente non voterà contro la proposta del relatore, ma si asterrà della votazione.

Luca FRUSONE (M5S) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione. Rilevato che certamente il Paese non può rinunciare alla sua capacità difensiva e che deve mantenere i livelli di difesa anche nel comparto missilistico, osserva che è d'altra parte necessario che il Governo svolga una riflessione complessiva sui diversi programmi missilistici, atteso che non è possibile spendere così tanto per non avere poi un sistema d'arma moderno. Ricorda che, per quanto riguarda il programma MEADS, gli stessi Stati uniti ne hanno messa in discussione la validità. Finché l'Italia non avrà deciso cosa fare in questo settore, il parere del suo gruppo non potrà essere favorevole.

Dino SECCO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nel togliere la seduta, esprime sod-

disfazione per il lavoro serio e trasparente svolto dalla Commissione in sede di esame dei due atti del Governo.

#### La seduta termina alle 14.40.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

#### La seduta comincia alle 14.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. Tabella 11.

C. 3974 Governo.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 26 luglio 2016.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sia sul disegno di legge di rendiconto (vedi allegato 4), sia sul disegno di legge di assestamento (vedi allegato 6).

Luca FRUSONE (M5S) presenta una proposta di relazione alternativa sul disegno di legge di rendiconto (vedi allegato 5), che illustra sottolineando innanzitutto criticamente la circostanza che rilevanti risorse per la difesa sono allocate in bilanci di altri dicasteri.

Osserva che tale circostanza incide in maniera rilevante sul riparto della spesa complessiva tra le tre voci primarie: personale, esercizio e investimenti. Ricorda che in sede di discussione della cosiddetta legge Di Paola si era individuato nel rapporto 50, 25, 25 per cento la ripartizione ottimale del bilancio della difesa tra le spese per il personale, per l'esercizio e per gli investimenti. Se però si considerano anche i fondi del Ministero dello sviluppo economico, accade che, mentre la percentuale delle spese per il personale scende, avvicinandosi molto alla metà del totale, quella relativa agli investimenti cresce, oltrepassando ampiamente il 30 per cento, a scapito dell'esercizio, che subisce un'ulteriore contrazione rispetto al complesso delle sole spese registrate nel bilancio del Ministero della difesa. Per riequilibrare i rapporti effettivi tra le tre componenti di spesa, occorrerebbe dunque una riduzione delle spese per il rinnovo dei sistemi d'arma.

A parte questo, rileva che il fatto di appostare le risorse stanziate per la difesa nei bilanci di più ministeri da una parte determina una scarsa trasparenza del totale effettivo delle spese per la difesa, che nemmeno il SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) è stato in grado di calcolare con sicurezza. e dall'altra parte rende difficili le comparazioni con i bilanci della difesa di altri Paesi. In ogni caso, considerando tutte le voci risulta che a consuntivo 2015 le spese per la difesa si avvicinano molto al 2 per cento del PIL fissato come obiettivo per i Paesi NATO. In sostanza, a differenza di altri Paesi, che computano tra le spese militari anche spese indirette per tentare di raggiungere l'obiettivo NATO, l'Italia nasconde le sue spese militari dividendole tra più stati di previsione.

Conclude preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore e auspicando che in futuro le spese per la difesa possano essere esposte in un bilancio unificato, a beneficio della trasparenza.

Donatella DURANTI (SI-SEL) dichiara che il suo gruppo voterà contro la proposta di relazione del relatore, mentre valuta favorevolmente la proposta di relazione alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle. Rileva che, per quanto riguarda le spese per la difesa, ancora una volta i documenti contabili trasmessi dal Governo alle Camere si caratterizzano per mancanza di trasparenza e di chiarezza. Infatti gli stanziamenti per la difesa sono sparpagliati su più stati di previsione - non solo quello del Ministero della difesa, ma anche quelli del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione e della ricerca - con la conseguenza che non è agevole capire l'effettivo ammontare della spesa destinata alla difesa. Di certo c'è solo che si tratta di una spesa assai ingente, molto più di quanto il Governo voglia fare apparire, e che l'esercizio beneficia di una quota molto inferiore a quel 25 per cento che è stato fissato come obiettivo nel 2012, all'epoca dell'approvazione della legge di riforma dello strumento militare. Infine, esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe avviare una riflessione sull'intenzione del Governo – preannunciata dalla ministra Pinotti nel Libro bianco - di ricorrere a leggi di programmazione di durata sessennale per gli investimenti nella difesa.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore, fa presente che le risorse stanziate in stati di previsione diversi da quello del Ministero della difesa non riguardano solo investimenti, ma anche altre voci di spesa: per esempio i fondi per le missioni internazionali, che sono appostati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che riguardano principalmente il personale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge di rendiconto (vedi allegato 4), e la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge di assestamento (vedi allegato 6); nomina altresì il deputato D'Arienzo relatore per la partecipazione alle sedute della Commissione Bilancio.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di relazione del gruppo del Movimento 5 Stelle sul disegno di legge di rendiconto

sarà trasmessa alla Commissione Bilancio, come relazione di minoranza, unitamente alle relazioni testé approvate dalla Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato *High Efficiency Trainer* (Atto n. 314).

#### PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo di addestramento basico denominato *High Efficiency Trainer*:

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2016-2018 prevede, tra i programmi della componente aerea, il programma T-345 HET, finalizzato allo studio e allo sviluppo di un nuovo sistema di addestramento basico dei piloti militari, destinato a sostituire quello realizzato con i velivoli T-339A e T-339CD nell'ambito del Sistema addestrativo integrato della Scuola internazionale di Lecce;

il programma prevede l'acquisizione iniziale di 45 velivoli, del relativo supporto logistico integrato (per la durata di dieci anni), di un dispositivo di addestramento a terra *Ground Based Training System* (GBTS) e delle apparecchiature di terra Aircraft Ground Equipment (AGE), in sostituzione di 137 velivoli T-339 ormai giunti al limite di vita operativa;

il velivolo 345 HET rappresenta un prodotto di eccellenza a livello mondiale nel settore dei velivoli da addestramento basico, nei confronti del quale diverse Aeronautiche militari straniere hanno già mostrato interesse; più in generale, nella produzione dei velivoli da addestramento la produzione italiana rappresenta una nicchia di eccellenza che sarebbe opportuno valorizzare ulteriormente;

l'Aeronautica militare italiana rappresenta, a sua volta, un'eccellenza a livello internazionale nel settore dell'addestramento dei piloti militari al volo, come dimostra la circostanza che già oggi diverse nazioni si stanno avvalendo, per il proprio personale, delle strutture italiane per l'addestramento finalizzato al conseguimento della qualifica di pilota militare e che cresce l'interesse di altri Paesi per questo tipo di collaborazione;

il programma si inquadra quindi in un contesto in cui l'Italia ha già un ruolo leader e si prefigge di contribuire alla valorizzazione di tale ruolo, anche in un'ottica di futura maggiore integrazione europea nella difesa, come puntualmente rilevato nella relazione illustrativa del Governo, nella quale si sottolinea che successivi potenziamenti incrementali della flotta potrebbero garantire all'Italia il conseguimento di una posizione di assoluto rilievo internazionale nel settore dell'addestramento al volo dei piloti militari;

i nuovi velivoli consentiranno di ridurre i costi di formazione di un pilota militare, attraverso la riduzione delle ore di volo necessarie (grazie all'utilizzo anche di simulatori a terra) e dei costi per ora di volo, nonché attraverso la riduzione dei costi di gestione, che per gli assetti attualmente impiegati risultano elevati a causa dei frequenti cicli di attività manutentiva necessari per il mantenimento dei velivoli in efficienza;

i ritorni industriali del programma appaiono rilevanti, dal momento che l'attività di sviluppo potrebbe impegnare l'azienda italiana capofila del programma per circa 2 milioni di ore interne, tra impiegati, tecnici e operai, cioè complessivamente circa 1.300 unità equivalenti in 6 anni, oltre a coinvolgere per una parte considerevole l'indotto nazionale;

visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento;

esortato il Governo ad adoperarsi nelle relazioni internazionali con le Forze armate dei Paesi alleati per consolidare il ruolo dell'Aeronautica militare italiana quale *leader* nel servizio dell'addestramento al volo dei piloti militari,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo tenga conto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario deliberati dalla Commissione Bilancio nella seduta del 26 luglio 2016.

# Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS (Atto n. 315).

#### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 03/2016, relativo alla evoluzione B1 NT (*Block 1 Nouvelle Tecnologie*) del programma FSAF-PAAMS;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2016-2018 prevede, tra i programmi della componente interforze, quello per l'avvio, in cooperazione con la Francia, del programma di ammodernamento del sistema missilistico antiaereo di cui all'atto in esame:

il programma è finalizzato a migliorare la capacità antibalistica sui sistemi di difesa aerea a media portata della famiglia FSAF/PAAMS, mediante lo sviluppo di una nuova munizione con precisione di guida aumentata sui bersagli anche di tipo balistico, volto a incrementarne le probabilità di distruzione;

lo sviluppo evolutivo è necessario per mantenere in efficienza l'attuale parco munizioni ASTER, risolvendo l'imminente obsolescenza di alcuni componenti delle stesse, e per assicurare un miglioramento prestazionale, nel senso di un'accresciuta capacità antiaerea e antibalistica, del sistema missilistico nel suo complesso;

la mancata adesione al programma, condotto in cooperazione internazionale con la Francia, in ambito OCCAR, creerebbe una diversa configurazione dei sistemi italiani e francesi, incrementando i costi di supporto logistico e generando notevoli problemi per effetto delle obsolescenze del sistema attuale;

i ritorni industriali attesi del programma prevedono un impegno di circa cento risorse l'anno per sei anni;

visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo tenga conto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario deliberati dalla Commissione Bilancio nella seduta del 26 luglio 2016.

# Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS (Atto n. 315).

#### PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 03/2016, relativo alla evoluzione B1 NT (*Block 1 Nouvelle Tecnologie*) del programma FSAF-PAAMS;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2016-2018 prevede, tra i programmi della componente interforze, quello per l'avvio, in cooperazione con la Francia, del programma di ammodernamento del sistema missilistico antiaereo di cui all'atto in esame;

il programma è finalizzato a migliorare la capacità antibalistica sui sistemi di difesa aerea a media portata della famiglia FSAF/PAAMS, mediante lo sviluppo di una nuova munizione con precisione di guida aumentata sui bersagli anche di tipo balistico, volto a incrementarne le probabilità di distruzione:

lo sviluppo evolutivo è necessario per mantenere in efficienza l'attuale parco munizioni ASTER, risolvendo l'imminente obsolescenza di alcuni componenti delle stesse, e per assicurare un miglioramento prestazionale, nel senso di un'accresciuta capacità antiaerea e antibalistica, del sistema missilistico nel suo complesso;

la mancata adesione al programma, condotto in cooperazione internazionale con la Francia, in ambito OCCAR, creerebbe una diversa configurazione dei sistemi italiani e francesi, incrementando i costi di supporto logistico e generando notevoli problemi per effetto delle obsolescenze del sistema attuale:

i ritorni industriali attesi del programma prevedono un impegno di circa cento risorse l'anno per sei anni;

visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio;

considerato che sarebbe opportuno che il Governo valutasse la compatibilità con il programma in esame di altri programmi analoghi,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo tenga conto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario deliberati dalla Commissione Bilancio nella seduta del 26 luglio 2016.

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

#### **RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2015;

rilevato che la Nota integrativa allegata al conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa evidenzia come gli obiettivi fissati dal medesimo Ministero in sede di programmazione risultino conseguiti nella generalità dei casi, pur nel complesso e dinamico scenario internazionale e in presenza di una congiuntura economica sfavorevole;

rilevato che nel corso del 2015 non sono stati emanati provvedimenti di natura normativa aventi ricadute sull'assetto organizzativo e ordinamentale del dicastero e che, nonostante tutto, la Difesa ha assicurato l'assolvimento dei compiti istituzionali e degli impegni assunti dal Paese in seno alle Organizzazioni internazionali;

evidenziato che il conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2015 reca quantificazioni definitive di competenza per complessivi 20.951,4 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni iniziali, di circa 1.580,2 milioni di euro, e quantificazioni definitive di cassa per complessivi 22.401 milioni di euro, con un incremento di circa 1.663,5 milioni di euro;

rilevato che le missioni internazionali assorbono la maggior parte della spesa complessiva del bilancio dello Stato, in termini di impegni e pagamenti; sottolineato, in particolare, che le più importanti variazioni di competenza interessano la missione « Difesa e Sicurezza del territorio » (a vantaggio degli impieghi per i Carabinieri per la difesa e la sicurezza e per le Forze terresti), che ha registrato un incremento di 1.663,5 milioni di euro, peraltro corretto da una diminuzione di 104,7 milioni a carico della missione « Fondi da ripartire »;

richiamate le valutazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2015, dalla quale emerge, in particolare, che:

l'esame finanziario-contabile non evidenzia, a livello generale, differenze rilevanti con quanto registrato nel corso del precedente esercizio, permanendo la tendenza alla riduzione degli stanziamenti definitivi già in corso da diversi anni;

sono in corso di attuazione le iniziative previste dal Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa ed in particolare i provvedimenti attuativi degli obbiettivi fissati con la legge n. 244 del 2012;

le risorse finanziarie assegnate al Ministero della difesa nel 2015 in conto competenza ammontano a 20,95 miliardi di euro, di cui 18,17 miliardi di parte corrente e 2,78 miliardi di parte capitale, a cui si sommano i 2,38 miliardi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per spese riconducibili all'ammodernamento dei sistemi d'arma,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

# PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2015, relativamente alla parte di propria competenza;

segnalato negativamente il fatto che il Rendiconto è stato presentato in ritardo (11 luglio 2016) rispetto agli obblighi di legge e questo non ha facilitato una serena e puntuale valutazione parlamentare anche in considerazione della delicatezza del contesto economico-finanziario in cui versa il Paese:

preso atto che nelle previsioni assestate per il 2015 la dotazione iniziale di competenza è stata elevata di 1.580,2 milioni di euro, (20.951,4 milioni di euro), mentre le autorizzazioni di cassa sono state incrementate di 1.663,5 milioni, per cui l'assestamento di cassa finale per il 2015 dà un totale di 22.401 milioni di euro;

che le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione più rilevante, ovvero la Missione n. 5 (Difesa e sicurezza del territorio), che ha registrato un incremento di 1.663,5 milioni di euro – peraltro corretto da una diminuzione di 104,7 milioni a carico della Missione n. 33 – Fondi da ripartire;

che anche il Programma 5.2 (Approntamento e impiego delle forze terrestri) ha visto un incremento di 366,1 milioni;

più contenuti risultano gli aumenti a carico del Programma 5.3 (Approntamento e impiego delle forze navali, +255,5 milioni), del Programma 5.4 (Approntamento e impiego delle forze aeree, +272,7 milioni), del Programma 5.1 (Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, +115,1 milioni) e – mentre si assiste ad una diminuzione per il Programma 5.5 (Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare, -26,5 milioni) – il Programma 5.6 (Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari) registra un sensibile incremento di + 680,4 milioni di euro:

nella condivisione dell'obiettivo generale di ridurre il più possibile ogni forma di discrasia tra dati previsionali e rendiconto, lavorando ad una sempre maggiore corrispondenza tra esigenze, anche sopravvenute in corso dell'anno, e risorse in previsione, nella piena valutazione dei dati relativi all'accumulo di residui passivi, utili ad una valutazione affidabile sulla performance dell'Amministrazione della difesa e sugli obiettivi di spesa;

osservato come, secondo le analisi della Corte dei conti sul rendiconto dello Stato, permanga eccessivamente elevato lo squilibrio tra personale in servizio, soprattutto tra i marescialli, e obiettivi di forza, con un preoccupante sottodimensionamento degli organici per il personale di truppa e i sergenti, che rischia di rendere impossibile il raggiungimento dei valori previsti per il modello a 150 mila unità. La maggior parte degli stanziamenti continua ad essere incentrata sulle spese relative al personale (77,11 per cento del totale degli

stanziamenti), in incremento sia in termini percentuali rispetto al 2013 (74,39 per cento) e al 2014 (76,29 per cento), sia in termini assoluti (95,2 milioni sul 2014), sebbene in calo rispetto al 2013 per 352 milioni;

le spese in conto capitale per il 2015 sono al minimo storico del 13,29 per cento (erano il 13,81 nel 2014 e il 15,51 nel 2015) e le spese per i consumi intermedi sono ulteriormente scese al 7,63 per cento nel 2015 contro i già bassi valori del 7,89 e 8,38 rispettivamente nel 2014 e nel 2013;

una criticità si osserva per l'Arma dei Carabinieri, dove, a fronte delle 114.778 unità previste nell'organico, si rileva una forza effettiva pari a 101.995 unità: carenza di organico presente anche per il personale dell'Arma assegnato ad altri Ministeri (1.900 unità contro le 3.062 in organico);

si è proseguito, anche per il 2015, con missioni condotte fuori area – alcune in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione – e finanziate con specifici decretilegge di proroga, per importi pari a quasi 900 milioni (intorno al 5 per cento del bilancio della Difesa). L'impegno finanziario prevalente ha riguardato gli interventi nel Medio Oriente (Iraq, Afghanistan e Libano) e nell'area del Mediterraneo;

il valore dei giudizi pendenti in cui è parte la Difesa è pari a poco più di un miliardo di euro. Il settore che incide maggiormente sul contenzioso pendente, in termini di valore delle cause, è quello dell'incidentistica aviatoria, di cui l'abbattimento dell'aereo DC9 dell'Itavia di Ustica costituisce la voce prevalente, mentre i giudizi relativi all'esposizione all'uranio impoverito, in tutto 57, ammontano a circa 60 milioni;

per quanto concerne, invece, il rapporto percentuale tra le spese per la difesa e il PIL nazionale – contrariamente da quanto sostenuto dal Governo – questo è pari solo nominalmente a circa l'1,2 per cento. Il dato infatti aumenta all'1,5 per cento qualora vengano considerate anche le spese gravanti sugli altri ministeri, in particolare sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio (missioni militari internazionali). Il bilancio della Difesa, come precisato nella Relazione della Corte dei conti è sì lontano dalla soglia del 2 per cento del PIL auspicata in occasione del Vertice NATO di Galles del 4 settembre 2014 e ribadita, come obiettivo tendenziale, nel recente Vertice NATO di Varsavia (luglio 2016). Tale soglia però appare anacronistica ed incompatibile con la situazione economica e sociale che sta vivendo il nostro Paese;

ritenuto opportuno valutare un meccanismo contabile in grado di consentire un'agevole lettura dei dati riferiti ai programmi d'arma, alla luce della valutazione della Corte dei conti già fatta per il rendiconto 2014, secondo cui « la concentrazione delle spese per l'approvvigionamento degli armamenti in un unico programma di spesa non consente un'agevole riconducibilità delle spese sostenute dalle singole Forze armate ai rispettivi programmi di spesa »;

per quanto riguarda il programma F-35, dalla relazione della Corte dei conti si evince che ad oggi sono stati posti in essere contratti per l'acquisizione di 3 velivoli CTOL nel lotto di produzione LRIP 6, 3 velivoli CTOL nel lotto LRIP 7 e 2 velivoli CTOL nel lotto LRIP 8; per quanto riguarda i velivoli dei lotti di produzione 9 e 10 e i sistemi propulsivi del lotto di produzione 10, il Ministero della difesa italiano ha autorizzato la sottoscrizione dei contratti relativi all'acquisto dei soli materiali di lunga lavorazione (cosiddetti Long Lead Items) nelle quantità previste dal profilo di acquisizione precedentemente in vigore (1 velivolo CTOL e 1 velivolo STOVL del lotto 9, 2 velivoli CTOL e 2 velivoli STOVL del lotto 10);

la Corte segnala inoltre che sarà necessario fare altri investimenti per trasformare lo stabilimento FACO di Cameri, per cui sono stati già spesi 778,14 milioni di euro, in MRO&U, *Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade*, centro di supporto e manutenzione per gli F-35 europei; inoltre sono già stati spesi 143,5 milioni di euro per altri programmi infrastrutturali connessi con l'entrata in servizio degli F-35;

restano decisamente scarsi i ritorni industriali riferiti al programma F-35, con un impatto occupazionale stimato in 1.154 posti, di cui 911 di Finmeccanica, identico a quello dello scorso anno, con la cifra di 6.000 posti di lavoro potenziali decisamente lontana e forse non raggiungibile;

nella Relazione della Corte dei conti sul rendiconto 2015 vengono inoltre sollevate osservazioni rispetto alla scelta di procedere all'aggiudicazione degli appalti per la realizzazione delle unità navali del programma navale tramite l'organizzazione europea OCCAR nonostante si tratti di un programma puramente nazionale:

ritenuto che il Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa non soddisfi le esigenze né di trasparenza, né di progettualità, di cui invece una riforma organica del nostro strumento militare nel nuovo scenario geopolitico avrebbe bisogno,

## DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

« Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini ».

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo).

### **RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge C. 3974, recante l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, con riferimento alla Tabella n.11, recante lo stato di previsione del Ministero della difesa;

rilevato che le variazioni disposte con atto amministrativo, già introdotte in bilancio e non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 316,53 milioni di euro nelle previsioni di competenza e di cassa e che il disegno di legge di assestamento prevede, per il Ministero della difesa, un'ulteriore manovra, che comporta un decremento di 748.712 euro in termini di competenza e di 3.133.125 euro nelle autorizzazioni di cassa;

evidenziato che la missione Difesa e sicurezza del territorio presenta variazioni delle previsioni in termini di competenza in diminuzione per 21,01 milioni euro e che, nell'ambito della predetta missione, il programma Pianificazione generale delle Forze armate ed il programma Approntamento ed impiego delle forze aeree presentano variazioni in aumento (rispettivamente di 16,02 e di 3,64 milioni), mentre variazioni complessive in diminuzione si registrano negli altri programmi;

richiamata la legge di bilancio per il 2016, che prevedeva stanziamenti in termini di competenza pari a 19.981,6 milioni di euro e autorizzazioni di cassa pari a 20.135,7 milioni;

considerato, pertanto, che rispetto alle previsioni iniziali il bilancio assestato della Difesa reca un incremento delle previsioni di competenza di 315,7 milioni di euro e un incremento delle autorizzazioni di cassa di 313,399 milioni,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

## (Bilancio, tesoro e programmazione)

## SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-09250 Ribaudo e altri: Sul trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia	116
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e rinvio)	116
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	118
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	119
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. C. 3943 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione –	123
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altro, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	125
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (Rilievi alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)	128
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 317 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi	129
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 (Rilievi alle Commissioni	130

#### SEDE REFERENTE:

Rendiconto	generale	dell'Amı	ninistraz	ione d	dello	Stato	per	l'esercizio	finanziario	2015.	C.	3973
Governo.												

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo (Seguito dell'esame congiunto e
rinvio)

131

## COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 2	4 dicembre 2012, n.	243, in materia di	equilibrio de	ei bilanci delle regioni
e degli enti locali.	C. 3976, approvato	dal Senato		

131

#### INTERROGAZIONI

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

## La seduta comincia alle 14.05.

5-09250 Ribaudo e altri: Sul trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede di posticipare al prossimo mese di settembre lo svolgimento dell'interrogazione in oggetto per poter completare i necessari approfondimenti istruttori.

Francesco RIBAUDO (PD), prendendo atto di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, chiede che lo svolgimento dell'interrogazione a sua prima firma possa avvenire quanto prima.

Rocco PALESE, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

## La seduta termina alle 14.10.

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

## La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a prevenire e a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento alla tutela dei minori. Fa presente, altresì, che alla proposta, adottata come testo base, sono state abbinate altre proposte di legge e che il testo in esame è quello risultante dagli emendamenti approvati, in sede referente, dalle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) e trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei relativi pareri. Rileva che né il testo base né le proposte abbinate, di iniziativa parlamentare, sono corredati di relazione tecnica. Tuttavia, durante l'esame presso il Senato, è stata richiesta e depositata una relazione tecnica, riferita al testo elaborato dalla Commissione di merito e sottoposto all'Assemblea, che non tiene conto delle successive modifiche.

Con riferimento agli articoli da 1 a 6-bis, recanti disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, rileva che le norme prevedono che gli oneri per la formazione prevista ai sensi dell'articolo 4 trovino copertura con riferimento ai soli anni 2016, 2017 e 2018, mentre il provvedimento in esame sembra attribuire carattere permanente alla formazione del per-

sonale scolastico, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole. Sul punto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia altresì che la relazione tecnica non indica oneri con riferimento all'attuazione del piano di azione integrato – che prevede iniziative di informazione e prevenzione – e alla realizzazione di un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, di cui all'articolo 3, comma 2.

Inoltre, per quanto riguarda le linee di orientamento di cui all'articolo 4 - dalla adozione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la clausola di neutralità inserita al comma 2 - osserva che le stesse comprendono una serie di attività, per la cui realizzazione non sono fornite specifiche indicazioni finanziarie, ad eccezione della formazione del personale scolastico, per la quale è disposto uno specifico stanziamento. Tanto premesso, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione al piano di azione integrato e alle correlate linee di orientamento nonché al sistema di raccolta dei dati per il monitoraggio del fenomeno, utilizzando le risorse finanziarie, strumentali e di personale già disponibili a legislazione vigente.

Ritiene inoltre opportuno che siano fornite indicazioni con riferimento alle seguenti modifiche approvate presso la Camera, non considerate dalla relazione tecnica predisposta durante l'esame del provvedimento, in prima lettura, presso il Senato:

articolo 3, comma 4-bis, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo;

articolo 4, comma 4-bis, che prevede che i servizi sociali territoriali promuovano, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati, volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare i minori artefici di tali condotte, e articolo 4-bis, che prevede che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, qualora lo ritenga necessario, convochi rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti di bullismo o cyberbullismo. In particolare, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità per le strutture competenti di realizzare le attività in questione nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Ritiene necessario che sia, altresì, chiarito se il Garante per la protezione dei dati personali possa provvedere, nell'ambito delle risorse assegnate, ai compiti ad esso attribuiti nel quadro delle attività di vigilanza sull'esecuzione degli interventi di oscuramento e rimozione richiesti al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, ai sensi dell'articolo 2. Evidenzia quindi la necessità che siano forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per il Garante di provvedere ai compiti ad esso attribuiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili dei copertura finanziaria, di cui all'articolo 5, comma 3, fa presente che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018, del quale è previsto l'utilizzo al fine di fronteggiare gli oneri – pari a 220 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 – connessi all'incremento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno), reca le necessarie disponibilità

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'Accordo nella misura di euro 17.805 a decorrere dal 2016 per le spese derivanti dagli articoli 13, 14, 15 e 22 (spese di missione di funzionari italiani e messicani, e funzionamento della Commissione mista). In merito a tali stime non ha osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica relativamente alle modalità applicative dell'Accordo. Inoltre, con riferimento agli oneri eventuali derivanti dall'articolo 19, comma 2 (»spese eccezionali e straordinarie»), la relazione tecnica afferma che, tenuto conto dell'esperienza di altri Accordi, tale ipotesi non richiede una specifica quantificazione. In proposito ritiene che andrebbe chiarito se, nel caso in cui detti oneri dovessero verificarsi, ad essi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa in primo luogo presente che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, « valutati » in euro 17.805 a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.

Osserva, inoltre, che l'articolo comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, poiché l'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi richiamato, risulta ora riferito ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, appare necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola possa essere eventualmente attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21. In tale ultimo caso, si renderebbe necessaria una modifica del testo del provvedimento, che comporterebbe una ulteriore nuova lettura presso il Senato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI sottolinea che, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, il richiamo all'articolo 21,

comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui all'articolo 3, comma 2, deve intendersi riferito ai soli fattori legislativi. Evidenzia inoltre che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati.

Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

#### « La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3940 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui all'articolo 3, comma 2, deve intendersi riferito ai soli fattori legislativi;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 e che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulle modalità di determinazione dell'onere recato dagli articoli 36 e 37 per il funzionamento del tribunale unico dei brevetti, che è definito sulla base delle spese per il personale (giudici e staff amministrativo), per la formazione dei giudici, per il centro di mediazione e arbitrato, per le traduzioni, per la realizzazione e gestione della piattaforma informatica e per il riconoscimento del gratuito patrocinio. Analogamente non sono fornite indicazioni di dettaglio con riferimento alle spese da sostenere in fase di avvio per l'istituzione del tribunale stesso. Ritiene, quindi, necessario acquisire ulteriori indicazioni anche in considerazione del fatto che la misura dei diritti processuali che potranno essere richiesti a coloro che si rivolgono al tribunale - che costituirà, a regime, una delle fonti di autofinanziamento del tribunale stesso oltre alle « altre entrate » - è fissata, secondo quanto previsto dal testo, ad un livello che « garantisca il giusto equilibrio tra i principi dell'equo accesso alla giustizia ed un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale » e che, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dell'Accordo, se il tribunale non è in grado di pareggiare il bilancio, gli Stati membri contraenti sono tenuti a versare contributi finanziari speciali.

Evidenzia inoltre che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la stima del bilancio del tribunale è, in parte, suscettibile di aggiornamenti. Andrebbe in proposito chiarito come si intenda far fronte a tale possibile incertezza della misura dei contributi, che sembra riguardare sia il periodo transitorio di 7 anni che va dal 2017 al 2023, sia la fase di avvio per l'anno 2016.

Rileva, inoltre, che l'articolo 37, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri contraenti forniscono anche il personale di supporto amministrativo durante un periodo transitorio di sette anni. Andrebbe chiarito se sussista l'obbligo di fornire supporto amministrativo – ed eventualmente in quale misura - durante il periodo transitorio, in relazione all'istituzione della divisione centrale del tribunale e delle sue sezioni anche qualora l'Italia non proceda ad istituire una divisione locale. Rileva, inoltre, che le norme dell'Accordo trattano anche dell'esecuzione di decisioni assunte, nel corso dello svolgimento del procedimento, dai giudici del tribunale unico. Premesso che l'esecuzione di tali decisioni implica l'utilizzo di personale amministrativo e di polizia giudiziaria, di strutture (ad esempio depositi giudiziari) ed in generale di risorse strumentali, di personale e finanziarie, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che le predette attività non comportino aggravi a carico della finanza pubblica rispetto all'esecuzione di decisioni analoghe eseguite attualmente sulla base di decisioni e a cura del sistema giudiziario nazionale.

Non ha nulla da osservare per quanto concerne le norme di cui all'articolo 22 dell'Accordo – che stabilisce che gli Stati contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Corte di appello – considerato che l'articolo 5

del disegno di legge di ratifica espressamente prevede che agli oneri eventualmente derivanti da tali norme si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all'articolo 5, segnala che il comma 1 stabilisce che agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Precisa che i suddetti oneri, considerando sia quelli valutati (spese di missione e minori entrate) sia quelli qualificati in termini di limite massimo di spesa, ammontano complessivamente a 456.174 euro per l'anno 2016, a 621.442 euro per l'anno 2017, a 586.590 euro per l'anno 2018, a 501.978 euro per l'anno 2019, a 567.006 euro per l'anno 2020, a 632.514 euro per l'anno 2021, a 697.422 euro per l'anno 2022, a 741.294 euro per l'anno 2023 e a 441.294 euro a decorrere dal 2024 e che la riduzione del menzionato fondo speciale viene effettuata per 456.174 euro per l'anno 2016, per 621.442 euro per l'anno 2017 e per 741.294 euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, conferma che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità. Evidenzia che la copertura appare correttamente effettuata mediante la previsione di un onere a regime, a decorrere dall'ultimo anno del triennio 2016-2018, corrispondente all'onere annuale massimo derivante dal provvedimento di euro 741.294 euro (relativo all'anno 2023). Sempre con riferimento al comma 1, evidenzia la necessità di specificare che gli oneri derivanti dalle spese di missione, a decorrere dall'anno 2016, le minori entrate, a decorrere dall'anno 2023, e la copertura, a decorrere dall'anno 2018, hanno carattere annuo.

Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia finanziaria per le spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo, prevedendo che eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di

spesa siano imputati alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Segnala che dovrebbe essere precisato che le dotazioni di parte corrente da sottoporre a riduzione in caso di attivazione della clausola di salvaguardia sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dal decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Sul punto è necessario acquisire l'avviso del Governo.

Reputa altresì necessario acquisire una conferma da parte del Governo che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni soggette a riduzione.

In relazione ai commi 3 e 4, che recano l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 (responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione europea) e dell'articolo 37, paragrafo 4 (eventuale contributo al funzionamento del tribunale per il periodo successivo al periodo transitorio di sette anni), nonché dall'istituzione di una divisione locale italiana del tribunale, secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo, si farà comunque fronte tramite apposito provvedimento legislativo, non ha nulla da osservare trattandosi di oneri meramente eventuali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'onere complessivo relativo al finanziamento del tribunale di cui agli articoli 36 e 37 dell'Accordo deve essere contenuto nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del presente disegno di legge e, pertanto, eventuali maggiori oneri dovranno essere regolamentati attraverso apposito provvedimento legislativo. Evidenzia inoltre che

l'esatto numero di Stati membri partecipanti alle fasi iniziali di funzionamento del tribunale e la determinazione della quota di contribuzione al bilancio del tribunale di ciascuno Stato membro, sono suscettibili di variazione e che proprio in ragione di tali elementi ancora in fase di definizione è stata prudenzialmente considerata una quota di finanziamento aggiuntiva a carico dell'Italia, pari a 100.000 euro per il 2016 e a 50.000 euro per il 2017 e il 2018.

Con riferimento all'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo, osserva che l'obbligo di fornire personale di supporto amministrativo sussiste esclusivamente a carico degli Stati che ospitino divisioni del tribunale, eventualità che, come precisato nella relazione tecnica e nel disegno di legge in oggetto, nel caso italiano sarà regolamentata con provvedimento normativo *ad hoc*.

Segnala poi che l'esecuzione delle decisioni assunte nel corso dello svolgimento del procedimento dai giudici del tribunale unico non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritiene quindi necessario specificare, all'articolo 5, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, che gli oneri derivanti dalle spese di missione, a decorrere dal 2016, le minori entrate, a decorrere dal 2023, e la relativa copertura, a decorrere dal 2018, hanno carattere annuale, mentre all'articolo 5, comma 2, evidenzia la necessità di precisare che le dotazioni di parte corrente da ridurre in caso di attivazione della clausola di salvaguardia sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

Assicura infine che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

## « La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3867 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'onere complessivo relativo al finanziamento del tribunale di cui agli articoli 36 e 37 dell'Accordo deve essere contenuto nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del presente disegno di legge e, pertanto, eventuali maggiori oneri dovranno essere regolamentati attraverso apposito provvedimento legislativo;

l'esatto numero di Stati membri partecipanti alle fasi iniziali di funzionamento del tribunale e la determinazione della quota di contribuzione al bilancio del Tribunale di ciascuno Stato membro, sono suscettibili di variazione:

proprio in ragione di tali elementi ancora in fase di definizione è stata prudenzialmente considerata una quota di finanziamento aggiuntiva a carico dell'Italia, pari a 100.000 euro per il 2016 e 50.000 per il 2017 e il 2018;

all'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo, l'obbligo di fornire personale di supporto amministrativo sussiste esclusivamente a carico degli Stati che ospitino divisioni del tribunale, eventualità che, come precisato nella relazione tecnica e nel disegno di legge in oggetto, nel caso italiano sarà regolamentata con provvedimento normativo *ad hoc*;

l'esecuzione delle decisioni assunte nel corso dello svolgimento del procedimento dai giudici del tribunale unico non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 5, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, appare

necessario specificare che gli oneri derivanti dalle spese di missione, a decorrere dal 2016, le minori entrate, a decorrere dal 2023, e la relativa copertura, a decorrere dal 2018, hanno carattere annuale;

all'articolo 5, comma 2, appare necessario precisare che le dotazioni di parte corrente da ridurre in caso di attivazione della clausola di salvaguardia sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato:

l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: e di euro 741.294 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018;

All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) con le seguenti: ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere b) e c) ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Mauro GUERRA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

C. 3943 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. L'Accordo si compone di 11 articoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene agli oneri per spese di missione – di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4 – rileva che la loro stima, per un importo valutato in 6.386 euro l'anno, appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative

alle modalità applicative dell'Accordo, nonché nel presupposto che il primo incontro si svolga nel 2016 a Jerevan. In proposito, appare utile una conferma. Evidenzia inoltre che, in riferimento alle ulteriori attività previste dall'Accordo, il disegno di legge di ratifica prevede una clausola d'invarianza finanziaria (articolo 4). Peraltro la relazione tecnica fornisce indicazioni a conferma della neutralità delle modalità di cooperazione indicate nei punti da 1 a 7 del paragrafo 3 dell'articolo 2. Non sono invece forniti analoghi elementi con riferimento alle attività di cui ai successivi punti da 8 a 11, tra cui, il supporto ad iniziative commerciali relative al settore della difesa, gli scambi nelle attività culturali e sportive nonché le visite di navi, aeromobili ed altre strutture militari. Andrebbero quindi acquisite indicazioni a conferma della neutralità anche di queste ultime attività. Con riguardo, infine, ai possibili oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo, che disciplina il risarcimento di eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione, non ha osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, si tratta di oneri meramente eventuali, non quantificabili allo stato attuale e che, qualora dovessero verificarsi, troverebbero la loro disciplina in un apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo in titolo, « valutati » in euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Al riguardo, fa presente che il predetto accantamento reca le necessarie disponibilità. Rileva, altresì, che la norma di copertura di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, risulta correttamente formulata, nel presupposto che, come in precedenza evidenziato in ordine ai profili di quantificazione degli oneri, il primo

incontro tra le rispettive delegazioni nazionali abbia luogo nella capitale armena nel 2016.

Osserva, inoltre, che l'articolo comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una specifica clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alla dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. In proposito, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola possa essere eventualmente attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati. Ravvisa, peraltro, che l'attuale formulazione della clausola medesima richiama esclusivamente le « dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione ». Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che le predette « dotazioni finanziarie » siano da intendersi comunque riferite agli stanziamenti di parte corrente, riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito al successivo articolo 4, recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma innanzitutto che il primo incontro tra le delegazioni nazionali delle due Parti contraenti si terrà a Jerevan entro il corrente anno 2016, compatibilmente con i tempi di entrata in vigore dell'Accordo e con la situazione politica internazionale. Segnala poi che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, punti da 8 a 11, saranno svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comun-

que, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per le ragioni che di seguito illustra. Innanzitutto, rileva che il supporto ad iniziative commerciali relative al settore della difesa rientra nell'ambito della cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo.

Inoltre, evidenzia che la richiesta di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi sarà accolta, al pari di ogni altra richiesta di scambio, solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, e non comporterà pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Infine, fa presente che le visite di navi, aeromobili e altre strutture militari rientrano nell'ambito delle visite reciproche tra rappresentanti della Difesa, e quindi anche in tal caso l'eventuale richiesta della Controparte sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, non comportando pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Assicura che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, non comprometterà la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati.

Fa infine presente che le dotazioni finanziarie cui si riferisce la predetta clausola sono quelle relative agli stanziamenti di parte corrente riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e c) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

## « La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3943 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il primo incontro tra le delegazioni nazionali delle due Parti contraenti si terrà a Jerevan entro il corrente anno 2016, compatibilmente con i tempi di entrata in vigore dell'Accordo e con la situazione politica internazionale;

le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, punti da 8 a 11, saranno svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

infatti, il supporto ad iniziative commerciali relative al settore della difesa rientra nell'ambito della cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo;

inoltre, la richiesta di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi sarà accolta, al pari di ogni altra richiesta di scambio, solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, e non comporterà pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

infine, le visite di navi, aeromobili e altre strutture militari rientrano nell'ambito delle visite reciproche tra rappresentanti della Difesa, e quindi anche in tal caso l'eventuale richiesta della Controparte sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, non comportando pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, non comprometterà la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati; le dotazioni finanziarie cui si riferisce la predetta clausola sono quelle relative agli stanziamenti di parte corrente riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e c) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; *b*) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altro, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che il provvedimento in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altro, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 titolo. Ricorda che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'Accordo con la Repubblica dell'Iraq, premesso che il disegno di legge di ratifica reca un vincolo generale di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le spese connesse all'attuazione generale dell'Accordo, all'attuazione delle singole voci di cooperazione settoriale, al funzionamento dei vari organismi di cooperazione previsti (Consiglio di cooperazione, Comitato di cooperazione, eventuali sottocomitati. Comitato parlamentare di cooperazione, etc.) e alle attività per l'implementazione da parte del personale delle Istituzioni dell'Unione saranno interamente coperte dal bilancio dell'UE. Con riguardo ai profili di cooperazione in materia commerciale, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che non sono presenti nell'articolato impegni o indicazioni specifiche che prevedano l'abbattimento reciproco di dazi e che non sono possibili valutazioni sulle ipotesi di impatto finanziario connesse all'applicazione del trattamento della nazione più favorita (articolo 10, paragrafo 1). Andrebbe peraltro precisato se possano determinarsi effetti finanziari apprezzabili in relazione all'eventuale venir meno di diritti amministrativi o tariffe. Per quanto attiene all'Accordo con la Repubblica delle Filippine, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente ai minori introiti fiscali derivanti dall'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di « nazione più favorita » (NPF) in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani da parte delle navi battenti bandiera filippina o equiparate, di cui all'articolo 38, comma 2, lettera e). La relativa stima, per un importo valutato in 105.883 euro annui, appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo.

In merito alle altre disposizioni non ha osservazioni da formulare considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, l'Accordo non crea obblighi di cooperazione né prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri ad eccezione di quelli di cui all'articolo 38, comma 2, lettera *e*), e che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione negli specifici settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio UE.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo per un importo valutato in 105.833 euro a decorrere dal 2015, reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, anche alla luce del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che l'Accordo in oggetto potrebbe presumibilmente entrare in vigore entro l'anno corrente.

Osserva, inoltre, che l'articolo comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nell'ambito del programma « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » e, comunque, della missione « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, osserva che gli oneri del provvedimento, valutati come in precedenza detto - in euro 105.883 a decorrere dal 2015, per quanto

formulati in termini di previsione di spesa consistono tuttavia, come indicato nella relazione tecnica, in minori entrate. In merito dunque alla opportunità di prevedere all'interno del testo la predetta clausola di salvaguardia, appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla citata clausola di salvaguardia, appare necessario che il Governo chiarisca se la stessa - in considerazione del fatto che la predetta disposizione normativa risulta ora riferita ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato - possa essere eventualmente attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21. In tale ultimo caso, si renderebbe necessaria una modifica del testo del provvedimento, che comporterebbe una ulteriore nuova lettura presso il Senato.

Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito al successivo articolo 4, recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e l'Iraq, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge di ratifica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento all'Accordo con la Repubblica dell'Iraq, per quanto riguarda i profili di cooperazione in materia commerciale, conferma che non si determinano effetti finanziari apprezzabili in relazione all'eventuale venir meno di diritti amministrativi o tariffe.

Anche alla luce del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che l'Accordo in oggetto presumibilmente dovrebbe entrare in vigore entro l'anno corrente.

Evidenzia quindi l'opportunità di mantenere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, trattandosi di entrate accertabili nel corso dell'esercizio e assicura che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non comprometterà la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati.

Chiarisce infine che le dotazioni finanziarie cui si riferisce la medesima clausola di salvaguardia sono quelle relative agli stanziamenti di parte corrente riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e c) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

## « La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3944 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; *b)* Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altro, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'Accordo con la Repubblica dell'Iraq, per quanto riguarda i profili di cooperazione in materia commerciale, non si determinano effetti finanziari apprezzabili in relazione all'eventuale venir meno di diritti amministrativi o tariffe: anche alla luce del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che l'Accordo in oggetto presumibilmente dovrebbe entrare in vigore entro l'anno corrente;

appare opportuno mantenere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, trattandosi di entrate accertabili nel corso dell'esercizio;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, non comprometterà la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati;

le dotazioni finanziarie cui si riferisce la predetta clausola sono quelle relative agli stanziamenti di parte corrente riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene

la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

## La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.

Atto n. 312.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 21 luglio scorso il relatore, onorevole Parrini, preso atto dei chiarimenti forniti dal Viceministro Morando, si era riservato di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (atto n. 312);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

lo schema di decreto in esame, allo scopo di proseguire nella strategia di riduzione del debito pubblico, prevede l'alienazione, anche in più fasi, di un'ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di Poste italiane;

l'introito netto complessivo derivante dalla precedente cessione di circa il 35,30 per cento del capitale sociale di Poste italiane, effettuata nel corso del 2015, è stato pari a circa 3,1 miliardi interamente destinati, ai sensi della legislazione vigente, alla riduzione del debito pubblico;

l'introito derivante dalla dismissione dell'ulteriore quota di Poste italiane, prevista dal presente provvedimento, sulla base delle recenti quotazioni di borsa, potrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di euro;

i minori dividendi per lo Stato conseguenti alla dismissione dell'ulteriore quota di Poste italiane si aggireranno intorno ai 100 milioni di euro e saranno compensati dagli effetti complessivi diretti e indiretti sulla finanza pubblica derivanti dalla predetta cessione, quali ad esempio il risparmio degli interessi sui titoli del debito pubblico;

lo Stato continuerà ad esercitare il proprio controllo su Poste italiane Spa, giacché, da un lato, è previsto il mantenimento di una sua partecipazione al capitale della società, anche per il tramite di sue società controllate direttamente o indirettamente, non inferiore al 35 per cento – percentuale che rappresenta la quota di maggioranza relativa e di controllo in presenza di un azionariato diffuso sul mercato - dall'altro, è fatto divieto a qualunque soggetto diverso dallo Stato o da sue controllate di esprimere voto in Assemblea per una percentuale superiore al 5 per cento del capitale di Poste italiane, qualunque sia la percentuale detenuta:

la predetta cessione sarà accompagnata da azioni a sostegno delle attività di Poste italiane, sia per quanto riguarda i servizi finanziari, sia per quanto riguarda quelli tradizionali di tipo postale, nonché da operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare: sotto l'aspetto industriale, la medesima cessione non modificherà le strategie perseguite sia relativamente al mantenimento dei livelli occupazionali di Poste italiane, sia per quanto attiene alla piena operatività del servizio universale in linea con il mutato quadro legislativo e regolatorio di riferimento;

il risparmio postale continuerà ad essere garantito dallo Stato, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003,

## VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Atto n. 317.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato ai sensi dall'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/48/UE in materia di diritto di difesa nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nonché ai diritti di informazione e comunicazione delle persone private della libertà personale e che il

testo in esame è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha rilievi da formulare tenuto conto che il provvedimento presenta carattere essenzialmente ordinamentale. Ritiene tuttavia opportuna una conferma della non onerosità delle disposizioni di cui all'articolo 2, che estendono le garanzie difensionali alla fase dell'individuazione, per la quale – attualmente – non è prevista la partecipazione obbligatoria della difesa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'attuazione dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto, che estende le garanzie difensionali, di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale, alla fase dell'individuazione della persona garantita, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo (atto n. 317);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'attuazione dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto, che estende le garanzie difensionali, di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale, alla fase dell'individuazione della persona garantita, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

## VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

Atto n. 318.

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, in particolare Allegato B, punto n. 46) e reca uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni prevedono adempimenti da parte di soggetti pubblici, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In proposito, l'articolo 12 afferma che agli stessi si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro confermato dalla relazione tecnica. Ciò premesso, prende atto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riguardo alla possibilità di utilizzare i sistemi informatici e le infrastrutture nonché le dotazioni esistenti. Ritiene peraltro opportuno acquisire elementi di valutazione al fine di confermare l'effettiva possibilità per le suddette amministrazioni di far fronte ai nuovi compiti con le risorse disponibili. Prende inoltre atto delle indicazioni della relazione tecnica circa la possibilità per il Comitato tecnico di avvalersi a titolo gratuito di esperti, come previsto dal testo del provvedimento. Sul punto appare peraltro opportuna una conferma, anche con riferimento all'eventuale corresponsione di rimborsi spese o altri emolumenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare le previsioni degli articoli 6 e 7, relativi, rispettivamente, al Tavolo interministeriale di coordinamento e al Comitato tecnico, specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che ai componenti di detti organismi non spetta alcun rimborso spese.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

## La seduta termina alle 14.40.

#### **SEDE REFERENTE**

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge in oggetto è fissato alle ore 19 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

## La seduta termina alle 14.45.

## COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 agosto 2016.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

C. 3976, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

#### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio)	132
ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)	143
RISOLUZIONI:	
7-01058 Petrini: Introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA e semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti (Discussione e rinvio)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

## La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, presidente, in sostituzione del relatore, Lodolini, impos-

sibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 Decaro, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto.

L'articolo 1 detta le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tute-

lare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica.

In tale contesto, ai sensi del comma 2, lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono tale obiettivo, in modo da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, accessibile a tutti i cittadini.

Il comma 2-bis reca la clausola di compatibilità con gli statuti e con le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale reca le definizioni di termini utilizzati dalla legge, con particolare riferimento alle ciclovie.

In tale contesto il comma 3 prevede che il Governo modifichi il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in modo da individuare specifiche caratteristiche tecniche in termini di percorribilità, sicurezza e riconoscibilità delle ciclovie di interesse nazionale.

L'articolo 3, al comma 1 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si approvi il Piano generale della mobilità ciclistica, il quale costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica.

Ai sensi dei commi 2 e 3 il Piano generale della mobilità ciclistica fa riferimento ad un periodo di tre anni e riguarda, da un lato, lo sviluppo della mo-

bilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e, dall'altro, lo sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo. Il Piano, che è aggiornato annualmente, contiene, in particolare:

la definizione degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da perseguire in relazione ai due settori di intervento, con l'indicazione degli interventi da realizzare a tal fine e delle relative priorità;

l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale Bicitalia e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;

l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale Bicitalia con le altre modalità di trasporto;

il quadro delle risorse finanziarie, pubbliche e private, destinate alla promozione della mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica di comuni e città metropolitane;

la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie destinate a interventi a favore della mobilità ciclistica;

gli indirizzi per assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture;

la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.

L'articolo 4, al comma 1, dispone che la Rete ciclabile nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, è denominata « Bicitalia » e costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea « EuroVelo ». Essa è individuata sulla base di quanto stabilito in attuazione della delibera CIPE n. 1/ 2001 del 2001 e con riferimento agli itinerari indicati nell'allegato 1 del provvedimento, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. La norma dispone inoltre che le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

Il comma 2 stabilisce che Bicitalia è costituita dalle ciclovie di interesse nazionale, dedicate ai ciclisti e più in generale agli utenti non motorizzati e presenta le seguenti caratteristiche:

- a) ha uno sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base ad una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio nazionale;
- b) è integrata e interconnessa con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;
- c) è collegata con le aree naturali protette e con le zone ad elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico:
- d) è integrata con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale;
- e) prevede lo sviluppo di piste ciclabili e greenway;
- *f)* prevede l'utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;
- g) prevede il recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, viabilità dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse, e co-

munque non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità forestale e militare; strade di servizio, altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;

- h) prevede il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, l'attraversamento di ogni capoluogo regionale e la penetrazione nelle principali città di interesse turisticoculturale con coinvolgimento dei rispettivi centri storici;
- i) prevede la continuità e l'interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;
- *j)* prevede l'attribuzione agli itinerari promiscui che la compongono della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dal codice della strada;
- *k)* prevede la disponibilità di un sistema di segnaletica di indicazione, direzione, informativa e identificativa specifica.

In base al comma 3, nel Piano generale della mobilità ciclistica sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia e i relativi oneri riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza statale, cui si provvede a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12.

I commi 4 e 5 stabiliscono che le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica.

In materia di pubblicità degli atti, il comma 6 dispone che le regioni, acquisiti i pareri degli enti locali competenti ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta, sui siti web istituzionali dell'ente e me-

diante un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto, prevista dal comma 9.

Il comma 7 prevede che i progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi della data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, ovvero non richiede motivatamente alle Regioni di apportarvi specifiche modifiche.

In base al comma 8, l'approvazione dei progetti costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Direzione generale per la mobilità ciclistica, cui spettano le funzioni di:

- a) predisporre lo schema del Piano generale della mobilità ciclistica e dei relativi aggiornamenti;
- b) seguire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia, per i profili di competenza statale;
- c) verificare il rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica;
- *d)* rilevare e aggiornare, in collaborazione con le regioni, le reti urbane ed extraurbane di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili esistenti;
- e) predisporre, in collaborazione con l'ISTAT, un sistema informativo sugli incidenti che coinvolgono i ciclisti, allo scopo di individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza della mobilità ciclistica;
- f) predisporre e mantenere aggiornata, con il supporto delle regioni, una

specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete ciclabile nazionale Bicitalia;

- g) individuare e definire gli interventi utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, con particolare riguardo ai servizi a supporto di tale modalità di trasporto;
- h) promuovere lo svolgimento di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano e per l'integrazione della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;
- *i)* promuovere l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;
- *j)* svolgere l'attività istruttoria relativa alla elaborazione di interventi di carattere normativo e amministrativo per quanto attiene ai profili concernenti la mobilità ciclistica.

Il comma 2 specifica che l'istituzione della nuova Direzione generale non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si procederà avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

In tale ambito l'articolo 6, al comma 1, stabilisce che le regioni predispongano e approvino annualmente, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica, il quale individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità del provvedimento in esame.

Ai sensi del comma 2, a questo fine le regioni possono istituire un apposito ufficio per la mobilità ciclistica. A tale riguardo il comma 7-bis precisa che l'istituzione, nell'ambito delle regioni, dell'ufficio per la mobilità ciclistica, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a ca-

rico della finanza pubblica, in quanto vi si provvederà a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

Il comma 3 prevede che il predetto Piano regionale disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale Bicitalia. Il Piano regionale della mobilità ciclistica provvede a definire:

- a) la Rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale Bicitalia ed è caratterizzata dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;
- *b)* la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale;
- c) nell'ambito della Rete ciclabile regionale, gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua, nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
- d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale:
- *e)* il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti;
- f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;
- g) la procedura di recepimento dei predetti indirizzi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei

regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;

*h)* la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.

In base al comma 6, nel predetto Piano regionale della mobilità ciclistica sono inoltre definite le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, cui si fa fronte a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12; ai sensi del comma 7, il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione il termine di approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica è stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica.

Il comma 4 prevede che, per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le regioni e gli enti locali promuovono accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole all'interno dei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.

Il comma 5 stabilisce che del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

L'articolo 7 stabilisce, al comma 1, che i comuni e le città metropolitane predi-

spongono e definiscono i Piani comunali della mobilità ciclistica o Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.

Ai sensi dei commi 2 e 3 tali Piani, i quali costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti e devono risultare coerenti con gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione, definiscono in particolare:

la rete degli itinerari ciclabili prioritari o ciclovie del territorio comunale, in modo da garantire l'attraversamento e il collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture;

la rete delle ciclovie verdi (greenway ciclabile o via verde ciclabile), in modo da connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale;

gli interventi necessari ad assicurare la realizzazione di tali reti in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;

gli interventi puntuali finalizzati a risolvere i principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, i punti della rete stradale più pericolosi per pedoni e ciclisti e i punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;

gli obiettivi annuali da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana in termini di uso della bicicletta come mezzo di trasporto, di sicurezza della mobilità ciclistica e di ripartizione modale; le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;

gli interventi necessari a favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale:

le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti e contrastare il furto delle biciclette;

le azioni utili a estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (*bike-sharing*);

le tipologie di servizi di trasporto merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;

le attività di promozione ed educazione alla mobilità sostenibile;

il programma finanziario pluriennale di attuazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

In tale ambito il comma 3-bis specifica che l'istituzione, nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane, dell'ufficio per la mobilità ciclistica non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si procederà avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

L'articolo 8 reca disposizioni particolari per province e le città metropolitane, prevedendo, al comma 1, che i predetti enti, attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica, si attivino per garantire un'idonea attuazione delle finalità del provvedimento anche mediante:

- a) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità;
- *b)* la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale;
- c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianifica-

zione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale (PUG), del Piano urbanistico territoriale (PUT) e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile (PUMS):

- d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica;
- e) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

Il comma *1-bis* prevede che le province definiscano gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il Piano regionale della mobilità Piani comunali della mobilità ciclistica e che tali strumenti di pianificazione siano pubblicati sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

In base ai commi 1-ter e 1-quater, gli strumenti di pianificazione individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio della provincia e costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati dovranno quindi assicurare la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione.

L'articolo 9 reca disposizioni particolari per i comuni, prevedendo, al comma 1, che tali enti dovranno prevedere, in prossimità di stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane, stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio. A tal fine i comuni possono stipulare, ai sensi del comma 2, convenzioni con le aziende che gestiscono le aree interessate.

Secondo il comma 3 la gestione delle velostazioni può essere affidata alle predette aziende, ovvero alle aziende di gestione del trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica.

Ai sensi dei commi 4 e 5 i comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Il comma 6 stabilisce altresì che negli edifici di edilizia residenziale pubblica è consentito il deposito di biciclette nei cortili o in apposite aree attrezzate.

Il comma 7 prevede che i comuni destinino una quota, non inferiore al 20 per cento, della percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada destinata, ai sensi dell'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, al miglioramento della sicurezza stradale, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica previste dall'intervento legislativo.

A tale ultimo riguardo ricorda che il comma 4 del citato articolo 208 del codice della strada prevede che il 50 per cento delle sanzioni relative a violazioni delle norme del codice della strada spettanti al regioni, alle province e ai comuni (in quanto accertate da funzionari, ufficiali o agenti di tali enti), sia destinata dai medesimi enti a talune finalità; tra tali finalità la lettera c) del predetto comma 4 indica le finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione di Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale.

a misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia provinciale e municipale addetto a servizi di polizia stradale, nonché a interventi a favore della mobilità ciclistica.

L'articolo 10, al comma 1, interviene in materia di ciclovie di complemento, inserendo, nell'articolo 13 del codice della strada (il quale reca le norme per la costruzione e la gestione delle strade), un nuovo comma 4-ter, in base al quale le piste ciclabili di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 13 del codice devono essere connesse alle ciclovie della Rete ciclabile nazionale Bicitalia, qualora siano da essa intersecate o in prossimità; in alternativa devono sempre essere connesse o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata.

In tale quadro, il comma 2 stabilisce che non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter del predetto articolo 13 del codice della strada.

Al riguardo ricorda che il comma 4-bis dell'articolo 13 stabilisce che le strade di nuova costruzione classificate come strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali, devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente, purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

L'articolo 10-bis integra l'articolo 1 del codice della strada, inserendo tra i principi a cui si ispirano le norme del codice stesso e i relativi provvedimenti attuativi, il principio della mobilità sostenibile e, tra gli obiettivi delle predette norme, anche quello della promozione dell'uso dei velocipedi.

L'articolo 11 reca le risorse finanziarie l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, prevedendo che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, sia destinato a tal fine il 2 per cento degli stanziamenti del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, isti-

tuito dall'articolo 202, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 2 specifica che possono essere destinate all'attuazione della legge anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, qualora prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della legge stessa, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.

Sempre per quanto riguarda i profili finanziari, l'articolo 11-bis prevede inoltre che siano resi disponibili nello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinati alla ricostituzione e il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006.

A tali oneri si fa fronte utilizzando le risorse del Fondo speciale in conto capitale dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 12 prevede che anche i proventi di sponsorizzazioni private, nonché i lasciti e le donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica possano concorrere all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal provvedimento.

L'articolo 13 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e della legge n. 366 del 1998 (recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), da pubblicare sul proprio sito web, indicando in particolare: l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese; il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati; lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale; i risultati in termini di incremento della mobilità ciclistica

nei centri urbani, nonché di rafforzamento della sicurezza della mobilità ciclistica; lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale; la partecipazione a progetti e a programmi comunitari; un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Informa quindi che il relatore ha già formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

## La seduta termina alle 14.45.

#### RISOLUZIONI

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

### La seduta comincia alle 14.45.

7-01058 Petrini: Introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA e semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo PETRINI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta il tema dell'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA e della semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.

A tale proposito rileva innanzitutto come, in attuazione della legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del

fisco, sia stato emanato, tra gli altri, il decreto legislativo n. 127 del 2015, il quale prevede norme in materia di incentivazione all'utilizzo della fatturazione elettronica e di trasmissione telematica delle operazioni IVA.

In particolare, nel citato decreto legislativo, si prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2016, l'introduzione della possibilità, per i contribuenti che opteranno per la fatturazione elettronica, di utilizzare gratuitamente, dal 1º luglio 2016, il servizio dell'Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata, di quinquennio in quinquennio. In sostanza, si tratta del superamento dell'emissione dello scontrino ai fini fiscali.

A favore dei soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione sia quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, vengono meno determinati obblighi di comunicazione (spesometro, black list); i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria; i termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati.

Rammenta peraltro come, a differenza dell'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008, il nuovo meccanismo di trasmissione in via telematica dei dati all'amministrazione finanziaria previsto dal citato decreto legislativo n. 127 del 2015, abbia natura opzionale e non possa pertanto sviluppare pienamente tutti i suoi effetti positivi rispetto alle criticità che in

questo momento affliggono la riscossione di un tributo fondamentale quale, appunto, l'IVA.

In tale contesto segnala come sia il Fondo monetario internazionale (FMI) sia l'OCSE, nei loro rapporti, recentemente pubblicati, sullo stato dell'amministrazione fiscale italiana, abbiano evidenziato l'esigenza di adottare iniziative per migliorare il livello di adempimento degli obblighi tributari, in particolare per quanto riguarda il tax gap nel settore dell'IVA, che costituisce uno dei problemi più gravi del sistema tributario italiano, il quale, nonostante l'alto livello complessivo di gettito, registra una performance piuttosto bassa proprio delle entrate tributarie relative all'IVA.

Al fine di risolvere questa problematica il rapporto del Fondo monetario internazionale raccomanda in particolare la revisione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti IVA, per promuovere una più tempestiva riscossione di tale imposta.

Anche l'OCSE sottolinea l'esigenza di rivedere le modalità di riscossione dell'IVA, affermando come l'attuale meccanismo di dichiarazione IVA, che ha cadenza annuale, diversi mesi dopo la fine del periodo d'imposta, determini consistenti tempi di attesa che favoriscono le frodi IVA, in quanto i pagamenti IVA sono effettuati mensilmente o trimestralmente, ad una distanza di tempo eccessiva rispetto alla presentazione della predetta dichiarazione IVA. In particolare l'OCSE raccomanda di riformulare gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA, incentivando l'uso della fatturazione elettronica

Richiama altresì le dichiarazioni della direttrice dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione presso la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria tenutasi il 20 luglio 2016, la quale, citando i citati rapporti dell'OCSE e dell'FMI, ha affermato che la tempestività sarebbe un elemento fondamentale per combattere le frodi sull'IVA e che lo strumento della fatturazione elettronica potrebbe risultare

molto utile per garantire il contrasto all'evasione e prevenire nuove frodi in materia.

Considera pertanto opportuno prevedere un ulteriore intervento normativo, nell'ambito dei decreti correttivi della delega fiscale, volto a estendere all'utilizzo della fatturazione elettronica tra i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, come strumento di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e di snellimento nei rapporti con il fisco, nonché come mezzo di contrasto all'evasione fiscale, attraverso la semplificazione dei controlli da parte dell'amministrazione e il miglioramento della tracciabilità di tutte le operazioni.

In tale quadro la risoluzione impegna il Governo, in una prospettiva di medio periodo, ad assumere iniziative per introdurre l'obbligo della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di fatturazione, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase.

Tale misura potrebbe infatti soddisfare sia l'esigenza di contrastare l'evasione di tale tributo, sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA, attraverso l'eliminazione di una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (il cosiddetto spesometro): le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta «black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie dei servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA.

La risoluzione intende ulteriormente impegnare il Governo ad attuare tempestivamente quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitive.

Inoltre l'atto di indirizzo indica all'E-secutivo l'opportunità di assumere iniziative per introdurre, garantendo un'adeguata copertura dei relativi oneri, detrazioni fiscali, anche sotto la forma di credito d'imposta, a fronte delle spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento.

La risoluzione impegna altresì il Governo a valutare la possibilità di escludere gli accertamenti analitico-induttivi, basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti che utilizzano strumenti che assicurano la tracciabilità di pagamenti ricevuti ed effettuati.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea in primo luogo come la tematica posta dalla risoluzione, in materia di introduzione dell'obbligo, per i contribuenti, di trasmettere in forma telematica all'Agenzia delle entrate i dati di fatturazione, sia stata oggetto di numerose iniziative del gruppo M5S, anche in occasione dell'esame parlamentare del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Nel riservarsi di approfondire il contenuto dell'atto di indirizzo, sul quale non rileva al momento particolari elementi di contrarietà, preannuncia quindi l'intenzione del suo gruppo di partecipare in modo costruttivo alla discussione, anche offrendo spunti per un suo eventuale miglioramento.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione dell'atto di indirizzo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.

### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 Decaro, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto;

condiviso l'obiettivo, perseguito dal provvedimento, di incentivare l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché sviluppare l'attività turistica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

## SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra	
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra,	
con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e	
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica	
delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato	
dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	144
Sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del <i>cyberbullismo</i> . Nuovo testo C. 3139, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alle	
Commissioni riunite II e XII) (Esame e rinvio)	146
RISOLUZIONI:	
7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune	
categorie di docenti precari (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	148
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Iseo il 1º luglio 2016	148
ALLEGATO (Comunicazioni della Presidente sulla missione svolta a Iseo il 1º luglio 2016) .	149

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

## La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; *b)* Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

**C. 3944 Governo, approvato dal Senato.** (Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), relatrice, espone che si tratta della ratifica di due Accordi di partenariato e cooperazione; quello tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012, e l'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

Il primo può ritenersi inserito in un solco di riflessione della Commissione Cultura relativo alla promozione e alla protezione del patrimonio dell'umanità. Ricorda, per contesto, che le Commissioni riunite Esteri e Cultura, nell'agosto del 2015 approvarono la risoluzione sui « Caschi blu della cultura ». Quel documento fu discusso anche sull'onda dell'indignazione per l'occupazione di Palmira da parte dell'ISIS. Successivamente, la Commissione ascoltò il responsabile delle antichità siriane, Abdul Karim. Oggi l'ISIS sul terreno – appare in difficoltà e questo giova sia alla Siria, sia all'Iraq, che però soffre ancora della piaga degli attentati terroristici. L'Accordo tra l'Unione europea e l'Iraq costituisce quindi la prima relazione contrattuale istituita tra le Parti, contribuendo alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione che si vuole mettere in atto. Esso delinea un quadro giuridico ad ampio spettro che spazia dalla regolamentazione degli aiuti allo sviluppo a disposizioni in materia di ambiente, energia, istruzione, cultura, lotta all'immigrazione illegale, investimenti, servizi, appalti pubblici e soluzione delle controversie.

L'Accordo è suddiviso in cinque Titoli: il titolo I (articoli 3-7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza; il titolo II (articoli 8-80) riguarda gli scambi e gli investimenti; il titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione; il titolo IV (articoli 102-110) è dedicato ai principi dello Stato di diritto; il titolo V (articoli 111-124) comprende disposizioni istituzionali, generali e finali.

Le disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della VII Commissione sono ricomprese nei titoli III e IV. In particolare: l'articolo 83 (istruzione, formazione e giovani) prevede l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in materia di istruzione, formazione e politiche per i giovani nel reciproco vantaggio, tenendo conto della disponibilità delle risorse e promuovendo l'uguaglianza di genere. Deve essere incoraggiato lo scambio di informazioni e *know-how*, di studenti, stu-

diosi e giovani lavoratori; l'articolo 95 (scienza e tecnologia) promuove la cooperazione, nel reciproco vantaggio delle Parti, nel campo della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico, tenendo conto delle risorse disponibili e prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi di ricerca e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale; l'articolo 100 (turismo) prevede l'impegno delle Parti a migliorare la cooperazione onde garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nel settore turistico e delle questioni ad esso connesse; l'articolo 109 (cooperazione culturale) disciplina la cooperazione bilaterale nel settore della cultura, al fine di diffondere una maggiore comprensione reciproca e incentivare i rapporti culturali tra le Parti che sono invitate a promuovere lo scambio di informazioni e conoscenze nonché di ogni altra iniziativa utile finalizzata, in particolare, alla tutela del patrimonio culturale. Le parti dovranno intensificare la cooperazione in materia di lotta contro il traffico illecito di beni culturali ed incoraggiare il dialogo interculturale tra persone, istituzioni e organizzazioni culturali che rappresentano la società civile nell'Unione e in Iraq. È dunque prevista, nel contesto dell'esigenza cui ho accennato in apertura, la promozione della diversità culturale, in particolare per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

L'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e le Filippine avvia la cooperazione in settori quali i diritti umani, l'ambiente, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. Fra le aree di collaborazione ritenute prioritarie figurano tutti i settori del commercio e degli investimenti, l'istruzione e la cultura, lo sviluppo sostenibile, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

L'Accordo è suddiviso in otto titoli: il titolo I (articoli 1-4) definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa; il titolo II (articoli 5-11) definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione; il titolo III (articoli 12-19) è dedicato al commercio e agli investimenti; il titolo IV (articoli 20-25) concerne la cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza; il titolo V (articoli 26 e 27) è relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo; il titolo VI (articoli 28-47) disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali; il titolo VII (articolo 48) definisce il quadro istituzionale dell'Accordo il titolo VIII (articoli 49-58) contiene le disposizioni finali.

Le disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della VII Commissione sono ricomprese nei titoli III, V e VI. In particolare: l'articolo 19 (diritti di proprietà intellettuale) sancisce l'importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e prevede l'impegno della Parti all'adozione di misure atte a garantire detta tutela in conformità e nel rispetto della migliori prassi e delle norme internazionali; l'articolo 27 (lavoro marittimo, istruzione e formazione) impegna le parti a collaborare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione dei marittimi; l'articolo 39 (cooperazione scientifica e tecnologica) dispone la collaborazione in materia di scienza e tecnologia attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione di know how. Prevede l'impegno delle Parti a promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali. La cooperazione consisterà anche in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambi a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori prassi; l'articolo 42 (turismo) prevede l'incentivazione di scambi di informazioni e l'instaurazione delle migliori prassi per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. Impegna le Parti ad intensificare la cooperazione per tutelare ed ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali; l'articolo 46 (dialogo interculturale e interreligioso) disciplina la promozione della cooperazione in materia di istruzione, sport e cultura nonché la cooperazione interconfessionale nel rispetto delle diversità, onde migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca delle rispettive culture. A tale fine le Parti sostengono e promuovono le attività dei loro istituti culturali. Viene inoltre sostenuto l'avvio di un dialogo sulle questioni di comune interesse attinenti alla modernizzazione dei sistemi di istruzione, incluse quelle connesse alle competenze di base e allo sviluppo di strumenti di valutazione conformi agli standard europei.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo consta, invece, di cinque articoli, relativi all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri (valutabili in circa 105.883 a decorrere dal 2015), alla clausola di invarianza finanziaria relativa al solo Accordo di cui alla lettera A e all'entrata in vigore del provvedimento. Preso atto del contenuto dei due Accordi e apprezzate le relative finalità, propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*. Nuovo testo C. 3139, approvata dal Senato, e abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame de provvedimento.

Anna ASCANI (PD), relatrice, illustra il contenuto della proposta mettendo in luce le modifiche apportate al testo iniziale nel

corso dell'esame in sede referente. Ricorda che il contrasto del fenomeno del bullismo, in generale, e del bullismo informatico, in particolare, rientra tra gli obiettivi della legge n. 107 del 2015. Sottolinea che le principali disposizioni di diretto interesse della VII Commissione sono contenute negli articoli 4 e 4-bis. A tale proposito ricorda che l'articolo 4 contiene le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno in ambito scolastico, da emanarsi a cura del MIUR e del Ministero della giustizia, che prevedono, tra l'altro, la formazione dei docenti e la figura di un referente con compiti di coordinamento in ogni istituzione scolastica. L'articolo 4-bis affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei soggetti coinvolti; al dirigente viene inoltre rimessa la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di avvertire anche i rappresentanti dei servizi sociali e territoriali. Rileva come la centralità del ruolo della scuola nell'applicazione di misure di contrasto del fenomeno del bullismo avrebbe forse dovuto suggerire la scelta della Commissione cultura quale Commissione referente.

Antonio **PALMIERI** (FI) evidenzia come, al Senato, il provvedimento sia stato assegnato in sede referente alla sola VII Commissione, mentre alla Camera la Commissione cultura è stata espropriata di un ruolo che le competeva in modo evidente. Tuttavia, apprezza il fatto che le iniziali spinte di sapore legalistico che caratterizzavano il testo prima delle modifiche intervenute, abbiano lasciato il posto a misure improntate a un taglio educativo. Fortunatamente non è stato inserito nell'ordinamento un nuovo reato. Suggerisce tre condizioni cui subordinare l'espressione di un parere favorevole. La prima condizione è data dalla modifica della rubrica dell'articolo che aggiorna la legge sullo stalking; la seconda consiste nel prevedere forme di giustizia riparativa (quali sanzioni scolastiche per forme di bullismo e cyberbullismo); la terza prevede di specificare, nell'ultimo comma dell'articolo 1, in capo a chi ricada la responsabilità per quanto pubblicato sui siti *Internet*, ovvero se al soggetto che scrive, o a chi commissiona quanto viene scritto o, infine, al gestore del sito *Internet*.

Milena SANTERINI (DeS-CD) ritiene fondamentale che sia stato scongiurato il rischio dell'introduzione di un nuovo reato, soprattutto considerando che i responsabili, nella maggior parte dei casi sono minori, spesso molto giovani. Lamenta anche lei la lesione della competenza della Commissione cultura, tenuto conto che le disposizioni riguardano l'adozione di strumenti educativi. Afferma che misure riparative quali il risarcimento, la sospensione scolastica, l'esecuzione di lavori all'interno della scuola possono risultare assai più efficaci delle denunce e che è importante attenersi ad una linea educativa piuttosto che ad una repressiva. Rileva che al tavolo tecnico da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, mancano le figure di esperti quali psicologi e antropologi con cui esso andrebbe integrato. Contesta la previsione di un'età superiore ai quattordici anni, quale limite minimo per poter presentare istanza a propria tutela per le vittime di atti di bullismo. Fa presente che, in molti casi, le vittime sono di età più giovane e ritiene che abbiano comunque diritto a vedersi riconoscere la possibilità di richiedere forme di tutela e di aiuto.

Gianluca VACCA (M5S) si associa a quanto affermato dai colleghi ed esprime il proprio rammarico per la mancata assegnazione del provvedimento alla Commissione cultura. Ricorda che tra le proposte di legge abbinate ce n'è anche una del gruppo Movimento 5 Stelle e che nel corso dell'esame in sede referente i colleghi del suo gruppo hanno sollevato dubbi sull'opportunità di considerare gli atti di bullismo un'aggravante per il reato di stalking. Ritiene che sarebbe più opportuno intraprendere la strada della giustizia riparativa e che la previsione di una disposizione in tal senso dovrebbe costi-

tuire una condizione cui subordinare il parere. Formula, infine, un giudizio positivo sul complesso del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

#### **RISOLUZIONI**

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia che riformulerà gli impegni della propria risoluzione 7-00933.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla missione svolta a Iseo il 1º luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che è in distribuzione la relazione della collega Carocci, che si è recata a Iseo, insieme a una delegazione di deputati composta da Michele Anzaldi, Marco Bergonzi, Marina Berlingheri, Miriam Cominelli, Uberto D'Ottavio, Giulia Narduolo, Antonio Palmieri e Roberto Rampi, su invito dei sindaci di Iseo, Monte Isola e Sulzano, per visitare l'opera *The Floating Piers*, realizzata dall'artista Christo. Le dà quindi la parola.

Mara CAROCCI (PD) rende le comunicazioni sulla missione (vedi allegato).

La Commissione prende atto.

Gianluca VACCA (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dello scorso 28 luglio, aveva chiesto l'urgente audizione della Ministra Giannini, con riguardo al concorso per l'assunzione dei docenti e alla mobilità interprovinciale nella scuola. Deve rammaricarsi che – nonostante la sua richiesta sia stata sostenuta anche da altri gruppi – non vi è stato dato seguito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, espone che nella giornata di giovedì 28 luglio ha immediatamente trasmesso la richiesta alla Ministra. Successivi contatti della Commissione cultura con gli uffici del dicastero hanno permesso di acquisire l'assicurazione che la Ministra, pur impegnata per ragioni istituzionali precedenti, trasmetterà nella giornata di oggi una nota esplicativa sulla situazione alle Commissioni Cultura della Camera e Istruzione del Senato.

La seduta termina alle 15.50.

**ALLEGATO** 

## COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA A ISEO IL 1º LUGLIO 2016

Premessa. In data 1º luglio 2016, su invito dei sindaci di Iseo, Monte Isola e Sulzano, tutti in provincia di Brescia, una delegazione di deputati¹ – alcuni dei quali appartenenti alla VII Commissione cultura – ha svolto una missione sul lago d'Iseo. Scopo della trasferta era la visita dell'opera The Floating Piers, realizzata dall'artista Christo, installazione che presentava notevoli profili di interesse per le materie di competenza della Commissione.

La missione, infatti, era strettamente legata ai temi della valorizzazione del territorio e del paesaggio, tramite l'iniziativa culturale e la promozione dei beni immateriali.

Caratteristica dell'opera. Il Floating Piers è stata un'installazione di cubi di polietilene ad alta densità bianchi, strettamente saldati gli uni agli altri e ancorati al fondo del lago d'Iseo, in modo da costituire una piattaforma calpestabile a pelo d'acqua, priva di sponde. Essa è stata poi ricoperta dapprima con un telo di feltro bianco, al fine di conferire morbidezza al calpestìo e, infine da un tessuto di *nylon* color giallo dalia, colore ritenuto dall'artista particolarmente consono a riflettere la luce e sole e il riverbero dell'acqua nei vari momenti del giorno.

Il risultato è stato un camminamento sulla superficie del lago, che ha unito la riva di Sulzano a quella di Peschiera Maraglio, su Monte Isola, per poi proseL'opera si inseriva nel percorso artistico e immaginifico di Christo, il quale – come si ricorderà – è autore di numerose installazioni provvisorie, quali per esempio i famosi « impacchettamenti » del *Bundestag* a Berlino, di Pont Neuf a Parigi e di Porta Pinciana a Roma. Si ricordino altresì il percorso di porte con i drappi dentro *Central Park* a New York e la gigantesca vela calata dentro il *Grand Canyon*.

L'essenza delle opere di Christo, rinvenibile anche nel *Floating Piers*, risiede nell'altissimo livello tecnico-meccanico e ingegneristico dell'installazione, la quale fa i conti con la realtà ambientale in cui si colloca, sotto il profilo sia meteorologico, sia geomorfologico. Per esempio, in questo caso, una delle difficoltà è stata quella di realizzare le ancore della passerella e di porle sul fondo del lago, in modo da garantire alla superficie adeguate condizioni di sicurezza e stabilità, senza d'altronde compromettere la sensazione di camminare sull'acqua.

Dal punto di vista realizzativo, l'installazione si è ben amalgamata con il paesaggio circostante e ha costituito motivo di enorme attrazione, superando il milione e duecentomila visitatori nel periodo di apertura, protrattosi dal 18 giugno al 3 luglio 2016. L'attenzione degli organi d'informazione è stata assai elevata, come dimostra la grande quantità di servizi televisivi, articoli su quotidiani, periodici e stampa di settore sia nazionale sia internazionale.

guire sulla costa dell'isola fino a Sensole e da lì attraversare l'acqua, giungere a San Paolo (isola privata del Comune di Monte Isola e di proprietà della famiglia Beretta), tracciarne il periplo e riconnettersi alla terraferma.

<sup>(1)</sup> La delegazione era composta dai deputati Michele Anzaldi (PD), Marco Bergonzi (PD), Marina Berlinghieri (PD), Mara Carocci (PD), Miriam Cominelli (PD), Umberto D'Ottavio PD), Giulia Narduolo (PD), Antonio Palmieri (Fi-PdL) e Roberto Rampi (PD).

Incontri. Si è svolto, anzitutto, un incontro istituzionale con i sindaci ospiti, Paola Pezzotti di Sulzano, Riccardo Venchiarutti di Iseo e Fiorello Turla di Monte Isola, presso il pontile di Peschiera Maraglio.

All'incontro hanno partecipato altresì Mariateresa Porteri, segretario comunale di Monte Isola, l'assessore regionale alla cultura, Cristina Cappellini, ed esponenti di imprese di marchi appartenenti alle produzioni di eccellenza con sede nella provincia.

Durante l'incontro, i sindaci hanno illustrato gli aspetti amministrativi, logistici e finanziari che gli enti locali hanno dovuto affrontare per il montaggio dell'installazione, per la gestione dei flussi turistici (enormemente incrementata per l'occasione) e per la rimozione dell'opera.

Quanto ai finanziamenti, l'opera in sé è stata interamente sussidiata da un meccanismo bancario innestato dall'artista. Egli ha messo inizialmente a disposizione risorse proprie e ha, inoltre, ottenuto un prestito dal Crédit Suisse, secondo una formula di finanziamento a progetto, a garanzia della quale ha fornito i bozzetti dell'opera e le riproduzione delle sue diverse componenti. Tali elementi sono stati poi posti in vendita presso le case d'asta nel mondo. Via via che l'opera aveva successo e gli oggetti venivano venduti, i relativi introiti erano ceduti all'istituto creditizio a scomputo del debito. Alla fine dell'installazione, si è ricavato un utile.

L'onere amministrativo è stato, invece, quello di organizzare il percorso di rice-

zione, fin dalle arterie stradali della zona limitrofa al lago e nel paese di Sulzano. È evidente, infatti, come il successo dell'iniziativa abbia comportato un numero di presenze nettamente superiore al consueto. Altro aspetto logistico degno di nota, curato dalle Amministrazioni locali, ha avuto riguardo alla sicurezza e alle vie di fuga per il caso di emergenze, legate anche al maltempo.

Le giunte comunali dei paesi interessati hanno anche ritenuto di cogliere l'occasione per valorizzare il territorio e le tradizioni lavorative locali. È per questo che, durante l'incontro, la delegazione ha assistito alla performance dell'attore Alessandro Mor, consistita in un monologo sul tema della pesca nel lago, mestiere molto sentito nella cultura locale. Altri monologhi sono stati rappresentati per i turisti, per esempio sul mestiere del retaio, del barcaiolo, del maestro d'ascia e sulle tradizioni locali. Tali performances si inseriscono nell'ambizioso progetto 'Around the Floating Piers' realizzato e prodotto dal comune di Monte Isola in un'ottica di valorizzazione dell'identità locale, della cultura, della storia dell'isola lacustre più grande d'Europa. Esso ha anche ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIBACT.

La delegazione si è poi spostata nel paese di Sulzano per visitare la mostra fotografica « *Christo e Jeanne-Claude as seen by Wolfgang Volz* », presentata dal funzionario della Soprintendenza delegato all'area del Sebino arch. Renato Gentile.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

## SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'ordine dei lavori	151
Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine)	151
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici (Deliberazione)	152
ALLEGATO 1 (Programma)	155
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	152
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione presentata dal Relatore)	157
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	159

## INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

## La seduta comincia alle 14.

## Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine dei lavori nel senso di passare immediatamente alle deliberazioni in sede di indagine conoscitiva,

rinviando alle 14,45 lo svolgimento della sede consultiva.

La Commissione consente.

## Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una pro-

roga, fino al 31 ottobre 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, secondo quanto concordato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 31 ottobre 2016.

La Commissione approva la proposta del presidente di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva al 31 ottobre 2016.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

(Deliberazione).

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, nella riunione del 28 luglio scorso, gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite VIII Camera e 8ª Senato hanno convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la prescritta intesa della Presidente della Camera. L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2016. Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, sulla base del programma concordato in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni VIII Camera e 8ª Senato.

## La seduta termina alle 14.10.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

#### La seduta comincia alle 14.45.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 (relativamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.

Ermete REALACCI, presidente, comunica che non sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato n. 3974. Avverte quindi che la Commissione procederà prima alla deliberazione di competenza sul disegno di legge recante il Rendiconto generale C. 3973 e poi a quelle sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato C. 3974.

Enrico BORGHI (PD), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge recante Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2015 (vedi allegato 2).

Fa altresì presente di aver predisposto tre relazioni favorevoli sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 con riferimento, rispettivamente: alla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 9, recante stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016; alla Tabella n. 10, recante stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016, limitatamente alle parti di competenza.

Claudia MANNINO (M5S), pur giudicando condivisibile l'impianto generale della proposta di relazione predisposta dal relatore, che ha recepito tra l'altro alcune delle criticità emerse nel corso del dibattito, invita a considerare l'opportunità di inserire, nella proposta di relazione sul disegno di legge recante il Rendiconto generale, all'osservazione di cui alla lettera a), la previsione che il Ministero dell'ambiente dedichi particolare attenzione ai temi della depurazione e dello smaltimento dei rifiuti, prevedendo un accantonamento di fondi per far fronte alle sanzioni dell'Unione europea. Sottopone altresì alla valutazione del relatore l'ipotesi di inserire all'osservazione di cui alla lettera b) un riferimento alla necessità di espletare un concorso per integrare l'organico del Ministero dell'ambiente e consentire allo stesso di perseguire con efficienza i propri compiti istituzionali, specificando altresì la necessità di migliorare le infrastrutture necessarie per la raccolta differenziata. Reputa infine utile prevedere specifiche misure a supporto delle strutture territoriali competenti in materia di piani paesaggistici.

La sottosegretaria Silvia VELO, nel concordare con la proposta di relazione del collega Borghi, reputa opportuno fornire alcune precisazioni sui residui accantonati presso il Ministero dell'ambiente, che sono dovuti sostanzialmente a due circostanze. In primo luogo osserva che confluiscono nei residui anche le risorse derivanti dalle aste relative alle emissioni di CO2, i cui proventi vengono materialmente assegnati al Ministero negli ultimissimi giorni dell'anno e pertanto non possono essere spesi nell'anno di assegnazione. Nel fare presente che tali risorse non vengono assolutamente perse ma vengono trasferite all'anno successivo, rileva che la questione dell'utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO<sub>2</sub> è oggetto di approfondimento. In secondo luogo, osserva come la presenza di residui presso il Ministero sia dovuta anche alla mancata realizzazione di interventi di competenza regionale in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati e di discariche. Nel ricordare che ciò è dovuto anche all'oggettiva complessità dei tali operazioni, osserva che anche in tale caso le risorse non vengono assolutamente perse.

Per quanto concerne le osservazioni della collega Mannino, ritiene necessario evidenziare che le competenze principali in materia di rifiuti sono regionali e che lo Stato interviene nei casi di emergenza e in sostituzione di enti locali inadempienti.

Ermete REALACCI, presidente, ritiene che l'aumento di residui dovrebbe essere oggetto di confronto con i ministeri di riferimento, anche al fine di analizzarne le cause e verificare la possibilità di un utilizzo alternativo di tali risorse, anche ricorrendo ad incentivi per attività più diffuse.

Enrico BORGHI, *relatore*, alla luce del dibattito intercorso ritiene opportuno modificare la proposta di relazione sul disegno di legge recante Rendiconto generale aggiungendo alla fine dell'osservazione di cui alla lettera *a*) le seguenti parole: « con particolare riguardo ai temi della depurazione e del ciclo dei rifiuti ».

Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera *b*), reputa non opportuno inserire previsioni eccessivamente di dettaglio che risulterebbero non coerenti con lo strumento oggi all'esame della Commissione e propone pertanto di inserire alla fine della predetta osservazione le seguenti parole: « e delle politiche ambientali » (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni, presentata dal relatore, sul disegno di legge recante Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2015, (vedi allegato 3), nonché le proposte di relazioni favorevoli presentate dal relatore sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei

bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 con riferimento, rispettivamente: alla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 9, recante stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016; alla Tabella n. 10, recante stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016, limitatamente alle parti di competenza. La Commissione nomina quindi il deputato Borghi quale relatore per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in oggetto.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

## **PROGRAMMA**

Il settore dei contratti pubblici sta attraversando una fase di profondo cambiamento a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che - in attuazione della legge delega n. 11 del 2016 - ha inteso recepire la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, contenuta nelle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/ 24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/ 25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché procedere a un complessivo riordino della normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'attuazione della nuova disciplina non è più demandata a un regolamento di attuazione ed esecuzione, ma a linee guida di carattere generale proposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché a provvedimenti della stessa Autorità. Nella governance del settore, infatti, un ruolo centrale è assunto dall'Autorità a cui sono attribuite più ampie funzioni di vigilanza e di regolazione, anche attraverso l'adozione di atti di indirizzo quali linee guida, banditipo, capitolati - tipo, contratti - tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile. Ulteriori provvedimenti di attuazione riguardano l'adozione di decreti ministeriali a cui il nuovo Codice demanda la definizione di specifici aspetti della nuova disciplina.

L'Autorità sta via via adottando una serie di linee guida che sono sottoposte a una consultazione pubblica, finalizzata ad acquisire i contributi dei soggetti interessati e degli operatori del settore. Alcune di tali linee guida sono state trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari ai fini di una valutazione altre lo saranno nei prossimi mesi. Nel frattempo, anche i Ministeri interessati, a cominciare da quello delle infrastrutture e dei trasporti, stanno predisponendo i decreti di loro competenza.

Occorre, inoltre, considerare che la citata legge delega n. 11 del 2016 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura disciplinati nella legge delega medesima.

La fase di profondo cambiamento, che sta attraversando il settore dei contratti pubblici, è pertanto in piena evoluzione. Per tale ragione, l'indagine conoscitiva, che le Commissioni VIII (Ambiente) della Camera e 8ª (Lavori pubblici) del Senato intendono svolgere, proseguendo la proficua collaborazione già avviata su questi temi, si prefigge di monitorare l'attuazione della nuova disciplina, anche al fine di evidenziare le criticità nella fase di operatività, che rendessero necessari eventuali aggiustamenti da apportare al codice, nonché segnalare gli strumenti e le modalità per una migliore implementazione della nuova normativa.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva – che dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2016 – potrebbero svolgersi le audizioni dei seguenti soggetti:

**ANAC** 

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

**CONFINDUSTRIA** 

**ANCE** 

RETE IMPRESE

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE

RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

**OICE** 

**ANCI** 

GRUPPO F.S.

**ANAS** 

**AISCAT** 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

**CONSIP** 

INVITALIA.

ALLEGATO 2

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

#### PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3973, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015;

#### considerato che:

l'esame della missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica », nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto rilevato dalla relazione della Corte dei Conti, evidenzia che i residui passivi sono per la maggior parte riconducibili alla spesa di parte capitale in quanto connessi alle difficoltà che contraddistinguono, nelle diverse fasi di contabilizzazione, la spesa per gli investimenti infrastrutturali;

nel programma 14.10 « Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità » confluiscono anche le risorse relative al programma 6.000 campanili », allocate nel capitolo 7543, la cui consistenza dei residui sembra confermare la non funzionalità del meccanismo di attribuzione delle risorse previsto dalla normativa vigente, come peraltro evidenziato dalla Commissione nella risoluzione 7-00317 approvata nella seduta del 26 marzo 2014;

anche l'esame dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare evidenzia una consistente mole di residui al 31 dicembre 2015;

nella relazione della Corte dei conti viene evidenziato, peraltro, che l'accumulo dei residui interessa anche gli interventi per il superamento delle procedure di infrazione sulle discariche abusive e sulla depurazione delle acque reflue, ai quali sono destinate le risorse, rispettivamente, dei capitoli 7512 « Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive » e 1822 « Fondo per la tutela e la gestione delle risorse idriche, finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani », ognuno dei quali ha una dotazione di 30 milioni di euro, nell'ambito del programma 18.12 « Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche »;

in proposito, la Corte segnala che le regioni non hanno presentato istanza di erogazione delle risorse e che non è stato operato alcun trasferimento delle risorse di competenza ad Amministrazioni locali;

l'VIII Commissione ha già evidenziato nelle precedenti relazioni sul Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato la necessità di adottare misure per migliorare le *performance* della spesa;

appare necessaria un'interlocuzione della Commissione con i due dicasteri di riferimento al fine di approfondire le motivazioni dell'andamento della spesa, precedentemente evidenziato;

la relazione della Corte dei conti evidenzia, inoltre, quanto già rilevato nel consuntivo 2014 relativamente all'analisi della spesa del personale del Ministero dell'ambiente, tenuto conto che, in assenza di un ruolo tecnico interno al Ministero, molte delle funzioni istituzionali vengono svolte attraverso l'Istituto superiore per la ricerca ambientale e la società *in house* SOGESID con una spesa ingente per il Ministero;

valutato positivamente, infine, che gli stanziamenti definitivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare dell'esercizio 2015 registrino un aumento sia rispetto al 2014 che rispetto al quadriennio precedente (2010-2013);

## DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la necessità di adottare misure finalizzate ad accelerare lo smal-

timento dei residui e a migliorare le *performance* delle spese infrastrutturali e di quelle relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) si valuti l'opportunità di adottare le misure necessarie a definire in maniera chiara l'assetto delle risorse umane deputate allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente, al fine di perseguire l'economicità, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ALLEGATO 3

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3973, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015;

considerato che:

l'esame della missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica », nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto rilevato dalla relazione della Corte dei Conti, evidenzia che i residui passivi sono per la maggior parte riconducibili alla spesa di parte capitale in quanto connessi alle difficoltà che contraddistinguono, nelle diverse fasi di contabilizzazione, la spesa per gli investimenti infrastrutturali;

nel programma 14.10 « Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità » confluiscono anche le risorse relative al programma 6.000 campanili », allocate nel capitolo 7543, la cui consistenza dei residui sembra confermare la non funzionalità del meccanismo di attribuzione delle risorse previsto dalla normativa vigente, come peraltro evidenziato dalla Commissione nella risoluzione 7-00317 approvata nella seduta del 26 marzo 2014;

anche l'esame dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare evidenzia una consistente mole di residui al 31 dicembre 2015;

nella relazione della Corte dei conti viene evidenziato, peraltro, che l'accumulo dei residui interessa anche gli interventi per il superamento delle procedure di infrazione sulle discariche abusive e sulla depurazione delle acque reflue, ai quali sono destinate le risorse, rispettivamente, dei capitoli 7512 « Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive » e 1822 « Fondo per la tutela e la gestione delle risorse idriche, finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani », ognuno dei quali ha una dotazione di 30 milioni di euro, nell'ambito del programma 18.12 « Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche »;

in proposito, la Corte segnala che le regioni non hanno presentato istanza di erogazione delle risorse e che non è stato operato alcun trasferimento delle risorse di competenza ad Amministrazioni locali;

l'VIII Commissione ha già evidenziato nelle precedenti relazioni sul Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato la necessità di adottare misure per migliorare le *performance* della spesa;

appare necessaria un'interlocuzione della Commissione con i due dicasteri di riferimento al fine di approfondire le motivazioni dell'andamento della spesa, precedentemente evidenziato;

la relazione della Corte dei conti evidenzia, inoltre, quanto già rilevato nel consuntivo 2014 relativamente all'analisi della spesa del personale del Ministero dell'ambiente, tenuto conto che, in assenza di un ruolo tecnico interno al Ministero, molte delle funzioni istituzionali vengono svolte attraverso l'Istituto superiore per la ricerca ambientale e la società *in house* SOGESID con una spesa ingente per il Ministero;

valutato positivamente, infine, che gli stanziamenti definitivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare dell'esercizio 2015 registrino un aumento sia rispetto al 2014 che rispetto al quadriennio precedente (2010-2013);

## DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la necessità di adottare misure finalizzate ad accelerare lo smal-

timento dei residui e a migliorare le *per-formance* delle spese infrastrutturali e di quelle relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento ai temi della depurazione e del ciclo dei rifiuti;

b) si valuti l'opportunità di adottare le misure necessarie a definire in maniera chiara l'assetto delle risorse umane deputate allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente, al fine di perseguire l'economicità, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa e delle politiche ambientali.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

## (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

## SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	161
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	169
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	164
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)	168
ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)	170

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

## La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD), relatore, illustra la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato, che si propone la finalità di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riguardo al coinvolgimento di minori.

Il comma 2 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, reca la definizione di bullismo, intendendo con questo termine l'aggressione o la molestia reiterate a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili attraverso, atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche.

Il comma 2-bis specifica che per cyberbullismo si intende qualsiasi comportamento qualificabile come bullismo ai sensi del comma 2, che viene posto in essere attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Sono comprese nella definizione di cyberbullismo anche la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini e contenuti audiovisivi effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più persone. Sono riconducibili alla medesima fattispecie anche il furto di identità e la sostituzione di persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali e di pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.

I profili di competenza della IX Commissione rispetto al testo in esame riguardano pertanto l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, della rete *internet*, come strumento per mettere in atto condotte di cyberbullismo. Sotto questo profilo risultano particolarmente rilevanti le previsioni del comma 3 dell'articolo 1 e dell'articolo 2

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa che, ai fini dell'applicazione della presente proposta di legge, il gestore del sito *internet* deve essere identificato nel prestatore di servizi della società dell'informazione, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare condotte di cyberbullismo. Non sono configurabili come gestori del sito *internet* i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasmissione di informazioni e fornitura di accesso, memorizzazione temporanea e memorizzazione di informazioni. Tali disposizioni comportano che sono esclusi

dalla definizione di « gestore del sito *internet* » e quindi dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal testo in esame i *provider* che forniscono la connessione ad internet, i *provider* che memorizzano siti web e i motori di ricerca.

L'articolo 2 introduce una specifica disciplina per assicurare in tempi rapidi la rimozione dalla rete dei contenuti attraverso i quali sono poste in essere condotte di cyberbullismo. Al riguardo si prevede che ciascun soggetto che abbia compiuto 14 anni e ciascun genitore o soggetto che ha la responsabilità di un minore il quale sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano e degli altri contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo.

Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito *internet*, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica. Qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza, il Garante vi provvede direttamente.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, i gestori dei siti *internet* devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Partecipano al tavolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti, le organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché le associa-

zioni impegnate nel contrasto al bullismo. Il tavolo predispone, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, in conformità con la programmazione che viene definita a livello di Unione europea. Sulla base del testo definito nel corso dell'esame presso la Camera, il tavolo ha altresì il compito di realizzare un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno.

Il piano di azione è integrato con il codice di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di oscuramento, rimozione e blocco delle comunicazioni che configurano condotte di cyberbullismo.

Il piano di azione comprende anche iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo e del bullismo, rivolte ai cittadini, anche attraverso periodiche campagne sui principali *media*.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della legge, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Gli articoli 4 e 4-bis riguardano specifiche azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo in ambito scolastico. Si prevede l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Le linee di orientamento sono aggiornate con cadenza biennale.

Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Le istituzioni scolastiche sono altresì incaricate di promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.

Per quanto concerne le specifiche azioni di contrasto al cyberbullismo in ambito scolastico, esse sono affidate alla responsabilità del dirigente scolastico, che, ove venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori e convoca tutti i soggetti coinvolti, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo per la polizia postale di riferire annualmente al tavolo tecnico sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo e reca le misure finanziarie relative alle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete *internet* e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo.

L'articolo 6 estende la procedura dell'ammonimento del questore, la cui disciplina è tratta da quella dello *stalking*, nel caso di condotte di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia.

L'articolo 6-bis, infine, introduce nell'articolo 612-bis del codice penale una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (stalking). Attualmente lo stalking commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni); la modifica introdotta comporta per lo stalking informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni. Analoga pena è prevista se il reato è commesso con specifiche modalità parti-

colarmente insidiose, quali lo scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia. Lo stesso articolo 6-bis modifica l'articolo 240 del codice penale, prevedendo la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato di atti persecutori. Sottolinea a questo proposito che l'inasprimento delle sanzioni penali per condotte di bullismo poste in essere attraverso strumenti telematici e informatici risulta giustificato per il fatto che tali strumenti potenziano e rendono perduranti nel tempo le offese e gli atti di sopraffazione in questione.

In conclusione osserva che la proposta di legge in esame, al fine di contrastare le condotte di bullismo, con particolare riferimento a quelle che vengono poste in essere attraverso internet, individua diverse linee di azione. Da un lato è introdotta e disciplinata una procedura rapida e obbligatoria di rimozione dalla rete dei contenuti che si configurano come cyberbullismo. Per altro verso è previsto un piano di azione e specifiche iniziative di carattere educativo e formativo da realizzare in particolare in ambito scolastico. In terzo luogo sono inasprite le sanzioni penali, nel caso specifico in cui il reato sia stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Ritiene questa iniziativa legislativa del tutto condivisibile in considerazione della gravità sociale delle condotte alle quali si riferisce, delle conseguenze devastanti, sotto il profilo fisico e psichico, che possono produrre in coloro che sono vittima di tali condotte e dell'esigenza di evitare che le straordinarie potenzialità di informazione e comunicazione di *internet* possano essere utilizzate in modo distorto per attività di violenza e sopraffazione.

Per le ragioni illustrate nella propria relazione presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Michele Pompeo META, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza). (Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio 2015 e il disegno di legge di assestamento per l'esercizio 2016, limitatamente alle parti di competenza della Commissione. L'esame si concluderà con la votazione, per ciascuno dei due disegni di legge, di una relazione su ogni stato di previsione di competenza da trasmettere alla Commissione Bilancio.

Avverte che è stato fissato alle ore 19 della giornata odierna il termine di pre-

sentazione presso la Commissione Bilancio degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento. Propone pertanto che i Gruppi rinuncino alla fissazione di un termine per la presentazione presso la Commissione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge di assestamento, invitando i deputati che intendano farlo, a presentare le proprie proposte emendative direttamente presso la Commissione Bilancio.

## La Commissione concorda.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente i disegni di legge di rendiconto 2015 e di assestamento 2016 (A.C. 3973 e 3974).

In termini generali, si limita a segnalare che nel suo insieme, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2015 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive; un miglioramento si denota anche, per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato, con riferimento ai risultati registrati nell'esercizio 2014.

In particolare, il saldo netto da finanziare, che risulta negativo per 41.545 milioni di euro, presenta un miglioramento di 11.294 milioni rispetto al saldo registrato nel 2014 (-52.839 milioni), dovuto sostanzialmente al buon andamento delle entrate finali.

Il ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2015 a 257,1 miliardi, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto al 2014 (260,4 miliardi di euro).

Ad ogni modo, sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato registrati nel 2015 sono rimasti nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2015.

Si sofferma quindi sui dati di competenza della IX Commissione.

Al riguardo segnala che risultano d'interesse per la Commissione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), la missione 13 (diritto alla mobilità), il programma 7.7 (sicurezza e controllo dei mari, nella missione 7 « Ordine pubblico e sicurezza ») e il programma 17.6 (ricerca nel settore dei trasporti, nella missione 17 « Ricerca e innovazione »).

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3) sono stati ridefiniti e accorpati alcuni programmi afferenti alle missioni che rientrano nella competenza della IX Commissione: in particolare nell'ambito della missione 15 « Comunicazioni » è stato ridefinito il programma 15.5 che ora è denominato « pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico» e che ha assorbito il programma « riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ». Anche il programma 15.8 è stato ridefinito come « servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali » accorpando il programma 15,7 « regolamentazione del settore postale», al quale afferivano, stando al rendiconto 2014, appena 3,98 milioni di euro. Per il primo anno compare a rendiconto il nuovo programma 15.9 « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti ». È poi confermato il programma 17.18 (innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni).

Infine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano d'interesse i programmi 13.8 « sostegno e sviluppo del trasporto », riferito principalmente al trasporto ferroviario, e 15.3 « servizi postali e radiofonici ».

Per quanto riguarda gli stanziamenti complessivi per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il rendiconto 2015 appare in linea con quanto risulta dalle previsioni assestate per il 2015 (13.880,1 milioni di euro).

Rispetto a questo dato, la legge di bilancio 2016 ha previsto per il Ministero uno stanziamento di 13,807 miliardi di euro, che il disegno di legge di assestamento propone ora di aumentare a 14,103 miliardi di euro.

Per quel che riguarda gli stanziamenti della missione 13, « diritto alla mobilità », iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, questi registrano un notevole incremento (oltre il 10 per cento) nel rendiconto 2015, rispetto al rendiconto 2014, attestandosi a 8,117 miliardi di euro. Le previsioni assestate per l'anno 2015 risultano sostanzialmente in linea con il dato di rendiconto.

La legge iniziale di bilancio 2016 ha infatti previsto uno stanziamento di 7,793 miliardi di euro, che il disegno di legge di assestamento propone ora di aumentare a 7,844 miliardi di euro.

Il disegno di legge di assestamento registra in generale un aumento delle disponibilità tra le diverse missioni. In particolare, con riferimento alla missione 13, nel complesso si registra un aumento di 50,5 milioni di euro a saldo.

Per quanto concerne le variazioni relative alle voci della missione 13, con riferimento al programma 13.1, « Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale », il ddl di assestamento propone un incremento di spesa di circa 15,8 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali. Con riferimento al programma 13.4, «Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo, si propone una diminuzione di 3,25 milioni di euro; il programma 13.9 « Sviluppo e sicurezza della navigazione », reca un aumento di circa 24 milioni di euro, proposto in assestamento. Anche il programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale» registra una contrazione di 44,75 milioni di euro.

Con riferimento al programma 7.7, « sicurezza e controllo dei mari » il Rendiconto 2015 registra uno stanziamento di 710,77 milioni di euro. Si rileva un'economia di 57,59 milioni di euro rispetto alla previsione definitiva di 768, 36 milioni di euro. La legge di bilancio 2016 ha previsto uno stanziamento di 748,72 milioni di euro, che viene incrementato a 752,42 milioni di euro dal disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il programma 17.6, « ricerca nel settore dei trasporti », il Rendiconto 2015 registra uno stanziamento di 4,15 milioni di euro, confermato dalla legge di bilancio 2016 e dal disegno di legge di assestamento.

Osserva quindi che nel complesso il disegno di legge di assestamento prevede un lieve aumento per le missioni e programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di interesse della IX Commissione da 8.546,8 milioni di euro a 8.601 milioni di euro.

Come anticipato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, si sono avuti alcuni accorpamenti. Il programma 15.5 (pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico) prevede un dato di rendiconto 2015 di 17,46 milioni di euro. La legge di bilancio 2016 ha previsto uno stanziamento di 11,11 milioni di euro, elevato nel disegno di legge di assestamento a 11,53 milioni di euro.

Con riferimento al programma 15.8, anch'esso rinominato come servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, il dato di rendiconto 2015 è pari a 111,82 milioni di euro. Rispetto a tale dato, lo stanziamento della legge di bilancio 2016 (70,95 milioni di euro) risulta sensibilmente inferiore. Esso peraltro è oggetto di un modesto incremento nell'ambito del disegno di legge di assestamento, che lo incrementa a 72,12 milioni di euro.

Per quanto concerne il programma 17.18 (innovazione tecnologica e ricerca per sviluppo comunicazioni) il dato di rendiconto 2015 è pari a 11,64 milioni di euro. La legge di bilancio 2016 ha previsto uno stanziamento di 8,48 milioni di euro, che il disegno di legge di assestamento porta a 8,87 milioni di euro.

Per quel che riguarda infine il nuovo programma 15.9 (attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti), il rendiconto per il 2015 prevede 38,35 milioni di euro. La legge di bilancio 2015 ha previsto uno stanziamento di 39,53 milioni di euro, che il disegno di legge di assestamento aumenta a 41,43 milioni di euro.

Osserva quindi che nel complesso il disegno di legge di assestamento prevede un lieve incremento degli stanziamenti relativi alle missioni e ai programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di interesse della IX Commissione, che da 130,07 milioni di euro passano a 134,01 milioni di euro.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il programma 13.8 « sostegno allo sviluppo del trasporto», che reca principalmente gli stanziamenti in favore del trasporto ferroviario, evidenzia un dato di rendiconto per il 2015 pari a 3.527,01 milioni di euro, in linea con quanto era stato quantificato nella previsione assestata per l'esercizio 2015 (3.503 milioni di euro). Pertanto la spesa sulla Missione 13, considerate le risorse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (8.117,33, in crescita di circa 760 milioni di euro rispetto al rendiconto 2014) e quelle del Ministero dell'economia e delle finanze (3.527, 61 milioni di euro, in calo di circa 1 miliardo e mezzo rispetto al rendiconto 2014), vede una riduzione di circa 750 milioni di euro. Rispetto al programma 13.8 il bilancio 2016 aveva previsto un ulteriore riduzione a 3.205, 50 milioni di euro portati a 3.222, 24 in sede di assestamento.

Inoltre, nel medesimo stato di previsione, il programma 15.3 servizi postali e telefonici evidenzia un dato di rendiconto 2015 pari a 676,4 milioni di euro. La legge di bilancio 2016 ha previsto uno stanziamento di 327,07 milioni di euro, rispetto al quale il disegno di legge di assestamento non reca variazioni.

In conclusione, sulla base dei dati riportati sopra riportati, propone, per quanto concerne le parti di competenza della nostra Commissione, di riferire alla Commissione Bilancio in senso favorevole sul disegno di legge di Rendiconto 2015 e sul disegno di legge di Assestamento 2016.

Michele DELL'ORCO (M5S), nell'evidenziare che il relatore ha fornito una semplice illustrazione, sia pur ampia e articolata, dei dati contenuti nel disegno di legge di rendiconto e di assestamento, ritiene necessario sottolineare le implicazioni che tali dati comportano rispetto alle scelte politiche del Governo. Osserva in proposito che, sulla base del rendiconto relativo all'esercizio 2015, si registra, rispetto all'anno precedente, un incremento della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti di poco meno di 800 milioni di euro, mentre contestualmente il programma 13.8 del Ministero dell'economia e delle finanze, « sostegno allo sviluppo del trasporto», evidenzia una riduzione di circa 1,5 miliardi di euro. Dal momento che tale programma è destinato pressoché interamente al trasporto ferroviario, risulta evidente che la cosiddetta « cura del ferro » che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dichiara continuamente di effettuare è priva di qualsiasi consistenza. Se poi si considera la serie storica dei finanziamenti destinati al settore, il decremento della spesa risulta ancora più evidente, dal momento che si è passati da 6,1 miliardi di euro del 2013 a 3,5 miliardi di euro del 2015.

Passando poi ad esaminare il disegno di legge di assestamento relativo all'esercizio in corso, rileva che da esso emerge una minore spesa per lo sviluppo e la sicurezza della mobilità stradale, dal momento che si è passati da 327 milioni di euro nel 2015 a 279 milioni di euro nel disegno di legge di assestamento per il 2016, con una riduzione di quasi 50 milioni di euro. Altrettanto evidente e ancora più pesante è la riduzione dei finanziamenti per lo sviluppo e la sicurezza del trasporto ferroviario, che diminuiscono da 806 milioni di euro nel 2015 a 614 milioni di euro nell'assestamento per il 2016, con una contrazione di circa 190 milioni di euro.

A fianco dei dati da lui evidenziati, il bilancio dello Stato continua a finanziare per importi rilevantissimi opere cosiddette strategiche, quali il MOSE, la TAV Torino-Lione, la Pedemontana Veneta, che in realtà sono opere assolutamente inutili, come alcuni degli stessi esponenti del Governo hanno riconosciuto. Si domanda pertanto come la Commissione, che ha costantemente affermato l'esigenza di finanziare la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico locale, lo sviluppo e la sicurezza del trasporto ferroviario, possa votare le proposte di legge in esame, che assegnano le risorse secondo finalità del tutto differenti e, proprio per questo, dichiara il voto convintamente contrario del proprio Gruppo.

Michele Pompeo META, presidente, pone in votazione la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, per le parti di competenza della Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, per le parti di propria competenza.

Michele Pompeo META, presidente, pone in votazione la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, per le parti di competenza della Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, per le parti di propria competenza. Nomina quindi il deputato Faut-

tilli quale relatore per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in oggetto.

## La seduta termina alle 14.20.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

#### La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che entro il termine fissato per il 28 luglio scorso sono stati presentati 22 emendamenti. Successivamente il relatore, onorevole Mauri, ha presentato ulteriori cinque proposte emendative. Il complesso delle proposte emendative presentate è in distribuzione (vedi allegato 2).

Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore alle ore 17 di domani, mercoledì 3 agosto.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

## La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato e abb.).

## PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo » (C. 3139, approvata dal Senato, e abb.),

premesso che:

la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato, si propone la finalità di prevenire e contrastare le condotte di bullismo, con particolare riguardo al coinvolgimento di minori, intervenendo in modo specifico nei casi in cui tali condotte siano poste in essere attraverso *internet*, (cyberbullismo);

per conseguire le suddette finalità, le disposizioni della proposta di legge contemplano individua diversi livelli di intervento: da un lato è introdotta e disciplinata una procedura rapida e obbligatoria di rimozione dalla rete dei contenuti che si configurano come cyberbullismo; in secondo luogo è previsto un piano di azione e specifiche iniziative di carattere educativo e formativo da realizzare in particolare in ambito scolastico; in terzo luogo sono inasprite le sanzioni penali, nel caso specifico in cui il reato sia stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici;

più precisamente, ai sensi dell'articolo 2 si prevede che ciascun soggetto che abbia compiuto 14 anni e ciascun genitore o soggetto che ha la responsabilità di un minore il quale sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano e degli altri contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica. Qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza, il Garante vi provvede direttamente;

risulta pienamente condivisibile l'intendimento di introdurre nell'ordinamento disposizioni di prevenzione e di contrasto di comportamenti che presentano una particolare gravità sociale, possono produrre nelle vittime di tali comportamenti conseguenze devastanti, sotto il profilo fisico e psichico, e utilizzano in modo distorto per attività di violenza e sopraffazione le straordinarie potenzialità di informazione e comunicazione di *internet*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

## PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

## ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: e in particolare fino a: dal traffico urbano con le seguenti: , possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio e alla riduzione dell'impatto ambientale.

## **1. 100.** Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: nelle aree urbane con aggiungere le seguenti: elevato pendolarismo e.

1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , comunque non pregiudicando le competenze e l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

1. 2. Franco Bordo, Folino.

## ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

## ART. 2.

(Definizioni).

- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) car pooling: la modalità di trasporto non professionale consistente nel-

l'uso condiviso dì veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;

- *b)* gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione;
- *c)* utente operatore: il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo;
- *d)* utente fruitore: il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore;
- *e)* utente: l'utente operatore o l'utente fruitore.

## **2. 100.** Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 2.

(Car pooling).

- 1. Ai fini della presente legge, per *car pooling* si intende una modalità di trasporto consistente nell'uso condiviso non professionale di veicoli privati, tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso.
- 2. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in *car pooling* può

essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera *a*), del medesimo decreto.

- 3. È consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, il cui importo o i cui parametri di quantificazione devono essere previamente concordati. Tale rimborso, che non costituisce reddito imponibile a fini fiscali, non può mai costituire una remunerazione dell'attività e del tempo di guida del conducente.
- 4. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in *car pooling* si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile.

#### 2. 1. Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

## ART. 2.

1. Ai fini della presente legge, per *car* pooling si intende un sistema di trasporto basato sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il servizio di trasporto svolto nelle forme stabilite dalla presente legge non si configura come attività di impresa. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo, né alcuna forma di remunerazione. L'Autorità di regolazione dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti, può stabilire forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, da valutarsi sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade, tenendo comunque conto dell'equilibrio economico del settore trasportistico non di linea.

## 2. 2. Folino, Franco Bordo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* sistema di trasporto basato sull'uso *con le seguenti:* modalità di trasporto consistente nell'uso.

#### 2. 3. Catalano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: veicoli privati fino alla fine del periodo, con le seguenti: un veicolo da parte di un privato, con uno o più passeggeri, nel contesto di un viaggio, o parte di esso, che il conducente aveva già programmato. Il conducente ed i passeggeri sono messi in contatto anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati.

## 2. 4. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: veicoli privati tra due o più persone con le seguenti: un veicolo motorizzato da parte di un privato, con uno o più passeggeri.

## 2. 5. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: itinerario con la seguente: viaggio.

## 2. 6. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: itinerario aggiungere le seguenti: nel contesto di un viaggio che il conducente aveva già pianificato.

## 2. 7. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

#### 2. 8. Catalano.

Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.. L'attività e il tempo di guida del conducente non possono essere remunerati. È unicamente consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade. Tale rimborso non costituisce reddito imponibile a fini fiscali.

## 2. 9. Catalano.

Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, il cui importo o i cui parametri di quantificazione devono essere previamente concordati. Tale rimborso, che non costituisce reddito imponibile a fini fiscali, non può mai costituire una remunerazione dell'attività e del tempo di guida del conducente.

## **2. 10.** Catalano.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate

dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade.

## 2. 11. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: corrispettivo con la seguente: profitto.

#### 2. 12. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in *car pooling* può essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera *a*) del medesimo decreto ».

## **2. 13.** Catalano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in *car pooling* si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile ».

## **2. 14.** Catalano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Caratteristiche del car pooling).

- 1. Il *car pooling* svolto nelle forme disciplinate dalla presente legge non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.
- 2. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compar-

tecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.

3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.

## **2. 0100.** Il Relatore.

#### ART. 3.

Sopprimerlo.

## 3. 1. Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

## Art. 3.

(Attività di promozione del car pooling).

- 1. Le amministrazioni e gli enti pubblici riservano nei propri siti *internet* e *intranet* istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito dì questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.
- 2. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le amministrazioni e gli enti pubblici, è affidata al

responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33. L'inadempimento degli obblighi di pubblicità di cui al comma 1 per le amministrazioni e gli enti pubblici è valutato ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

- 3. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: « comma 12-ter del presente articolo », sono aggiunte le seguenti: ovvero che non riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, al car pooling.
- 4. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le imprese di cui al medesimo comma, è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (mobility manager) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998.
- 5. Le amministrazioni, gli enti pubblici e le imprese che non si adeguano alle disposizioni previste dal comma 1 non possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5 né ad alcun finanziamento pubblico destinato alla mobilità sostenibile.
- 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.

## **3. 100.** Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici di ogni ordine e grado possono riservare nei propri siti *internet* e *intranet* istituzionali uno spazio dedicato a fornire

informazioni relative al *car pooling*, a richiesta degli intermediari pubblici o privati e senza oneri a carico degli stessi, anche consentendo l'accesso tramite appositi collegamenti ipertestuali ai servizi dedicati operati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

- 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze nonché delle risorse ad essi assegnate a legislazione vigente, elaborano annualmente un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. I programmi devono essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità della riduzione dell'uso individuale dei veicoli privati al fine di abbattere i livelli di inquinamento e i consumi energetici e per un generale miglioramento del traffico, della circolazione stradale e delle capacità di trasporto dei sistemi collettivi.
- **3. 2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile).

1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizza-

zione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci e la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
- 4. 2. Franco Bordo, Folino.

Al comma 1, dopo le parole: di enti pubblici aggiungere le seguenti: o privati.

**4. 3.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

- 2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- « *c-bis*) promozione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché di fornitura di servizi di *car pooling* ».

2-bis. Alle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 3 che adempiono alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 e forniscono e gestiscono direttamente ser-

vizi di *car pooling* in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta pari alle spese documentate per la gestione dei servizi di *car pooling*, fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro annui.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2-bis. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 1 milione di euro annui, si prov-

vede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**4. 100.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- **4. 01.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

187

178

# X COMMISSIONE PERMANENTE

## (Attività produttive, commercio e turismo)

## S O M M A R I O

SEDE	CONSIII	TIVA

SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni al disegno di legge C. 3973 – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3974)	177
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	180
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	183
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere	
alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	177
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	185
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.  C. 3943 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	178
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	186
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclu-	
sione – Parere favorevole)	178

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) ......

Sull'ordine dei lavori .....

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

## La seduta comincia alle 14.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. (C. 3973 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. (C. 3974 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza). (Relazioni alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni al disegno di legge C. 3973 – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3974).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 28 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 ». Invita quindi il relatore a illustrare le proposte di relazione elaborate.

Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3973, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (vedi allegato 1) e la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (vedi allegato 2). Segnala altresì che le predette proposte di relazione sono state trasmesse informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3973, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, con riferimento alla Tabella n. 2, alla Tabella n. 3, alla Tabella n. 7 e alla Tabella n. 13, relativamente alle parti di competenza della Commissione.

La Commissione nomina quindi il deputato Luigi Taranto quale relatore presso la V Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

C. 3943 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Maria IACONO (PD), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; *b)* Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica

delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

C. 3944 Governo approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

## Sull'ordine dei lavori.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta che il proprio gruppo non ha ancora ricevuto risposta alla lettera inviata lo scorso 26 luglio alla Presidente della Camera nella quale si chiedeva di riconsiderare l'assegnazione alla sola IV Commissione Difesa degli atti del Governo n. 314 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer) e n. 315 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS). Sottolinea che la Commissione Difesa ha previsto di deliberare nella seduta odierna il prescritto parere sugli atti e che pertanto alla Commissione Attività produttive non sarà consentito di deliberare i rilievi richiesti (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento) nella medesima lettera inviata il 26 luglio, qualora la Presidente avesse ritenuto di non modificare l'assegnazione degli atti del Governo. Sottolinea quindi che la richiesta era motivata dal fatto che il Ministero dello sviluppo economico deve impegnare 784 milioni a favore dell'acquisto di nuovi armamenti incidendo fortemente sulla politica industriale del Paese.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che la questione è stata sollevata dal gruppo M5S nell'ufficio di presidenza del 27 luglio scorso. Non avendo ancora ricevuto una risposta dalla Presidenza della Camera, osserva che alla lettera *d*) delle osservazioni contenute nella relazione sul Rendiconto dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 appena approvata dalla Commissione, si sottolinea « ... la permanenza di rilevanti risorse per il comparto della difesa nel bilancio del Dicastero, « ma rispetto alle quali – come

osserva la Corte dei conti – il ruolo di quest'ultimo attiene al mero controllo finanziario e non alla programmazione e gestione dei progetti ». Ritiene pertanto che debba essere riconosciuto il ruolo della Commissione Attività produttive nell'utilizzo di risorse appostate nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Andrea VALLASCAS (M5S), richiamata anch'egli la lettera *d*) delle osservazioni della relazione testé approvata dalla Commissione sul Rendiconto 2015, ritiene che alla Commissione Attività produttive debbano essere riconosciute competenze sull'utilizzo delle risorse del Ministero dello sviluppo economico a favore del comparto della difesa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che comunicherà alla Presidente della Camera la sollecitazione dei rappresentanti del gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

## La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 3973 Governo) recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 », relativamente alle parti di propria competenza;

richiamato, in linea generale, quanto segnalato dalla Corte dei Conti, in sede di giudizio di regolarità del Rendiconto generale dello Stato, circa il fatto che:

escludendo dal calcolo taluni fattori distorsivi di natura contabile, « anche la spesa corrente primaria del triennio 2013-2015 risulta cresciuta solo marginalmente, mentre la spesa pubblica complessiva (ed anche quella dello Stato) segnerebbe una riduzione cumulata dei livelli assoluti, per effetto – e questa è una notazione non positiva – del cedimento che, in questi anni, ha caratterizzato gli investimenti in opere e infrastrutture pubbliche »;

« il rilievo della correzione operata sulla dinamica della spesa negli anni della crisi... rende più complesso e ad un tempo cruciale il procedere nel percorso di selezione della spesa, di efficientamento negli acquisti e nella gestione dei rapporti con i fornitori dello Stato, nonché il riassorbimento dei debiti fuori bilancio»;

« l'auspicabile prospettiva di una riduzione della pressione fiscale su famiglie ed imprese ripropone la necessità di una revisione strutturale dell'intero sistema tributario ed un impegno in tre direzioni: un ampliamento della base imponibile, una rivisitazione degli obiettivi redistributivi assegnati al sistema di prelievo e la ricerca di un effettivo coordinamento della leva fiscale fra i livelli di governo »;

richiamato, inoltre, quanto evidenziato dalla « Relazione illustrativa al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 » circa il fatto che:

« Dal lato della spesa, il 2015 ha confermato un'impostazione di politica fiscale meno rigida, che si è tradotta in un incremento degli impegni finali di circa 8 miliardi... »:

risulta in netto aumento « l'incidenza sulla spesa primaria degli stanziamenti relativi alle missioni « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » (+3,1 per cento) e « Competitività e sviluppo delle imprese » (+2 per cento), in ragione degli interventi di stimolo varati a partire dal 2014... »;

« ... permane la scelta fatta dalle Amministrazioni su indicatori che si focalizzano maggiormente su aspetti operativi legati alla realizzazione dei servizi piuttosto che sull'esito complessivo delle attività (indicatori di risultato) o all'impatto che le attività hanno avuto sulla collettività (indicatori di impatto) »;

segnalato, infine, che l'analisi del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche evidenzia, per il 2015, una crescita delle spese in conto capitale in termini nominali di quasi 6,5 miliardi (10,7 punti percentuali), passando in quota PIL dal 3,7 per cento al 4,1 per cento;

# DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) anche in riferimento alle richiamate annotazioni della Corte dei conti, segnali la Commissione di merito al Governo l'esigenza:

delle Amministrazioni sui volumi di spesa centralizzati:

del miglioramento del *trend* della capacità di pagamento al fine di evitare accumuli di passività e di ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali;

della prevenzione della formazione di significativi debiti fuori bilancio;

dell'avanzamento dei processi di riforma della struttura della spesa pubblica e del sistema tributario, anche attraverso il concorso della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 12;

- b) segnali la Commissione di merito al Governo l'esigenza del più ampio ricorso da parte delle Amministrazioni ad indicatori di risultato e d'impatto per la misurazione degli obiettivi, posto che gli indicatori delle Note integrative della Relazione al Rendiconto « sono correlati così annota la Relazione alle finalità dei Programmi di spesa approvati dal Parlamento e, quindi, rendono conto dei risultati concreti perseguiti a livello strategico dall'Amministrazione, in un'ottica di continuo miglioramento »;
- c) sul versante delle politiche di coesione, segnali la Commissione di merito al Governo la consistenza dei residui passivi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (13,7 miliardi) e la connessa necessità di accelerazione delle operazioni di chiusura della rendicontazione di fine ciclo (2007-2013) e di razionalizzazione dei processi istruttori in sede CIPE;

- d) in riferimento agli assetti organizzativi del Ministero dello sviluppo economico, segnali la Commissione di merito al Governo la vacanza del Centro di responsabilità riferito al Segretariato generale, nonché la permanenza di rilevanti risorse per il comparto della difesa nel bilancio del Dicastero, « ma rispetto alle quali come osserva la Corte dei conti il ruolo di quest'ultimo attiene al mero controllo finanziario e non alla programmazione e gestione dei progetti »;
- e) in riferimento alla missione MiSE n. 10, « Energia e diversificazione delle fonti energetiche » e, nel suo ambito, al programma n. 7, « Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile », segnali la Commissione di merito al Governo i cospicui residui (265,5 milioni) relativi al capitolo 3610 concernente il rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 (meccanismo di reintegro dei nuovi entranti) e la connessa necessità di accelerazione dei programmi di impegno e liquidazione dell'Amministrazione;
- f) in riferimento alla missione MiSE n. 11, « Competitività e sviluppo delle imprese » (cui fa riferimento circa l'80 per cento degli stanziamenti definitivi del Ministero, di cui il 47 per cento attribuiti al programma n. 5, « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo », nel cui ambito oltre l'88 per cento di detti stanziamenti attiene a trasferimenti in conto capitale per il comparto della difesa) ed al ruolo del programma n. 7, « Incentivazione del sistema produttivo», segnali la Commissione di merito al Governo che - pure a fronte di variazioni in aumento in corso d'anno, che, interessando particolarmente il capitolo 7342 concernente il Fondo per la competitività e lo sviluppo ed il capitolo 7483 concernente il Fondo rotativo per la crescita sostenibile, hanno attestato gli stanziamenti definitivi di competenza a 1578,2 milioni - dalla simula-

zione comparativa con il programma 2014 emerge « una diminuzione degli stanziamenti definitivi - annota la Corte dei conti - di circa 103 milioni, rispetto al 2014, con conseguente diminuzione sia del dato dell'impegnato che del pagato », nonché la permanenza di «un elevato importo di residui finali (447,4 milioni), in parte fisiologico - prosegue la Corte - per i capitoli cosiddetto Fondo, e comunque in diminuzione rispetto al 2014 del 9,8 per cento», ferme restando le osservazioni dell'Ufficio Centrale di bilancio del MiSE circa la lunghezza dell'iter dei programmi di finanziamento e l'assegnazione di risorse in prossimità di chiusura d'esercizio;

g) ancora in riferimento al programma n. 7 della missione MiSE n. 11, segnali la Commissione di merito al Governo il rilievo dell'operatività del nuovo modello di *rating* di valutazione della rischiosità delle imprese da parte del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese anche ai fini dell'ottimizzazione delle risorse pubbliche, nonché l'accumulazione di ritardi per il decollo del PON Imprese e Competitività FESR 2014-2020, che potrebbero mettere a rischio il conseguimento dei *target* 2018;

*h*) in riferimento alla missione « Ricerca e innovazione » del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, segnali la Commissione di merito al Governo:

il rilievo della semplificazione delle procedure di concessione dei finanziamenti alla ricerca nell'ottica dell'integrazione di programmazione e *governance* di risorse nazionali e comunitarie e di partenariato pubblico-privato fatta propria dal Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020;

la centralità della valutazione della qualità della ricerca da parte dell'ANVUR per il finanziamento dei progetti premiali a carico del Fondo di funzionamento degli Enti di ricerca – FOE;

la criticità del finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) solo attraverso fondi originariamente destinati a progetti di ricerca di base (PRIN), stante il venir meno, a partire dal 2010, del finanziamento relativo a FIRB e FAR, con il conseguente stallo di interventi straordinari di sostegno e sviluppo di attività di ricerca fondamentale e industriale a fronte, invece, di rilevanti volumi di revoche di finanziamenti agevolati rinvenienti da precedenti regimi di aiuto;

l'urgenza della riattivazione dei pagamenti a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013 attraverso il completamento del Piano delle azioni migliorative concordato con la Commissione Europea ed il ruolo cruciale dello specifico Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per il PON Ricerca e innovazione 2014-2020;

l'esigenza, ancora, dell'azione coordinata per il miglioramento qualitativo e quantitativo della partecipazione italiana al programma quadro europeo di ricerca e innovazione *Horizon 2020*, tenendo particolarmente conto – a fronte dei buoni risultati delle nostre PMI – delle criticità invece emergenti sul versante della partecipazione di Università ed Enti di ricerca al pilastro dell'eccellenza scientifica e della ricerca fondamentale;

i) in riferimento alla missione «Turismo » e al programma « Sviluppo e competitività del turismo » del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, segnali la Commissione di merito al Governo l'esiguità dello stanziamento complessivo di circa 29 milioni a fronte delle riconosciute esigenze e potenzialità del settore, « cui si aggiungono – come annota la Corte dei conti - oltre 175,2 milioni di residui, conseguenti alle difficoltà, registrate nel precedente esercizio e protrattesi anche nel 2015, nella gestione delle risorse provenienti dall'ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

# RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 3974 Governo) recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 » con riferimento: alla Tabella n. 2 recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 3 recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 7 recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 13 recante lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, limitatamente alle parti di competenza;

rammentato che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento « determinano – come si legge nella relazione di accompagnamento del provvedimento – un miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili, pari a 243 milioni di euro. La variazione risulta da una riduzione delle spese per 2.081 milioni e da una riduzione delle entrate per 1.838 milioni di euro. Tali variazioni sono coerenti con i saldi programmatici del bilancio dello Stato e con i limiti di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, indicati rispettivamente nella legge di stabilità per il 2016 e nel Documento di economia e finanza 2016 »;

segnalati in particolare, fra le principali variazioni dovute a nuovi provvedimenti legislativi, gli effetti del decretolegge n. 191 del 2015, recante « Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA », che ha « determinato – si legge ancora

nella relazione di accompagnamento del provvedimento in esame – per l'anno 2016 maggiori entrate e maggiori spese per 500 milioni di euro »;

segnalate ancora, in particolare, le seguenti variazioni alle autorizzazioni di cassa per il pagamento di residui accertati:

# Tabella n. 2 MISE:

missione 10 « Energia e diversificazione delle fonti energetiche », programma 7 « Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile », capitolo 3602 « Somme da trasferire alla cassa conguaglio per il settore elettrico » 83 milioni di euro circa;

missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese », programma 7 « Incentivazione del sistema produttivo », capitolo 7483 « Fondo rotativo per la crescita sostenibile » e capitolo 7342 « Fondo per la competitività e lo sviluppo » 141 milioni di euro circa;

# Tabella n. 7 MIUR:

missione 17 « Ricerca e innovazione », programma 22 « Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata » 46 milioni di euro circa principalmente riferiti al capitolo 7236 « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca »;

# Tabella n. 13 MIBAC:

missione 31 « Turismo », programma 1 « Sviluppo e competitività del turismo », 10 milioni di euro circa »;

segnalata, inoltre, la riduzione dei residui passivi di conto capitale (-10.235 milioni), « sui quali, nell'esercizio 2015, sono stati effettuati pagamenti straordinari di somme provenienti – annota sempre la relazione di accompagnamento – da esercizi precedenti per operazioni relative al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali (circa 7.100 milioni) »,

# DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

- a) raccomandi la Commissione di merito al Governo una valutazione delle variazioni di cassa da assentirsi che, fermo restando il necessario equilibrio tra disciplina fiscale ed impulso alle politiche attive, tenga in particolare conto, in presenza di cospicui residui, il ruolo di capitoli di bilancio di peculiare rilievo per la competitività e lo sviluppo del sistema produttivo;
- b) in riferimento alla Tabella n. 13, missione 31, programma 1, segnali la Commissione di merito al Governo l'esigenza del più attento monitoraggio della rispondenza dell'evoluzione degli stanziamenti di cui al capitolo 6821, « Spese di funzionamento dell'Enit », e di cui al capitolo 6820, « Spese di natura obbligatoria dell'ENIT », con l'impostazione strategica di cui al recente Piano Triennale di detto Ente in ordine al presidio dei mercati consolidati e di quelli emergenti, alla strategia digitale, al turismo sostenibile.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (C. 3940 Governo, approvato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione.

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3940, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011;

rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica consentirà di definire un quadro giuridico completo tra le Parti ai fini della lotta alle frodi doganali;

evidenziato che l'esecuzione dell'accordo dovrebbe consentire, tra l'altro, di contrastare il traffico illecito di stupefacenti, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse alle transazioni legittime, rendendo più trasparente e meno oneroso il compito degli operatori addetti all'interscambio commerciale tra i due Paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (C. 3943 Governo, approvato dal Senato).

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione.

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3943 Governo, approvato dal Senato, recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012:

richiamato, in particolare, l'articolo 6, che disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, nel quale si prevedono espressamente le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, conformemente alla rispettive legi-

slazioni nazionali in materia di *import/ export* di prodotti ad uso militare;

rilevato che, al medesimo articolo, sono previste le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame;

considerato, infine, il ruolo fondamentale dell'Armenia in un contesto regionale molto complesso e sottolineata l'importanza dell'Accordo per la stabilizzazione di un'area di particolare valore strategico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; *b)* Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (C. 3944 Governo approvato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

## La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3944, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012, e dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012;

osservato che gli accordi sono volti a consolidare le relazioni bilaterali nonché ad approfondire il dialogo politico tra l'Unione europea, da un lato, e l'Iraq e le Filippine, dall'altro, consentendo lo sviluppo di un partenariato di ampia portata strategica e l'ampliamento della cooperazione, non solo in campo politico, ma

anche nei settori del commercio, degli investimenti, della concorrenza e della tutela della proprietà intellettuale;

rilevato che nell'Accordo con l'Iraq è attribuita particolare importanza al settore dell'energia, nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici;

sottolineato che, nel medesimo Accordo, le parti si impegnano a favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo e altre pertinenti iniziative regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

# (Lavoro pubblico e privato)

#### SOMMARIO

SEDE	CONSUL	TIVA.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di pre	visione del Ministero	del lavoro e delle	politiche sociali (limitata-
mente alle parti di c	ompetenza) (Relazio	ni alla V Commiss	sione) (Seguito dell'esame
congiunto, ai sensi dell'	articolo 119, comma	8, del Regolamento,	e conclusione - Relazioni
favorevoli)			

188

189 197

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) 198
ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 199

# SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salva-
guardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni
pensionistiche. C. 3893 Damiano e C. 3991 Simonetti (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO 4 (Emendamenti riferiti al testo base)

191 200

# SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

# La seduta comincia alle 13.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo) Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 luglio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione delle sue proposte di relazione sul disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2015 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016.

Cinzia Maria FONTANA (PD), relatrice, illustra le proprie proposte di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2015 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016 (vedi allegati 1, 2 e 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione formulate dalla relatrice con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2015 e alle Tabelle n. 2 e n. 4, allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016.

Delibera, altresì, di nominare la deputata Cinzia Maria Fontana quale relatrice presso la V Commissione.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite II e XII sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3139, approvato dal Senato, recante

disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, avrà luogo nella seduta di domani 3 agosto.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Rostellato, per la sua relazione introduttiva.

Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, segnala preliminarmente che al provvedimento le Commissioni di merito, nel corso dell'esame in sede referente hanno apportato numerose modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Osservato che, a seguito delle modifiche, il testo consta di otto articoli, fa presente in primo luogo che l'articolo 1 indica le finalità e le definizioni ricorrenti nel testo. In particolare, il provvedimento si propone l'obiettivo prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo. Nell'ambito della definizione della fattispecie, merita in particolare di essere segnalata la circostanza che il testo trasmesso, diversamente da quello approvato dall'altro ramo del Parlamento, non si riferisce solo a condotte in danno di minorenni.

Segnala che il successivo articolo 2 disciplina le modalità attraverso le quali ciascuna vittima, anche minore, ovvero un genitore o un soggetto esercente la responsabilità di un minore, può presentare istanza a tutela delle persone offese al gestore del sito internet del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica per la protezione dei dati personali al fine di ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. La norma, inoltre, attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali il potere di vigilanza e dispone che esso, qualora il

responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Infine, è previsto l'obbligo per i gestori dei siti *internet* di dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione, pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti.

Passa, quindi, all'articolo 3, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale Safer internet center, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico redige un piano di azione integrato, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE, nonché realizza un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno. La norma prevede inoltre l'integrazione del piano con il codice di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il codice è altresì istituito un comitato di monitoraggio per l'identificazione delle procedure e dei formati standard per l'istanza prevista dal precedente articolo 2. Il piano integrato prevede anche l'adozione di iniziative di informazione e prevenzione, che coinvolgano primariamente i servizi socioeducativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole. L'articolo prevede, inoltre, la realizzazione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo e la trasmissione di una relazione annuale al Parlamento sulle attività dell'istituendo tavolo tecnico.

Osserva che l'articolo 4 dispone l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, di linee di orientamento, aggiornate con cadenza biennale, per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Tali linee di orientamento includono la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori, un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La norma prevede, inoltre, l'individuazione fra i docenti, da parte di ogni istituto scolastico, di un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Sono disposte, quindi, la pubblicazione, da parte degli uffici scolastici regionali, di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole con la collaborazione delle istituzioni, enti e organismi attivi nel settore, nonché la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di attività progettuale volte a promuovere l'uso consapevole della

rete internet e la conoscenza dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Infine, la norma prevede che i servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, promuovano specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Rileva che l'articolo 4-bis prevede l'obbligo per il dirigente scolastico di informare tempestivamente i genitori o i tutori di minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo di cui sia venuto a conoscenza e individua una procedura cui partecipano le famiglie dei soggetti coinvolti, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario, rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori. Infine, la norma dispone l'integrazione dei regolamenti scolastici con la previsione di sanzioni disciplinari specifiche e commisurate agli atti compiuti.

Il successivo articolo 5 affida, in primo luogo, alla Polizia postale e delle comunicazione il compito di riferire annualmente al tavolo tecnico istituito al precedente articolo 3 e, in secondo luogo, prevede lo stanziamento di ulteriori risorse in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge n. 48 del 2008, da destinare alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo.

L'articolo 6 prevede l'applicabilità della procedura di ammonimento, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, qualora i fatti di bullismo non integrino reati

procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querele o non è presentata denuncia.

L'articolo 6-bis modifica l'articolo 612bis del codice penale, introducendo come circostanza aggravante degli atti persecutori l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, cui corrisponde la pena della reclusione da uno a sei anni.

Conclusivamente, ritiene che si possa esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, riservandosi di elaborare una proposta di parere in vista della seduta di domani.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

# La seduta termina alle 13.25.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

## La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.

C. 3893 Damiano e C. 3991 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 luglio la Commissione ha deliberato di adottare la proposta C. 3893 Damiano quale testo base per il prosieguo dell'esame. Fa presente, inoltre,

che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 28 luglio, è previsto che nella seduta odierna si avvii l'esame delle proposte emendative presentate (vedi allegato 4), che sono da ritenersi ammissibili.

Dà, quindi, la parola al sottosegretario Bobba, che ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario Luigi BOBBA chiede alla Commissione di rinviare il prosieguo dell'esame della proposta di legge e delle relative proposte emendative per consentire al Governo di condurre i necessari approfondimenti volti all'individuazione puntuale dei costi e delle coperture del provvedimento, anche alla luce di quanto emergerà dai lavori della conferenza di servizi incaricata di monitorare l'andamento delle spese riferite ai primi sette provvedimenti di salvaguardia.

Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, prendendo atto della richiesta del Governo, osserva che la Commissione aveva ritenuto di poter concludere nella seduta odierna l'esame degli emendamenti, evitando qualsiasi passaggio procedurale, come, ad esempio, la costituzione di un comitato ristretto, che potesse rallentare l'approvazione della proposta di legge. Sottolinea, inoltre, che la Commissione rimane fiduciosa sulla possibilità che la proposta di legge sia approvata prima dell'inizio della manovra di bilancio, avendo a disposizione per la copertura degli oneri i risparmi rivenienti dai precedenti provvedimenti di salvaguardia. Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative presentate dai colleghi, per formulare alcune osservazioni che possano essere utili in vista del loro successivo esame. In particolare, riferendosi alle proposte riguardanti i lavoratori in congedo per assistere familiari disabili, ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (il cosiddetto « decreto milleproroghe » per il 2012), erano stati inseriti tra le categorie di lavoratori salvaguardati ai sensi del

comma 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche i lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultavano in congedo per assistere figli con disabilità grave e che avessero maturato, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Successivamente, avuto riguardo alle modalità di fruizione del congedo, frazionabile nel corso dell'anno solare, e considerando che, potendo essi riguardare un intero biennio. in alcuni casi i lavoratori, d'accordo con il datore di lavoro, avrebbero potuto scegliere di non rientrare, alla scadenza, al lavoro, accedendo direttamente al pensionamento, il legislatore ha ampliato la possibilità di salvaguardia a coloro che, a causa del repentino innalzamento dei requisiti pensionistici, si fossero trovati senza stipendio e impossibilitati ad accedere al pensionamento. La quantificazione della platea dei potenziali beneficiari, tuttavia, non è stata agevole, dal momento che l'INPS ha fornito stime discordanti, partendo da una valutazione iniziale di circa 800 soggetti, è passata a ipotizzare 2.500 beneficiari in occasione del quarto provvedimento di salvaguardia, estendendo la tutela a tutti i familiari di disabili in congedo o in permesso, 1.800 soggetti in occasione del sesto provvedimento di salvaguardia e, infine, i soggetti salvaguardati sono stati 10.000, con l'attivazione dei cosiddetti « vasi comunicanti ». Trattandosi, pertanto, di una platea dai contorni ampi e non facilmente delineabili ed essendo ormai trascorsi cinque anni dall'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, reputa preferibile affrontare la questione dell'accesso al pensionamento di tale tipologia di lavoratori con un provvedimento organico, che dia una soluzione strutturale al problema. Ricorda, a tale proposito che è all'esame della Commissione una proposta di legge, l'Atto Camera n. 728, firmata anche dal sottosegretario Bobba, che riproduce il contenuto di una proposta di legge, a prima firma Schirru, approvata in prima lettura dalla Camera, che non ha concluso l'esame al Senato per la fine della scorsa legislatura. Sollecita, pertanto, sia la Commissione sia il Governo, ad attivarsi per riprendere l'esame di tale proposta, valutando, in primo luogo, il suo disabbinamento dalla proposta Atto Camera n. 857. D'altronde, a suo giudizio, l'inserimento di tale tipologia di lavoratori nel provvedimento in discussione non pare avere possibilità di approvazione, dal momento che un'analoga proposta di inserimento nello scorso provvedimento di salvaguardia non è stata condivisa dal Governo, che l'ha espunta dal testo approvato con la legge di stabilità 2016. Rileva che, parlando da relatrice, non ha alcun piacere a dichiararsi contraria ad emendamenti riguardanti l'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori che assistono familiari disabili, ma, realisticamente, le pare più utile affrontare la materia più organicamente, senza appesantire il provvedimento in esame di proposte che potrebbero fornire pretesti per rallentarne l'iter di approvazione. Passando, quindi, alle proposte emendative riguardanti i lavoratori della scuola che avrebbero raggiunto, nell'anno scolastico 2011-2012, la cosiddetta « quota 96 », osserva che i colleghi hanno variamente delimitato la platea dei potenziali beneficiari, che hanno comunque, almeno in parte, avuto accesso al pensionamento grazie alle misure adottate dopo l'iniziale individuazione della medesima platea da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, chiede al sottosegretario Bobba di attivarsi presso tale ministero allo scopo di definire, il prima possibile, il numero di potenziali beneficiari, originariamente stimati in 4.000 soggetti. Passa quindi alle proposte emendative che riguardano i macchinisti e osserva la necessità di estendere la previsione dell'armonizzazione, che tenga conto delle oggettive peculiarità dell'attività, anche a tale categoria di lavoratori, correggendo quello che, a suo avviso, è da considerarsi un errore materiale, contenuto nel comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove, anziché fare riferimento al « presente comma », si fa riferimento all'articolo nel suo complesso. Il permanere, infatti, di tale errore porta a una vistosa contraddizione nell'ordinamento che, sulla base del codice della strada, impedisce ad un sessantacinquenne di accompagnare un giovane in possesso del foglio rosa, a causa del difetto di attenzione connesso all'età avanzata, e, dall'altro, considera un lavoratore in grado di condurre un treno ad alta velocità fino all'età di 66 anni e sette mesi.

Riferendosi, quindi, alle proposte del collega Rizzetto, che prevedono la soppressione delle disposizioni che prevedono l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, osserva che, pur trattandosi di finalità in astratto ampiamente condivisibili, le norme proposte hanno carattere strutturale e appaiono, quindi, ultronee rispetto al contenuto del provvedimento, oltre che estremamente costose. Un loro eventuale inserimento nel testo della proposta di legge fornirebbe, quindi, argomenti per un rallentamento del suo iter di approvazione. Infine, anche la proposta dei colleghi Boccuzzi e Simonetti, volta ad ampliare a 48 mesi dopo la fine della mobilità il periodo per la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti il decreto-legge n. 201 del 2011, ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento, si presta alle medesime considerazioni, anche alla luce del parere contrario espresso dal Governo all'analoga proposta della relatrice del provvedimento di iniziativa parlamentare relativo alla settima salvaguardia di portare tale periodo da ventiquattro a trentasei mesi. Rileva, a tale proposito, che, comunque, la stima dell'INPS di 10.600 potenziali beneficiari, formulata in occasione dell'esame di tale proposta, non è credibile, alla luce del fatto che, a fronte dei dati del monitoraggio relativo al terzo, al quinto e al settimo provvedimento di salvaguardia, coloro che effettivamente hanno avuto accesso al pensionamento entro dodici mesi dell'inizio della mobilità sono stati ben poco numerosi. Osserva, inoltre, che, con riferimento al secondo provvedimento di salvaguardia, emergono criticità nella definizione della

platea dei beneficiari della misura, dal momento che diverse aziende continuano ad omettere di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei dipendenti collocati in mobilità, al fine di un loro inserimento in tale procedimento di salvaguardia. Esorta, pertanto, il sottosegretario Bobba ad adoperarsi per la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono sia alla chiusura dei provvedimenti ancora aperti sia all'approvazione di quello all'esame della Commissione.

Roberto SIMONETTI (LNA), ringraziando la relatrice che ha fatto il punto su numerose questioni, comunque già emerse nel dibattito, teme che la concessione al Governo di ulteriore tempo possa comportare un inaccettabile rallentamento dell'iter del provvedimento, come è accaduto, da ultimo, con riferimento alla proposta di legge Atto Camera n. 857 e abbinate, in materia di flessibilità nell'accesso al pensionamento. Tale intento dilatorio, d'altronde, va di pari passo con la povertà delle iniziative messe in campo dal Governo e attualmente oggetto di discussione nel tavolo tecnico aperto con le organizzazioni sindacali. Si tratta di proposte, ancora piuttosto nebulose, i cui contenuti sono conoscibili solo attraverso la lettura dei quotidiani. Pertanto, ritiene che la Commissione dovrebbe, in astratto, accogliere la richiesta del Governo solo se finalizzata all'acquisizione dei dati relativi sia ai soggetti che effettivamente hanno avuto accesso al pensionamento sia alle risorse non impiegate e, quindi, utilizzabili per la copertura del provvedimento in esame; altrimenti, reputa preferibile che la Commissione prosegua nell'esame. A suo parere, tuttavia, la richiesta del Governo non può riguardare la copertura, in quanto essa è rappresentata dai risparmi, già quantificabili, relativi ai precedenti provvedimenti di salvaguardia.

Concorda, infine, con la relatrice sulla necessità di giungere a una soluzione organica del problema dell'accesso al pensionamento dei lavoratori che assistono familiari disabili, attraverso la ripresa della discussione della proposta di legge Atto Camera n. 728, di cui è necessario deliberare il disabbinamento dalla proposta di legge Atto Camera n. 857.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) ritiene che la Commissione debba continuare nell'esame del provvedimento, che già prevede una norma di copertura. Si dichiara pronto a ritirare le sue proposte emendative, che riproducono il contenuto di proposte di legge da lui presentate, qualora il Governo si dichiarasse pronto a fornire i necessari elementi informativi sul testo base già nella seduta di domani. Ovviamente, non sarà così perché il problema non attiene alla quantificazione degli oneri e dei mezzi di copertura, ma ha carattere politico. Evidenzia, infatti, l'assenza di qualsiasi dichiarazione al riguardo da parte del sottosegretario Nannicini, il vero Ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Renzi, ritenendo che ciò dimostri che nella prossima manovra di bilancio non sarà prevista alcuna disposizione di salvaguardia. Dichiara, quindi, di non concordare con quanto affermato dalla relatrice sulle proposte riguardanti l'aspettativa di vita: se non fosse stato previsto nei provvedimenti di salvaguardia l'aggancio a tale parametro dei requisiti pensionistici, i lavoratori del settore postale avrebbero potuto essere compresi nelle platee dei beneficiari di tali provvedimenti. Sull'estrema variabilità del numero di lavoratori che hanno raggiunto la cosiddetta « quota 96 », osserva che la cifra di 3.000 soggetti indicata nella sua proposta emendativa è puramente indicativa, scontando l'assoluta mancanza di dati a causa del rifiuto degli enti deputati alla rilevazione e alla quantificazione di fornire qualsiasi stima.

Concludendo, osserva che, realisticamente, anche il provvedimento in esame, come il precedente, non arriverà alla conclusione del suo *iter* di approvazione. Infatti, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, l'attenzione sarà focalizzata su altri problemi, in vista della presentazione della manovra di bilancio. Chiede, pertanto, al sottosegretario Bobba, di precisare quando il Governo ritiene di

essere in grado di fornire i dati necessari per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, non concordando con l'onorevole Simonetti, osserva che la proposta di legge a sua prima firma Atto Camera n. 857 ha avuto l'importante funzione di imporre all'attenzione del Governo il tema della flessibilità in uscita, che ora è discussa dal Governo al tavolo tecnico con il sindacati, che ne hanno fatto il cardine delle loro piattaforme. Nel ritenere particolarmente rilevante anche il fatto che l'Esecutivo, mutando il proprio iniziale atteggiamento, abbia finalmente manifestato attenzione al confronto con le parti sociali, si dichiara particolarmente soddisfatto della circostanza che, in tale sede, sia stato affrontato il tema dei lavori usuranti, quello dell'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e quello del superamento dell'onerosità delle ricongiunzioni previdenziali, con un insieme di misure che potrebbero nel complesso determinare un impegno finanziario di non meno di 2,5 miliardi di euro annui. Venendo quindi al tema in discussione, osserva che per la conclusione dell'iter del provvedimento è evidentemente necessario attendere la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, che indichi l'ammontare delle risorse utilizzabili. In assenza di tale certificazione, infatti, ritiene che il Governo non potrebbe esprimere altro che un parere contrario. Qualora poi, all'esito della conferenza di servizi, apparisse necessario prevedere un'ulteriore copertura finanziaria, si affronterà tale problema politico. A fronte di ciò, l'espressione del parere del Governo già nella seduta di domani è, a suo avviso, del tutto irrealistica e, pertanto, appare ragionevole prevedere la conclusione dell'esame del provvedimento intorno alla metà del mese di settembre, anche alla luce dei dati che verranno forniti dal Governo, in modo da consentire la sua approvazione prima dell'avvio della manovra di bilancio e contestualmente alla conclusione dei lavori del tavolo di confronto tra Governo e sindacati, prevista per il 12 settembre.

Davide TRIPIEDI (M5S) esprime la propria preoccupazione per le considerazioni espresse dalla relatrice in ordine all'opportunità di un intervento di carattere sistematico recante incentivi previdenziali per i lavoratori che assistono familiari disabili, dal momento che tale intervento si aggiunge a numerosi altri, che non appaiono rinviabili, quali quelli relativi all'accesso al pensionamento degli addetti a lavorazioni usuranti, alle ricongiunzioni pensionistiche, alla flessibilità nell'accesso al pensionamento. A suo avviso, si tratta di provvedimenti tutti parimenti meritevoli, ai quali dovrebbero destinarsi risorse che rischiano di rivelarsi ampiamente insufficienti a garantire una equa soluzione delle diverse problematiche da affrontare. Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e delle economie risultanti dal monitoraggio dei precedenti provvedimenti di salvaguardia, ritiene che sia singolare l'assenza di dati precisi. Si dichiara, inoltre, perplesso rispetto al succedersi di interventi di salvaguardia, per i quali sono stati stanziati complessivamente oltre 11 miliardi di euro, osservando che essi hanno finito per creare ulteriori divisioni tra diverse categorie di lavoratori, mentre le risorse avrebbero potuto essere destinate più opportunamente a efficaci interventi di carattere strutturale. Sottolinea, in questo quadro, come i provvedimenti messi in campo dal Governo in questa materia, come il part-time agevolato, si siano rivelati fallimentari, sollecitando quindi un deciso cambio di rotta. Per quanto attiene all'assenza dei necessari elementi di valutazione, a causa della mancata conclusione dei lavori della conferenza di servizi, osserva che sarebbe stato preferibile non accelerare i tempi dell'esame delle proposte di legge in discussione anche al fine di non ingenerare nei lavoratori speranze destinate ad essere deluse. Esprime, in conclusione, la preoccupazione che anche in questo caso, a fronte di proposte assai ampie e articolate,

si pervenga all'approvazione di un testo di portata assai più limitata.

Cesare DAMIANO, presidente, ribadisce al deputato Tripiedi che le proposte in discussione presso la Commissione svolgono anche una funzione di pressione politica sul Governo. Ricorda, a tale proposito che, se la Commissione, dopo l'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, non avesse cominciato a discutere della necessità di prevedere soluzioni per coloro che, a causa del repentino innalzamento dei requisiti pensionistici, si sono trovati senza stipendio e senza pensione, non sarebbe stato approvato nessun provvedimento di salvaguardia.

Davide TRIPIEDI (M5S) sottolinea che la sua preoccupazione è quella di non illudere i lavoratori con annunci ai quali, purtroppo, non sempre seguono fatti. Ricorda il caso dei macchinisti, in relazione al quale il Governo, in risposta ad un'interrogazione presentata dal suo gruppo, ha a suo tempo risposto in modo inequivoco nel senso di escludere l'intervento proposto nel testo in esame, evidenziando, piuttosto, la possibilità di inserire la categoria

tra quelle dei lavoratori addetti ad attività considerate usuranti, senza, peraltro, presentare alcuna proposta in tal senso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, concorda sulla necessità di risolvere il problema dell'età pensionabile dei macchinisti, esprimendo l'auspicio che vi siano le condizioni per l'approvazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della sua proposta di legge.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), ritiene che l'esercizio da parte della maggioranza di una pressione politica sull'Esecutivo rappresenti un ben magro risultato di cui compiacersi, dal momento che le proposte di legge dovrebbero essere discusse e approvate. Per questo si dichiara disposto a ritirare i suoi emendamenti, qualora il Governo li consideri un ostacolo al prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad una seduta da convocare nel prossimo mese di settembre.

La seduta termina alle 14.25.

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

#### RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3973, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015;

rilevato che, nel corso dell'esercizio 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha gestito risorse per un ammontare pari a circa 131,7 miliardi di euro in termini di stanziamenti definitivi di competenza e che anche nello scorso esercizio è proseguita la crescita degli stanziamenti già riscontrata negli anni 2013 e 2014;

osservato che tale crescita degli stanziamenti si riscontra anche nell'ambito delle due principali missioni dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferite rispettivamente alle « Politiche previdenziali » e alle « Politiche per il lavoro »;

preso atto che nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto si evidenzia che quasi tutti i capitoli della missione « Politiche previdenziali » presentano rilevanti residui finali con importi superiori ai 50 milioni di euro, essenzialmente in ragione delle modalità di svolgimento delle procedure di spesa, per effetto delle quali gli impegni sono assunti nell'esercizio di

competenza, mentre i pagamenti sono effettuati negli anni successivi nel momento in cui gli enti previdenziali presentano i rendiconti al Ministero vigilante;

condiviso l'invito formulato dalla Corte dei conti a migliorare la programmazione dei fabbisogni degli istituti di previdenza e le modalità della loro comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

rilevato con favore che, nell'ambito della missione « Politiche per il lavoro », si è proceduto a un riordino dei programmi di spesa, che ha introdotto una più precisa distinzione tra le spese riferite alle politiche passive e quelle destinate alle politiche attive del lavoro, ai servizi per il lavoro e alla formazione, ancorché tale distinzione sia suscettibile di ulteriori perfezionamenti;

osservato, a tale ultimo riguardo, che nel quadro del processo di complessiva revisione dell'assetto delle politiche in materia occupazionale avviato in attuazione della delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, appare essenziale rafforzare, anche sul piano finanziario, gli interventi volti a promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro,

> DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

# **RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

## RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;

osservato che le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano esclusivamente gli stanziamenti di cassa e i residui, non essendo previste variazioni alle complessive previsioni in termini di competenza;

rilevato che, nell'ambito degli stanziamenti in termini di competenza dello stato di previsione, si propone una riduzione delle somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, in relazione al minore fabbisogno finanziario INPS per l'anno 2016, alla quale fa riscontro un

aumento delle risorse destinate al programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione » e, in particolare, delle somme destinate ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, i cui stanziamenti in termini di competenza e di cassa sono incrementati in relazione alle spese da rimborsare all'INPS sulla base dei rendiconti degli anni 2012, 2013 e 2014;

segnalata l'esigenza di un attento monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento a quelli in deroga alla normativa vigente, anche alla luce di quanto evidenziato dai rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'audizione informale svolta il 23 giugno scorso, al fine di valutare l'adozione di ogni iniziativa utile ad adeguare le dotazioni di bilancio agli effettivi fabbisogni riscontrati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.

C. 3893 Damiano e C. 3991 Simonetti.

## EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO BASE

## ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

## ART. 1.

- 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea del comma 14 dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, »;
- b) al secondo periodo del comma 18, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e sono aggiunte, in fine, le parole: « e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore ».
- 2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *a*) del comma 1, in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, at-

tivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui alla medesima lettera a) è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre 2016, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede all'esame delle relative domande, definendo un elenco delle stesse basato su un criterio progressivo risultante somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2017, di 105 milioni di euro per l'anno 2018, di 101 milioni di euro per l'anno 2019, di 94 milioni di euro per l'anno 2020 e di 81 milioni di euro per l'anno 2021, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

#### ART. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:
- a) quanto all'onere di cui all'articolo 2 con le risorse del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con le economie derivanti dal monitoraggio dall'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147;
- b) quanto all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
- **1. 2.** Pannarale, Martelli, Airaudo, Placido, Giancarlo Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

## ART. 1.

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).

1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e le parole « ai lavoratori iscritti

al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ».

#### 1. 6. Simonetti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 14, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 » sono aggiunte le seguenti: « nel limite di 2500 soggetti, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni a decorrere dal 1º settembre 2016 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01 si provvede, nel limite massimo di 22 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018, di 231 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 32 milioni di euro per l'anno 2021, con il 50 per cento delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il 50 per cento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

# 1. 3. Rizzetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto di manovra, di addetto di traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo.».

# 1. 1. Airaudo, Martelli, Placido.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'articolo 12, commi da 12bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e l'articolo 24, commi 12 e 13, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché le eventuali e ulteriori disposizioni non compatibili con le suddette abrogazioni.

# 1. 4. Rizzetto.

Aggiungere la seguente rubrica: Armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento per lavoratori delle imprese ferroviarie.

#### 1. 5. La Relatrice.

#### ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

## ART. 2.

(Requisiti di accesso e decorrenza delle prestazioni pensionistiche).

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, nonché dall'articolo 1, commi 263 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, a decorrere dal primo mese di esclusione e poi dal 1º gennaio 2017 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie degli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e delle economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelle derivanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, che documentano tali date di cessazione aziende o tali procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2017, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, dalla fine del medesimo periodo, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del citato articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma, anche qualora coincidenti con la data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori di cui alla presente lettera, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a richiesta, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, i lavoratori artigiani falliti al 31 dicembre 2011, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito nel 2011 dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, per assistenza di parenti disabili gravi viventi all'atto della domanda di salvaguardia, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di

esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettera c) della legge n. 147 del 2013 le parole: « 31 dicembre 2012 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 » e all'articolo 1, comma 194, la lettera d) della legge n. 147 del 2013 le parole: « ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti « ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, prima del 31 dicembre 2011 »;

c) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro prima del 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. L'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per

lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge;

d) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni e non superiore ai 20 anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1º febbraio 2013, con o senza autorizzazione ai versamenti volontari, con o senza versamenti di contribuzione volontaria, anche se hanno un lavoro a tempo determinato dopo il 1992 ed a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2017, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito:

e) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2017, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito;

- f) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito.
- 2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'INPS che alle direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. Le direzioni territoriali del lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui al presente articolo al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse
- disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di quelle derivanti dalle economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente on line nel proprio sito internet istituzionale, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sulla base data del requisito e avendo cura di evidenziare le domande accolte, e quelle in corso di lavorazione, quelle respinte non accolte e le relative motivazioni. L'INPS procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sette precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui al citato articolo 1, comma 235, della legge n. 228 dei 2012, e successive modificazioni, i cui stanziamenti sono a tale fine vincolati.
- 3. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente al Parlamento una relazione, pubblicata anche *on line* sul sito *internet* del Ministero, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora disponibili.
- 4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

# 2. 16. Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nel limite di 7.000 soggetti, ai lavoratori del trasporto aereo per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edite ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come indicato nella presente lettera.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: 32.000 soggetti con le seguenti: 32.200 soggetti;
- b) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 270 milioni;
- c) sostituire le parole: 470 milioni con le seguenti: 490 milioni;
- d) sostituire le parole: 409 milioni con le seguenti: 424 milioni;
- e) sostituire le parole: 314 milioni con le seguenti: 324 milioni;
- f) sostituire le parole: 208 milioni con le seguenti: 214 milioni;
- g) sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 135 milioni;
- h) sostituire le parole: 51 milioni con le seguenti: 54 milioni;
- *i) sostituire le parole*: 3 milioni *con le seguenti* 3,5 milioni.
- **2. 7.** Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 6.800 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali,.

## \* 2. 2. Boccuzzi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 6.800 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;

# \* 2. 13. Simonetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a seguito di accordi governativi o non governativi con le seguenti: a seguito di qualsiasi tipologia di accordi governativi o non governativi che ne prevedevano la mobilità.

#### 2. 12. Simonetti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o l'amministrazione straordinaria speciale attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile aggiungere le seguenti: o da aziende in uno stato di crisi dichiarato ed accertato e che abbiano stipulato accordi volti al superamento della crisi ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali anche attraverso l'accesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, sulla cessione di azienda o rami di azienda sottoscritti in sede governativa entro il 2014 anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

## 2. 10. Simonetti.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

# \* 2. 1. Boccuzzi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

# \* 2. 14. Simonetti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o del trattamento speciale edile.

#### 2. 17. La Relatrice.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per assistenza disabili gravi aggiungere le seguenti: ovvero per assistenza di familiare di primo grado con invalidità pari ad almeno il 74 per cento.

## 2. 11. Simonetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

# 2. 15. Simonetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

#### **2. 6.** Rizzetto.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

# 2. 5. Rizzetto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 1992 un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni e non superiore ai venti anni ovvero ai lavoratori in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e che risultano occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, che dal 31 dicembre 2014 non svolgono attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2017, dei requisiti con applicazione delle decorrenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 33.200 soggetti e nel limite massimo di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 488 milioni di euro per l'anno 2018, di 425 milioni di euro per l'anno 2019, di 326 milioni di euro per l'anno 2020, di 215 milioni di euro per l'anno 2021, di 135 milioni di euro per l'anno 2022, di 53 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024;
- b) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

# 2. 4. Rizzetto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* ai soggetti che hanno sottoscritto accordi individuali all'esodo entro il 30 giugno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera b-bis) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

# 2. 3. Rizzetto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 23,52 milioni di euro per l'anno 2017, di 20,28 milioni di euro per l'anno 2018, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° settembre 2016.

# Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: 32.000 soggetti con le seguenti: 33.000 soggetti;
- *b) dopo le parole*: nel limite massimo di *aggiungere le seguenti*: 9 milioni di euro per l'anno 2016;
- c) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 283,52 milioni;
- d) sostituire le parole: 470 milioni con le seguenti: 490,28 milioni;

all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. In caso di insufficienza delle risorse previste per la copertura degli oneri di cui al comma 1, il fondo di rotazione, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 23,52 milioni di euro per l'anno 2017, di 20,28 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

# 2. 8. Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 9

milioni di euro per l'anno 2016, di 23,52 milioni di euro per l'anno 2017, di 20,28 milioni di euro per l'anno 2018, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° settembre 2016.

# Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: 32.000 soggetti con le seguenti: 33.000 soggetti;
- *b) dopo le parole*: nel limite massimo di *aggiungere le seguenti*: 9 milioni di euro per l'anno 2016;
- c) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 283,52 milioni;

- d) sostituire le parole: 470 milioni con le seguenti: 490,28 milioni.
- **2. 9.** Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti.

## ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le seguenti: fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,.

## 3. 1. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: le economie derivanti dal monitoraggio dall'articolo 2, comma 5, con le seguenti: le economie risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4.

# 3. 2. La Relatrice.

210

211

213

213

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari sociali)

#### SOMMARIO

SEDE	CONSIII	TIV A

Rendiconto	generale	dell'Amministrazione	dello	Stato	per	l'esercizio	finanziario	2015.	C.	3973
Governo.										

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.
- Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
- Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio) ......

# SEDE REFERENTE:

#### COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano

# SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2016.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016, che saranno esaminati congiuntamente per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento.

Avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato.

Non essendovi richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 e, quindi, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

Ezio Primo CASATI (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3973, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (vedi allegato 1) e una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, con riferimento alle tabelle di competenza (vedi allegato 2).

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favore-

vole sul disegno di legge C. 3973, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci amministrazioni autonome l'anno finanziario 2016, con riferimento alla Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 14, relativa allo stato di previsione del Ministero della salute. Delibera altresì di nominare il deputato Casati quale relatore presso la V Commissione.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.

C. 3862 Ferranti e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Daniela SBROLLINI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Giustizia sulla proposta di legge n. 3862 e abbinate, recanti modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.

Osserva che l'articolo unico della proposta di legge modifica l'articolo 609-septies del codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma), rendendolo dunque procedibile d'ufficio. Per questa ragione, la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10

anni diviene superflua ed è dunque abrogata dalla proposta di legge (abrogazione del quarto comma, numero 5).

Segnala che, attualmente, il delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'articolo 609-quater del codice penale, e relativo alle ipotesi nelle quali l'atto è compiuto da un adulto su un minore consenziente (altrimenti si applica il delitto di violenza sessuale, previsto dall'articolo 609-bis) o tra minori consenzienti, è punito con la reclusione da 7 a 14 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 10 anni (quinto comma). In questo caso il delitto, come già ricordato, è procedibile d'ufficio (articolo 609-septies, quarto comma, n. 5).

Il reato è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (la stessa pena prevista per la violenza sessuale), quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 14 anni (primo comma, n. 1). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (articolo 609-septies, primo comma) ai sensi della norma che si vuole modificare.

La medesima pena è prevista quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (primo comma, n. 2). Per le stesse fattispecie, la pena è della reclusione da 3 a 6 anni, quando l'atto sessuale avviene con persona minore che ha compiuto gli anni 16. Il delitto è punibile d'ufficio (articolo 609-septies, quarto comma, n. 2).

Ricorda che, in ogni caso, non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con altro minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

In base all'articolo 120 del codice penale, per i minori degli anni 14 il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore (tra i 14 e i 18 anni, invece, i minori possono procedere da soli). Il successivo

articolo 121 specifica che al minore degli anni 14 può essere nominato un curatore speciale, per esercitare il diritto alla querela, se non si rintraccia qualcuno che abbia la rappresentanza del minore o se colui che esercita la rappresentanza è in conflitto di interessi con il minore stesso. In base all'articolo 338 del codice di procedura penale, alla nomina del curatore speciale provvede il giudice per le indagini preliminari, su proposta del pubblico ministero.

La relatrice presso la Commissione di merito, presidente Ferranti, prima firmataria della proposta di legge in discussione, nella sua relazione ha sottolineato che il provvedimento in esame è stato presentato a seguito di alcuni gravi casi di cronaca relativi ad atti sessuali con minori di 14 anni in cambio di un corrispettivo, che hanno evidenziato un vuoto legislativo in merito alla normativa sugli abusi sessuali in danno di minori. Nella relazione di accompagnamento si fa presente che si può arrivare a situazioni limite nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiaccianti, gli abusi sessuali non possono essere perseguiti perché i genitori hanno timore di presentare la denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, il genitore non c'è ed è necessario, quindi, attivare la lunga procedura della nomina del curatore speciale.

Nel condividere pienamente le finalità del provvedimento per quanto riguarda gli atti sessuali con minori di 14 anni consenzienti che vedono coinvolti maggiorenni, ritiene utile una riflessione su situazioni limite che potrebbero venire a crearsi, quale ad esempio una relazione tra un quasi quattordicenne ed un diciassettenne, rispetto alle quali può essere opportuno mantenere la previsione di punibilità a querela della persona offesa.

Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.30.

#### **SEDE REFERENTE**

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

#### La seduta comincia alle 15.25.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer,
C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C.
3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586
Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630
Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970
Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2016.

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che, in data 22 luglio 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3970, d'iniziativa della deputata Silvia Giordano ed altri,

recante: « Disposizioni in materia di consenso informato, di disposizioni anticipate di trattamento e di testamento biologico ».

Fa presente che, poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

# La seduta termina alle 15.30.

## COMITATO RISTRETTO

Martedì 2 agosto 2016.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer,
C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C.
3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586
Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630
Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970
Silvia Giordano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

# RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3973 Governo, recante: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2015 »,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3974 Governo, recante: « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 »;

viste, in particolare, la Tabella n. 14, recante lo stato di previsione del Ministero

della salute, nonché, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

> DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Agricoltura)

# SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	217
5-06673 Gallinella: Piano di regolazione dell'offerta dei prosciutti DOP e IGP	217
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	223
5-08367 Taricco: Tutela del settore corilicolo piemontese	217
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	224
5-08389 Romanini: Revisione della disciplina sul controllo di qualità dei prodotti agroalimentari	217
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	225
5-08892 Gallinella: Revisione di medio termine della PAC	218
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	226
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	218
7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (Seguito della discussione e rinvio)	218
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro	218
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (Relazione alla V Commissione) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole su C. 3973 Governo – Relazione favorevole su C. 3974 Governo)	219
ALLEGATO 5 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione)	219
ALLEGATO 6 (Proposta di relazione alternativa del Gruppo movimento 5 stelle)	228
ALLEGATO 7 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione)	229

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 73 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione)	222
AVVERTENZA	222

#### INTERROGAZIONI

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

### La seduta comincia alle 13.45.

### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

# 5-06673 Gallinella: Piano di regolazione dell'offerta dei prosciutti DOP e IGP.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato* 1).

Filippo GALLINELLA (M5S), si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario, in quanto fornisce conferma di quanto chiesto nell'interrogazione e cioè che il Governo sta valutando la possibilità di una partecipazione diretta dei suinicoltori alla conclusione dell'accordo preventivo per la definizione del piano di regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia della DOP e IGP. Osserva che è fondamentale tenere presente il parere degli allevatori, come richiesto dall'atto di sindacato ispettivo in oggetto.

# 5-08367 Taricco: Tutela del settore corilicolo piemontese.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mino TARICCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si sia attivato per meglio definire il toponimo del nocciolo piemontese originariamente registrato come « Tonda Gentile delle Langhe » ed oggi mutato, per evitare eventuali fraintendimenti da parte dei consumatori, in «Tonda gentile». Ricorda che la Regione Piemonte si sia, da tempo, parimenti attivata per eliminare il toponimo « Langhe » da contesti impropri e sottolinea le preoccupazioni espresse in materia dal Consorzio nazionale vivaisti Italia CIVI, relative alla tutela dei produttori piemontesi, che rischiano di vedere compromesso il proprio lavoro di qualificazione territoriale. Raccomanda, pertanto, la massima attenzione, da parte del Governo, al settore, affinché siano intraprese tutte le iniziative idonee alla tutela dei suddetti produttori.

# 5-08389 Romanini: Revisione della disciplina sul controllo di qualità dei prodotti agroalimentari.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giuseppe ROMANINI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, richiama la *ratio* della sua interrogazione, volta a mettere in luce il rischio di sovrapposizioni di competenze e dupli-

cazioni nell'attività di controllo sulle produzioni agroalimentari di qualità. Condividendo la scelta effettuate dal Governo per semplificare e meglio coordinare in tale senso l'azione amministrativa, auspica che vengano adottate specifiche linee guida specifiche per rendere maggiormente efficace il sistema complessivo.

# 5-08892 Gallinella: Revisione di medio termine della PAC.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Filippo GALLINELLA (M5S) si dichiara non soddisfatto della risposta del sottosegretario, che reputa meno che sufficiente. Evidenzia, infatti, i mancati chiarimenti alle questioni poste dal suo atto di sindacato ispettivo. Sottolinea, tra l'altro, il mancato accoglimento della proposta di aumentare di due punti percentuali il plafond per l'aiuto accoppiato, da destinare a premi orientati a valorizzare la produzione di capi per i quali si dimostri un'alimentazione OGM-free. Nel rilevare, dunque, un atteggiamento del Governo non rispondente agli indirizzi forniti nell'interrogazione in titolo, ribadisce la propria insoddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

### La seduta termina alle 14.05.

### **RISOLUZIONI**

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

### La seduta comincia alle 14.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054
 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni 7-00987 Mongiello e 7-01045 L'Abbate e inizia la discussione delle risoluzioni 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini.

Luca SANI, *presidente*, comunica che sono state presentate le risoluzioni 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini. Propone pertanto che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Così rimane stabilito.

Monica FAENZI (Misto-ALA-MAIE) rinuncia all'illustrazione della risoluzione a sua prima firma rinviando al testo della stessa.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

### La seduta termina alle 14.10.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

### La seduta comincia alle 14.55

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole su C. 3973 Governo – Relazione favorevole su C. 3974 Governo).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, rispondendo alle richieste di chiarimento sollevate nel corso della seduta dello scorso 26 luglio, formula le seguenti osservazioni.

In merito all'espressione usata dalla Corte dei Conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2015 in ordine alla « maggiore vischiosità gestionale dell'ultimo esercizio chiuso » reputa che essa si riferisca ad una riduzione, in termini percentuali ma non assoluti, rispetto al-

l'esercizio finanziario 2014, delle somme impegnate e spese rispetto agli stanziamenti definitivi.

Quanto all'opportunità di incrementare le risorse afferenti il Centro di responsabilità, a cui fa capo l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ritiene che si tratti di una scelta di opportunità, personalmente condivisibile, che richiede, comunque, una concertazione sulla ripartizione complessiva delle risorse allocate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In merito al fatto che sono state distolte a favore del finanziamento della società Expo SpA risorse originariamente finalizzate all'intervento delle Forze dell'ordine nella cosiddetta Terra dei fuochi, ricorda che tale copertura è stata decisa al momento dell'approvazione della misura contenuta nell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 192 del 2014. Osserva, quindi, che si è trattato di una scelta politica in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge richiamato.

Quanto alla situazione di Agea, ed in particolare alla situazione contabile del recupero del prelievo supplementare delle campagne 1995-2009, i dati esposti dalla Corte dei Conti sono agli atti dei documenti contabili in esame.

Si rimette, invece, alle delucidazioni che potrà fornire il rappresentante del Governo in ordine alle questioni relative al peggioramento della consistenza dei debiti fuori bilancio dovuto al mancato smaltimento di situazioni pregresse relative al Corpo forestale dello Stato, alla sussistenza o meno di specifici trasferimenti a favore dei consorzi di tutela per la difesa dei prodotti a denominazione d'origine, nonché alla sussistenza di residui attivi nel bilancio del Dicastero agricolo. Al riguardo, rileva comunque che il riferimento contenuto nella relazione introduttiva ai residui attivi aveva riguardo all'intera struttura dell'assestamento che comprende anche lo stato di previsione dell'entrata. Si rimette, infine, ai chiarimenti che il Governo potrà fornire in ordine agli introiti derivanti dai lodi arbitrali del settore ippico.

sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE rileva, in ordine alle situazioni pregresse relative al Corpo forestale dello Stato, che dalla ricognizione della consistenza dei debiti pregressi rimasti da liquidare al 31 dicembre 2015, sussiste la permanenza di un debito di 290.180,18 euro riferito a prestazioni di servizi svolti dall'Aeronautica militare e connesse prevalentemente con il funzionamento dei reparti volo del Corpo. La regolazione del rapporto debitorio era stata rimandata ad un successivo atto convenzionale che prevedeva la compensazione del debito con prestazioni di servizi svolti dal Corpo forestale dello Stato. L'iniziativa è stata tuttavia sospesa nel mese di agosto 2015 a seguito della pubblicazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », che prevede all'articolo 8 l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia. Alla luce di quanto sopra è in corso di valutazione la possibilità di ripianare la situazione debitoria, che attiene comunque a rapporti tra due amministrazioni, entro l'anno 2016 mediante procedure di scambio di beni e servizi.

Per quanto attiene ai trasferimenti a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni dei prodotti a denominazione di origine, rileva che i fondi a tal fine destinati sono pari a: 2.500.000 euro sul capitolo 7302 e 729.000 euro sul capitolo 2087, finalizzati a contributi relativi ad attività e interventi volti alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela legale in campo internazionale a favore dei Consorzi di tutela incaricati dal Ministero nonché altri organismi o Enti non specificamente riconosciuti che operano nel settore dei prodotti a denominazione origine, indicazione geografica e specialità tradizionale garantite nonché per la realizzazione di studi di fattibilità di programmi connessi all'attività svolta dal Ministero relativamente alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche. Sono, altresì, previste 550.000 sul capitolo 7612 per spese per iniziative a carattere nazionale ed internazionale volte al sostegno ed al funzionamento dell'attività di commissioni, comitati di settore ed istituzioni operanti per la valorizzazione e la tutela delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate. Non sono previsti Fondi per i Consorzi di tutela in assestamento.

Ouanto all'ammontare dei crediti ippici derivanti dai lodi arbitrali e dal mancato versamento dei minimi garantiti e quote di prelievo da parte dei concessionari, fa presente che, alla data del 31 dicembre 2012, il rendiconto finale dell'ex ASSI riportava residui attivi per circa 86 milioni di euro per quote di prelievo non incassate e residui attivi per circa 31 milioni di euro per minimi garantiti. Alla medesima data i crediti da risarcimento del danno compensati dai concessionari con le somme destinate all'UNIRE per minimi garantiti e prelievi ammontavano a circa 66 milioni di euro. Dopo la soppressione dell'ASSI, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha avuto più la possibilità di monitorare i flussi in entrata. Sono state tuttavia intraprese specifiche iniziative presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli volte alla verifica dell'effettiva consistenza delle suddette partite attive ed alla definizione dell'intera vicenda dei minimi garantiti. Dai contatti con la predetta Agenzia è emerso che l'intero importo dei residui attivi dell'ex ASSI potrebbe equivalere al debito maturato verso i concessionari a titolo di risarcimento per i danni subiti a causa degli inadempimenti del Ministero dell'Economia e del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Alla data di soppressione dell'ASSI dallo stato patrimoniale relativo all'anno 2012 risultavano iscritte immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Da elementi acquisiti nell'ambito dei rapporti che l'ex ASSI-UNIRE intratteneva con le Agenzie del Territorio dove sono ubicati i beni immobili di proprietà della soppressa Agenzia, si ha ragione di ritenere che il valore patrimoniale di tali beni sia notevolmente sottostimato. Con il trasferimento delle risorse dell'ex ASSI al Ministero, come noto, tale patrimonio immobiliare è stato *ipso iure* acquisito al Demanio dello Stato.

In relazione all'esito delle vicende con l'Agenzia delle Entrate per le partite inerenti al rimborso dei crediti IVA maturati dall'UNIRE relativi agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, comunica che recentemente sono state incassate somme per circa 2,7 milioni di euro riferite agli anni 2003 e 2004 e pari a circa 1,7 milioni riferiti al 2005. Pertanto, residua un credito relativo all'anno 2005 di 12.456.089,00 euro per quota capitale e 1.280.779,80 euro per interessi. Tali somme saranno destinate al pagamento dei premi del mese di novembre 2015 e di altri residui passivi. L'incasso delle restanti somme è condizionata dalla disponibilità dei fondi da parte dell'Agente della riscossione (Equitalia Sud) che ha avuto l'ordine di pagare da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il Ministero, dopo aver definito in via transitoria i rapporti con le Società di corse per l'anno 2015, ha già illustrato alle Associazioni rappresentative delle Società stesse un modello per la definizione del ruolo degli ippodromi che costituirà la base per il sistema di finanziamento a partire dall'anno 2016 e che tiene conto di aspetti del modello AHP, non utilizzabile direttamente per la costruzione del sistema di remunerazione.

Filippo GALLINELLA (M5S), nel preannunziare che il suo gruppo non potrà votare favorevolmente alle proposte di relazione sui documenti in titolo, osserva che le risposte fornite dal relatore e dal Governo non sono state in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco PRINA (PD), relatore, illustra la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3973 Governo, relativo al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (vedi allegato 5).

Luca SANI, presidente, avverte che sul disegno di legge di rendiconto è stata presentata dai deputati del M5S una proposta alternativa di relazione che si esprime in senso contrario (vedi allegato 6). Tale proposta sarà posta in votazione solo ove respinta quella formulata dal relatore; altrimenti, si intenderà preclusa.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore così come formulata di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 3973 Governo, relativo al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.

Francesco PRINA (PD), relatore, illustra la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3974 sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 2016, con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (vedi allegato 7).

La Commissione approva altresì la proposta del relatore come formulata di riferire favorevolmente sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 2016, con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nominando il deputato Francesco Prina quale relatore presso la Commissione Bilancio.

## La seduta termina alle 15.15.

### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

### La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nomina n. 73.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio scorso.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giuseppe ROMANINI, *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla nomina in oggetto.

Luca SANI, presidente, avverte, quindi, che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (nomina n. 73).

Comunica che sono in missione i deputati Massimiliano Fedriga, Maurizio Lupi, Manfred Schullian e Arturo Scotto.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione procede alla votazione.

Luca SANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	31
Votanti	24
Astenuti	7
Maggioranza:	13
Voti favorevoli:	. 24

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Catania, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fauttilli, Fiorio, Fusilli (in sostituzione della deputata Palma), Lavagno, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Prina, Romanini, Russo, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli e Zanin.

Si sono astenuti i deputati: Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo e Parentela.

Luca SANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.35.

### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

# Interrogazione 5-06673 Gallinella: Piano di regolazione dell'offerta dei prosciutti DOP e IGP.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

In premessa lasciatemi dire che il Governo è in campo per la tutela degli allevatori suinicoli per affrontare l'attuale crisi di mercato. Abbiamo costruito un piano di azioni con la filiera che è in fase di attuazione. In merito all'oggetto dell'interrogazione faccio presente che, su indicazione della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stiamo valutando la possibilità e l'opportunità di una partecipazione diretta dei suinicoltori attraverso il consenso espressamente manifestato, alla conclusione dell'accordo preventivo. In tal senso, si è già tenuta sulla

tematica, lo scorso 16 maggio 2016, un'apposita riunione con tutti i portatori d'interesse, da cui è emerso l'orientamento a mantenere la consultazione, precisando le procedure da seguire, che saranno codificate in un apposito manuale.

Ricordo poi che l'articolo 172, paragrafo 2, del Regolamento n. 1308 del 2013 prevede, in linea generale, che l'accordo preventivo sulla regolazione dell'offerta del prosciutto DOP e IGP sia concluso con i trasformatori di carni suine, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica.

# Interrogazione 5-08367 Taricco: Tutela del settore corilicolo piemontese.

### TESTO DELLA RISPOSTA

Come ben sapete, stiamo assistendo ad un rinnovato interesse per la coltivazione di nocciole nel nostro Paese, dovuto anche al riconoscimento della qualità nazionale sul mercato.

A fronte di questo dinamismo e nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo in materia di Registri varietali e denominazioni, stiamo valutando singole iniziative da attuare al fine di tutelare adeguatamente le produzioni corilicole nazionali di qualità.

A questo riguardo, nel corso della campagna di produzione di materiale vivaistico del nocciolo è stato deciso di utilizzare la denominazione varietale « Tonda Gentile », già sinonimo di « Tonda Gentile delle Langhe », al fine di evitare eventuali fraintendimenti a danno dei consumatori. Mi preme evidenziare che i relativi cartellini da apporre sulle piante di nocciolo avviate alla commercializzare e recanti la dicitura « Tonda Gentile » sono già a disposizione e verranno, quindi, utilizzati per la campagna di produzione in corso, che sarà posta in commercio nel periodo settembre-ottobre di quest'anno.

Inoltre, si è reso necessario mantenere il collegamento tra le due denominazioni stante la registrazione della varietà « Tonda Gentile delle Langhe » da parte di altri Paesi.

In particolare, la varietà « Tonda Gentile delle Langhe » risulta iscritta nel registro varietale olandese dal 2012; pertanto, sono stati avviati contatti a livello ministeriale per addivenire ad una soluzione sull'utilizzo del toponimo « Langhe ».

# Interrogazione 5-08389 Romanini: Revisione della disciplina sul controllo di qualità dei prodotti agroalimentari.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

La semplificazione dei controlli sulle aziende agricole e l'alta attenzione contro le frodi sono due capisaldi della nostra azione di Governo. Il sistema a garanzia della sicurezza del consumatore e di lotta alle illegalità prevede diversi soggetti responsabili tra i quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, le Province autonome, gli Enti di accreditamento e gli stessi Organismi di controllo.

Proprio per rispondere all'esigenza citata dall'interrogante è stata creata un'apposita Unità organizzativa per l'indirizzo e il coordinamento delle funzioni di vigilanza. Da quattro anni, infatti, con quasi tutte le Regioni è stato stipulato un accordo per lo svolgimento coordinato della vigilanza a livello locale. Nell'ambito del Comitato nazionale di vigilanza è stato approvato un programma coordinato, a valere per il 2016, per lo svolgimento della vigilanza in ambito biologico e un documento per lo svolgimento uniforme e coordinato della stessa.

Entro quest'anno entrerà a regime la Banca dati Vigilanza, un sistema informativo integrato, attraverso il quale sono raccolti e resi disponibili alle Autorità competenti i dati dell'attività di vigilanza svolta sugli Organismi di controllo. Con l'attivazione del sistema che implementa anche il Registro Unico dei Controlli Ispettivi, molti oneri informativi posti a carico degli Organismi di controllo sono da considerare assolti.

Per quanto riguarda il Registro unico dei controlli (RUCI), fortemente voluto da questo Governo e inserito nel decreto Campolibero, ricordo che è già operativo dall'ottobre scorso. Ad oggi risultano circa 233.000 controlli inseriti e ad esso possono accedere tutte le Amministrazioni, organi e organismi che effettuano i controlli sulle imprese agricole.

Preciso infine che questo sistema, sottoposto a due *audit* della Commissione europea (sul sistema di controllo e vigilanza in agricoltura biologica, nel 2013, e sul sistema controllo e vigilanza nelle produzioni DOP, IGP E STG agricole e agroalimentari, nel 2014) è stato ritenuto adeguato ed efficace.

## Interrogazione 5-08892 Gallinella: Revisione di medio termine della PAC.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Il nostro obiettivo è semplificare, concretamente e con strumenti operativi, la politica agricola comune che in questo primo anno di applicazione ha mostrato più di un punto debole. La complessità del suo impianto è stata confermata dalla stessa Commissione che, anche su nostra richiesta, ha concesso alcune proroghe sui tempi di attuazione e elevato la soglia degli anticipi per due anni di seguito, dal 50 al 70 per cento per gli aiuti diretti.

Siamo convinti, in questo ambito, che la revisione delle scelte nazionali di applicazione della PAC deve rappresentare un'occasione ulteriore per semplificare alcune procedure e superare talune criticità, evidenziatesi in fase di prima applicazione della riforma. Per questo, abbiamo coinvolto i vari soggetti interessati (Organizzazioni agricole, Regioni e Province autonome, Organismi pagatori, ecc.) per un'analisi approfondita sugli scenari conseguenti alle scelte assunte nell'anno 2014.

È emerso che i dati di spesa relativi al primo anno di applicazione della Pac hanno confermato, in linea di massima, le aspettative e le ricadute stimate nel corso del negoziato, con margini di miglioramento per il settore della zootecnia.

In particolare, per il comparto del latte, si è provveduto ad una revisione delle condizioni di ammissibilità, in modo da rendere le misure di sostegno più flessibili, soprattutto per i produttori di montagna e meno gravose dal punto di vista amministrativo.

Infatti, per l'accesso al sostegno accoppiato del latte, è previsto un minor carico di adempimenti per le imprese, relativamente ai parametri qualitativi e sanitari. In tal senso, è garantito un maggior accesso ai premi, per le imprese che operano principalmente nel territorio montano.

Per il settore della zootecnia da carne, abbiamo invece proposto un incremento della percentuale dei pagamenti accoppiati, accolta in parte dagli Assessori regionali, da destinare al sostegno di una filiera interamente « made in Italy », privilegiando i vitelli nati da vacche nutrici non iscritte ai libri genealogici e un modello di zootecnia estensiva tipica delle nostre aree interne e montane, a vantaggio della qualità delle produzioni, degli aspetti ambientali e paesaggistici e del benessere degli animali.

Per quanto concerne la proposta di innalzare il limite minimo di pagamento diretto da 300 a 400 euro, ricordo che in fase di prima applicazione, la scelta di innalzare la soglia da 100 a 250 euro (operativa dal 2015) è stata il frutto di un intenso negoziato tra il Ministero, le Regioni e le Organizzazioni professionali.

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

# PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 », per le parti di competenza (C. 3973 Governo),

preso atto favorevolmente che l'aumento di quasi il 5 per cento degli stanziamenti definitivi 2015, rispetto a quelli del 2014, porta a recuperare una parte della sensibile discesa avuta nel 2014, in virtù soprattutto della ripresa delle spese in conto capitale, strumento principe per la crescita strutturale del tessuto produttivo agricolo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

# Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

### PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MOVI-MENTO 5 STELLE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 », per le parti di competenza (C. 3973 Governo),

premesso che:

come riportato dalla Corte dei Conti, i residui di stanziamento al 31 dicembre 2015 risultano più che raddoppiati rispetto all'anno 2014 evidenziando un minor utilizzo di risorse che oltre ad indicare una sovrastima del fabbisogno preoccupa circa la capacità di programmazione del Ministero in relazione agli obiettivi da conseguire;

ancora permangono situazioni debitorie pregresse relative al Corpo forestale dello Stato senza che il provvedimento in parola ne dia dettaglio;

da un esame delle spese per centri di responsabilità si evidenzia che all'ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressione frodi dei prodotti agroalimentari è assegnato solo il 3,3 per cento delle dotazioni definitive, assegnazione che appare insufficiente rispetto alle reali necessità di tutela dei prodotti e alla onerosità delle procedure atte ad espletare i controlli;

non si dà evidenza dei trasferimenti, Bernini, in termini di tutela delle denominazioni, rentela ».

che il Ministero esegue nei confronti dei consorzi di tutela per la difesa dei prodotti certificati;

risulta che il Ministero abbia erogato contributi, tra l'altro, alla società Expo Spa per 6 milioni di euro impiegando anche altre risorse per progetti, concorsi, strumenti di promozione per i quali sono stati utilizzati 10 milioni di euro originariamente previsti per la « terra dei fuochi » e che tale spostamento di risorse per azioni di promozione già beneficiarie di altri fondi appare inopportuno;

con riferimento alla soppressa società ex Agensud le cui funzioni sono state trasferite al Ministero non è chiaro se la Regione Sicilia potrà beneficiare dei finanziamenti per gli investimenti in opere irrigue a valere sul Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;

non è precisata la situazione contabile riferita al recupero del prelievo supplementare delle campagne 1995-2009 e che a fronte di un ammontare pari a 1,34 miliardi di euro, solo 4,8 milioni di euro risultano ad oggi recuperati,

per quanto sopra esposto

# DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

« L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo e Parentela ».

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo)

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

# PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 » (C. 3974 Governo), con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

preso atto che per l'anno 2016, a fronte di stanziamenti di spesa iniziali in conto competenza pari a 1.229,9 milioni di euro, gli stanziamenti assestati ammontano a 1.271,3 milioni di euro, con una variazione in aumento di 41,4 milioni di euro mentre gli stanziamenti di cassa rispetto alla previsione iniziale di 1.306,9

milioni di euro, ammontano con l'assestamento a 1.421,7 milioni, con un aumento di 114,8 milioni di euro;

considerato che l'incremento delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori: le variazioni connesse ad atto amministrativo, che nel periodo gennaio-maggio 2016, sono state pari complessivamente a 41,4 milioni di euro e le variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento in esame, pari complessivamente a 73,3 milioni di euro in termini di sola cassa e a 108,6 milioni in termini di residui,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

# sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### SOMMARIO

Audizione del presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta (Svolgimento e conclusione)

230

Martedì 2 agosto 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

### La seduta comincia alle 14.10.

### Audizione del presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione del presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, accompagnato dalla vice presidente della Regione Siciliana e assessore regionale delle Attività Produttive, Maria Lo Bello, dall'assessore regionale della Salute, Baldassare Gucciardi, dalla dott.ssa Patrizia Monterosso, segretario generale della Regione Siciliana, dall'avvocato Vincenzo Lo Re.

L'audizione rientra pertanto negli approfondimenti relativi alla situazione della mafia in Sicilia, ed è dedicata in particolare ai temi del ruolo attuale del movimento civile dell'antimafia, della gestione dei fondi europei e regionali, delle politiche della Regione siciliana nei settori dei rifiuti, dell'acqua e della sanità per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata mafiosa.

Rosario CROCETTA, presidente della Regione Siciliana, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Davide MATTIELLO (PD), Angelo ATTAGUILE (LNA), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL), Riccardo NUTI (M5S) e i senatori Luigi GAETTI (M5S), Corradino MINEO (Misto-SI-SEL), Salvatore TORRISI (AP), Francesco MOLINARI (MISTO-IdV), Giuseppe LUMIA (PD), Franco MIRABELLI, ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Rosario Crocetta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

# **COMITATO PARLAMENTARE**

## per la sicurezza della Repubblica

_	_			-	_	_	_
C	$\alpha$	M	Λ /	Λ.	D	1	$\alpha$
L)	()	/VI	/VI	$\mathcal{A}$	$\Lambda$	-	()

Comunicazioni del Presidente	<u>,                                     </u>	231
------------------------------	---	-----

Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.40.

### Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

# sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### SOMMARIO

Audizioni di delegati RSU della Miteni SpA (Svolgimento e conclusione)	232
Audizione del presidente del consiglio di amministrazione di AMA Spa, Daniele Fortini	
(Svolgimento e conclusione)	232

Martedì 2 agosto 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 13.

Audizioni di delegati RSU della Miteni SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di delegati RSU della Miteni SpA. Sono presenti Giampietro Ceretta, Denis Orsato, Nicola Prebianca e Renato Volpiana.

Giampietro CERETTA, Denis ORSATO, Nicola PREBIANCA e Renato VOLPIANA, delegati RSU della Miteni Spa, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Giampietro CERETTA, Denis ORSATO, Nicola PREBIANCA e Renato VOLPIANA, delegati RSU della Miteni Spa, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 21.05.

Audizione del presidente del consiglio di amministrazione di AMA Spa, Daniele Fortini.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del consiglio di amministrazione di AMA Spa, Daniele Fortini, che ringrazia della presenza.

Daniele FORTINI, presidente del consiglio di amministrazione di AMA Spa, svolge una relazione. Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Andrea AUGELLO (CoR), Francesco SCA-LIA (PD), Paola NUGNES (M5S), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Luis Alberto OREL-LANA (Aut-PSI-MAIE), Laura PUPPATO (PD), i deputati Filiberto ZARATTI (SI-SEL), Renata POLVERINI (FI-PdL-BP), Alberto ZOLEZZI (M5S), Piergiorgio CAR-RESCIA (PD), Stella BIANCHI (PD), non-ché Alessandro BRATTI, presidente.

Daniele FORTINI, presidente del consiglio di amministrazione di AMA Spa, risponde ai quesiti posti. Chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione concorda, di-

spone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina all'1.10 del 3 agosto 2016.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

### SOMMARIO

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 agosto 2016.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

# **INDICE GENERALE**

# **COMMISSIONI RIUNITE** (I e II)

INDAGINE	CONOSCITIVA:	

Indagine conoscitiva sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza. (COM(2016)230 final) (Deliberazione)	3
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	4
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)	6
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)	14
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere della componente del gruppo Misto, Alternativa Libera-Possibile)	19
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del prof. Alessandro Donati, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00586 Coccia, sull'istituzione di un'Agenzia nazionale antidoping	33
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	35
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	35
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	55
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Quintarelli)	66
	00
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	36
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	36
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	76

ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	77
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	37
rinvio)	37
ALLEGATO 5 (Nuova proposta di testo base)	78
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Emendamenti C. 3976 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	46
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica italiana e il Governo del sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il	46
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	86
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.Nuovo testo C. 3139 ed abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	51
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	88
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. C. 3086 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	90
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Esame e rinvio)	94

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	96
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 Verini (Seguito dell'esame e rinvio)	96
INTERROGAZIONI:	
5-06714 Ferraresi: Sul carcere Sant'Anna di Modena	97
ALLEGATO (Testo della risposta)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	100
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato High Efficiency Trainer. Atto n. 314 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	101
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	106
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con	102
condizione)	102
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)	108 109
SEDE CONSULTIVA:	10)
Sulla pubblicità dei lavori	103
-	103
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.	
Tabella 11. C. 3974 Governo (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	103
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	110
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione del Gruppo del MoVimento 5 Stelle)	111
ALLEGATO 6 (Relazione approvata)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
V Bilancio, tesoro e programmazione	
INTERROGAZIONI:	
5-09250 Ribaudo e altri: Sul trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia	116
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e rinvio)	116
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	118

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	119
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. C. 3943 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	123
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altro, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	125
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (Rilievi alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)	128
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 317 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).	129
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio)	130
SEDE REFERENTE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	131
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. C. 3976, approvato dal Senato	131
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio)	132
ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)	143
RISOLUZIONI:	
7-01058 Petrini: Introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA e semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti (Discussione e rinvio)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

# VII Cultura, scienza e istruzione

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra,

con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	144
Sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del <i>cyberbullismo</i> . Nuovo testo C. 3139, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e rinvio)	146
RISOLUZIONI:	
7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	148
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Iseo il 1º luglio 2016	148
ALLEGATO (Comunicazioni della Presidente sulla missione svolta a Iseo il 1º luglio 2016) .	149
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'ordine dei lavori	151
Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine)	151
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici (Deliberazione)	152
ALLEGATO 1 (Programma)	155
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	152
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione presentata dal Relatore)	157
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	159
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	161
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	169
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	164

SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)	168
ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)	170
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni al disegno di legge C. 3973 – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3974)	177
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	180
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	183
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	177
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	185
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.  C. 3943 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	178
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	186
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	178
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	187
Sull'ordine dei lavori	178

### XI Lavoro pubblico e privato

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli)	188
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e rinvio)	189
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	197
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	198 199
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 3893 Damiano e C. 3991 Simonetti (Seguito dell'esame e rinvio)	191
ALLEGATO 4 (Emendamenti riferiti al testo base)	200
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli)	210
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	214
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	215
Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	211
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (Seguito dell'esame e rinvio)	213
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano	213
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	217
5-06673 Gallinella: Piano di regolazione dell'offerta dei prosciutti DOP e IGP	217
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	223

Martedì 2 agosto 2016	- 242 <b>-</b>	Indice Generale
5-08367 Taricco: Tutela del settore ALLEGATO 2 (Testo della risposta)		
5-08389 Romanini: Revisione della	disciplina sul controllo di qua	ılità dei prodotti agroali-
mentari		
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)		225
5-08892 Gallinella: Revisione di m		
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)		226
RISOLUZIONI:		
Sulla pubblicità dei lavori		
7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abba tutela del settore del grano dur		
AUDIZIONI INFORMALI:		
Audizione dei rappresentanti del C nomia agraria (CREA), nell'amb Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-0 tutela del settore del grano dur	oito della discussione congiunta 01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagn	delle risoluzioni 7-00987 ini, sulle iniziative per la
SEDE CONSULTIVA:		
Rendiconto generale dell'Amministr Governo.	razione dello Stato per l'esercizio	finanziario 2015. C. 3973
Disposizioni per l'assestamento del autonome per l'anno finanziario		nci delle Amministrazioni
Tabella n. 12: Stato di previsione d (Relazione alla V Commissione) 8, del Regolamento, e conclusion favorevole su C. 3974 Governo)	(Seguito esame congiunto, ai sens e – Relazione favorevole su C. 3	i dell'articolo 119, comma 1973 Governo – Relazione
ALLEGATO 5 (Proposta di relazion		
ALLEGATO 6 (Proposta di relazion	e alternativa del Gruppo movim	tento 5 stelle) 228
ALLEGATO 7 (Proposta di relazion	e del Relatore approvata dalla C	Commissione) 229
ATTI DEL GOVERNO:		
Proposta di nomina del dottor Ge erogazioni in agricoltura (AGEA comma 4, del Regolamento, e co	). Nomina n. 73 (Seguito esame,	ai sensi dell'articolo 143,
AVVERTENZA		222
COMMISSIONE PARLAMENT MAFIE E SULLE ALTRE ASS		
Audizione del presidente della conclusione)		
COMITATO PARLAMENTARI	E PER LA SICUREZZA DI	ELLA REPUBBLICA
Comunicazioni del Presidente		231
COMMISSIONE PARLAMENT CONNESSE AL CICLO DEI R CORRELATI		
Audizioni di delegati RSU della M	iteni SpA (Svolgimento e conclu	usione) 232

Martedì 2 agosto 2016	_	243	_			Indice	Generale
Audizione del presidente del consiglio d (Svolgimento e conclusione)							
COMMISSIONE PARLAMENTARE I TARE EMANUELE SCIERI	DI II	NCHII	ESTA SUI	LLA MO	RTE D	EL MIL	.I-
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	DAI	RAPPI	RESENTAN	TI DEI G	RUPPI		234

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



\*17SMC0006980\*